

BOZZE DI STAMPA

22 gennaio 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2040)

TOMO I

dall'articolo 1 all'articolo 3

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale

chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso im-

mediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-ter del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-bis del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-bis del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-bis del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2)aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 117 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 116-ter del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 116 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 115 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 114 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 114-*bis* del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 113 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 112 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 111 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 110 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 108 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'ARTICOLO 108 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 107 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'ARTICOLO 106 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 105 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'ARTICOLO 104 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 103 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 102 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimerlo.

01.190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 6.

01.191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.».

01.192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.».

01.193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.».

01.194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: « del 31 gennaio 2021».

01.195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 1° gennaio 2021».

01.196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

01.197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

01.198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci».

01.199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: « previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

01.200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

01.201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

01.202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.».

01.203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci.».

01.204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

01.205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

01.206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

*Conseguentemente, all'articolo 4,
Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

01.207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «espletati gli» con «successivamente agli».

01.208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

01.209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire «al 31 ottobre 2020».

01.210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera b, numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire «al 25 ottobre 2020».

01.211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole da: «nei limiti dei posti disponibili» a «art. 8. comma 3» con «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

01.212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire «di sicurezza e ordine pubblico e».

01.213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con

sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale

chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso im-

mediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-ter del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-sexies del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-bis.1 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 Agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'ARTICOLO 121 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'ARTICOLO 120 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'ARTICOLO 119 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'ARTICOLO 116-bis del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera a) capoverso art. 8 sopprimere il comma 3.

01.265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera a) capoverso art. 8 sopprimere il comma 2 e 3.

01.266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera a) capoverso art. 8 sopprimere il comma 2.

01.267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera a), capoverso art. 8, comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

01.268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera a, capoverso art. 8, comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

01.269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera a) capoverso art. 8, comma 3 dopo la parola: «identificazione» aggiungere «e di fotosegnalamento».

01.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera a) capoverso art. 8, comma 2 sostituire la parola: «sulla» con «sul principio di».

01.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4,

Al comma 1, lettera a) capoverso art. 8, comma 2 sostituire la parola: «nazionale» con «italiano».

01.272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

01.273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150)

1. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

d) All'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

01.274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1settembre 2011 n. 150)

2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

01.275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri e'prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la

conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 1 è abrogato.

1-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-*quinquies*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*sexies*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

01.276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*: 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

01.277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio».

01.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio». 2. 160.

01.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera e).

01.280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

01.281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

01.282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

01.283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

01.284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con: «esame».

01.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e, numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere: «competente».

01.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

01.287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con: «semestrale».

01.288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire: «biennale» con «trimestrale».

01.289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

01.290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

01.291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre» con «due».

01.292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a «lettera b).» con «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 19 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

01.293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a «lettera b).» con «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 19».

01.294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.

01.295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4 e conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 3.

01.296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.

01.297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 3.

01.298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 sostituire la parola: «definizione» con: «decisione».

01.299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

01.300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

01.301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 5, capoverso comma 1 dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

01.302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente, alla lettera a del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e pr minori stranieri non accompagnati».

01.303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente, alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

01.304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente, alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

01.305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, sopprimere le lettere b) e e).

01.306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3 sopprimere la lettera b).

01.307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3 sopprimere la lettera a).

01.308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, lettera c), capoverso lettera b), sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

01.309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, lettera c), capoverso lettera a), sopprimere le parole: «legale e».

01.310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, lettera c), capoverso lettera a) sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

01.311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, lettera c), capoverso lettera a) sopprimere le parole: «e psicologica».

01.312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, lettera c), capoverso lettera a), sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

01.313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, lettera c), capoverso lettera a), sopprimere le parole: «e al territorio».

01.314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 1-bis.».

01.315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, lettera b), capoverso comma 1 sopprimere la lettera a).

01.316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).

01.317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

01.318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

01.319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, sopprimere la lettera d).

01.320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

01.321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

01.322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

01.323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

01.324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

01.326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

01.327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

01.328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.

01.329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a: «trenta giorni» con «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

01.330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera c) capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

01.331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

01.332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sanitari e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

01.333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitari ed abitativi», inserire le seguenti: di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e al DM Salute del 5 luglio 1975, e s.m.i.,».

01.334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo dopo le parole: «ed abitativi» aggiungere» e di sicurezza».

01.335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398.»

01.336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

01.337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-bis, del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398."».

01.370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 198 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 197-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 197 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 197-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 196 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 195 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 194 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 190 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 187 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 186 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 183 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 181 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 180 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 179 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 178 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 177 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) «Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 176 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 174 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 173 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 172 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 171 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 170 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 169 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 168 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 167 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 166 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 164 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 162 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 161 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 160 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 159 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 158 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 155 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Pillon, Stefani, Urraro

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 157 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 154 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 153 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 152-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 152-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 152-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 152-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 152-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 152-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 145 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 144 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 142 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 141 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 141 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 140 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 139 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 138 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 137 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 136 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 134 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Pillon, Stefani, Urraro

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 135 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 133 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 132 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 131 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 130 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 129 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 128 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 127 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 126 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 125 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 124 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 123 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 122 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, la lettera c), capoverso comma 1 secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

01.435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, la lettera c), capoverso comma 1 secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

01.436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, la lettera c), capoverso comma 1 secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

01.437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, la lettera c), capoverso comma 1 secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

01.438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, la lettera c), capoverso comma 1, quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

01.439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, la lettera c), capoverso comma 1 primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

01.440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2 le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3 le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari".

4) al comma 7 sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento".

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino a: "il provvedimento"».

01.441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimerlo.

01.442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

01.443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

01.444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

01.445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

01.446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 1. al comma 2, lettera a capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

01.447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 1.

01.448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

01.449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

01.450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il

rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

01.451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

01.452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 5 sopprimere il capoverso f-bis).

01.453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 5, capoverso lettera f-bissostituire la parola: «trenta» con «sessanta».

01.454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 5, capoverso lettera f-bissostituire la parola: «trenta» con «novanta».

01.455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 5, capoverso lettera f-bissopprimere le parole da: «L'amministrazione» a «trenta giorni».

01.456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 5, capoverso lettera f-bissopprimere la parola: «specifiche».

01.457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 5, capoverso lettera f-bisdopo la parola: «formula» aggiungere «entro il termine perentorio di dieci giorni».

01.458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 5, capoverso lettera f-bisdopo la parola: «formula» aggiungere «entro il termine perentorio di cinque giorni».

01.459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, sopprimere la lettera b).

01.460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a «personale» con «al responsabile del centro».

01.461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso comma 2-bis.

01.462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b) capoverso comma 2-bis sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con «lettere».

01.463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con «sempre in busta aperta».

01.464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «o scritti».

01.465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «o reclami».

01.466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «orali o».

01.467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b) capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «istanze o».

01.468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

01.469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b), capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

01.470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera b) capoverso comma 2-bis dopo la parola: «trattenuto» aggiungere «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

01.471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere «il legale».

01.472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il difensore».

01.473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

01.474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso comma 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

01.475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

01.476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, dopo le parole: «e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

01.477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso comma 2-bis sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

01.478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso comma 2-bis sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

01.479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, lettera a), capoverso comma 2-bis sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

01.480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" aggiungere "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

01.481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

01.482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, sopprimere la lettera a).

01.483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera b, sostituire la parola: «novanta» con «centosettantotto».

01.484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

01.485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

01.486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

01.487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

01.488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera b, numero 2) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

01.489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

01.490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

01.491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con «un mese».

01.492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con «due mesi».

01.493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

01.494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

01.495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

01.496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

01.497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

01.498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

01.499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

01.500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

01.501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

01.502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a,) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'ARTICOLO 12» e Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

01.503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con «consegnato».

01.504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1 sopprimere la lettera c).

01.505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1 sopprimere la lettera a).

01.506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera e), numero 3) la lettera b) è soppressa.

01.507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera e numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

01.508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

01.509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

01.510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

01.511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

01.512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c, numero 3), sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo il quinto periodo è aggiunto: «Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.».

01.513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga

del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

01.514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

01.515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

01.516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

01.517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con «centosettantanove».

01.518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

01.519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

01.520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

01.521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

01.522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

01.523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

01.524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

01.525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere le seguenti: «indagati o».

01.526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265».

01.527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 141-bis del regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 137 del regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con «istanza».

01.530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con «trasmette».

01.531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con «dalla procedura».

01.532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con «per tempo».

01.533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

01.534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

01.535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con «parlata».

01.536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

01.537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

01.538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1 la lettera b) è soppressa.

01.539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimerlo.

01.540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 19, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

01.541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 19, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

01.542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«b) All'articolo 16:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente";

a-bis) All'articolo 18, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

01.543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente";

a-bis) All'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "«ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente";

a-ter) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 18, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

01.544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 18, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

01.545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

01.546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

01.547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

01.548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

01.549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

01.550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

01.551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera d).

01.552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera c).

01.553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

01.554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1 sopprimere la lettera a).

01.555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

01.556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali)".

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «lo straniero» con «il cittadino di Paese terzo».

01.557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali)".

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole da: «trasmessa» a «lettera b).» con «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 19».

01.558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «con immediatezza» con «contestualmente».

01.559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «straniero» con «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

01.560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «straniero» con «immigrato».

01.561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

01.562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

01.563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

01.564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «domanda» con «istanza».

01.565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere la parole da: «procede» a «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a «lettera b)» con «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.».

01.566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», dopo la parola: «domanda» aggiungere «di protezione internazionale.».

01.567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b) capoverso articolo 28-bis, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 1-bis».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 2 sopprimere la lettera c).

01.568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

01.569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

01.570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

01.571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

01.572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

01.573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali)".

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire: «e c)».

01.574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali)".

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

377

01.575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali)".

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

01.576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con «palesemente».

01.577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «a una prima valutazione».

01.578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con «decisioni».

01.579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con «trattazione».

01.580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con «istanze».

01.581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con «propone».

01.582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con «indica».

01.583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con «previa valutazione».

01.584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere «di protezione internazionale».

01.585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:

«e-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 1-bis».

01.586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

01.587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire «previo esame preliminare delle domande» con «sulla base della documentazione in atti».

01.588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente";

00a). All'articolo 16, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente"».

01.589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 16:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente"».

01.590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a). All'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente";

00a). All'articolo 16, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente"».

01.591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) All'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente";

00a) All'articolo 16, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente"».

01.592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) All'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente";

00a) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente"».

01.593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a). All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente"».

01.594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 16:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente"».

01.595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole: 'seduta non pubblica' sono aggiunte: 'anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente'"».

01.596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a). All'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

01.597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a). All'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente"».

01.598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente"».

01.1000

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

01.1001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali il"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), numero 2) le parole da: «nei limiti» a «prioritaria» sono sostituite con: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

01.1002

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali il"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1003

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali il"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1004

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali il"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8" sopprimere il comma 3.

01.1005

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali il"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 2, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «italiano».

01.1006

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimerlo.

01.1007

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali".

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera b).

01.1008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera a).

01.1009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «Espletati gli» con le seguenti: «Successivamente agli».

01.1010

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le seguenti: «al 31 ottobre 2020».

01.1011

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire le parole: «al 25 ottobre 2020».

01.1012

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole da: «nei limiti dei posti disponibili» a «Art. 8. comma 3) con le seguenti: «nei centri di cui agli articoli 9 e 11».

01.1013

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b) numero 1) dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «di sicurezza e ordine pubblico e».

01.1014

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «difendendone i confini e le acque territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «difendendone i confini e le acque territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1017

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1018

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1019

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 248 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1020

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «difendendone i confini e le acque territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1021

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1024

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1025

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «difendendone i confini e le acque territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto a all'articolo 254 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1026

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «inderogabilmente».

01.1027

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 3, prima delle parole: «nei limiti dei posti disponibili» inserire la seguente: «al 22 ottobre 2020».

01.1028

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a) capoverso "Art. 8", comma 3 dopo la parola: «identificazione» aggiungere le seguenti: «e di fotosegnalamento».

01.1029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", comma 2 sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «sul principio di».

01.1030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1031

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.

01.1032

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 5.

01.1033

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3.

01.1034

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.

01.1035

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.».

01.1036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato».

01.1037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

01.1038

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini e le acque territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti:« del 31 gennaio 2021».

01.1039

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6 sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «del 1 gennaio 2021».

01.1040

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" sostituire la parola: «definizione» con le seguenti: «decisione».

01.1041

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita le Associazioni regionali dell'Anci».

01.1042

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

01.1043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci».

01.1044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

01.1045

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.».

01.1046

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: « d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.».

01.1047

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.».

01.1048

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.».

01.1049

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: « con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani».

01.1050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: « con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci».

01.1051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie».

01.1052

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, capoverso "comma 1" dopo le parole: «della domanda» aggiungere le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie».

01.1053

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 4, sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

01.1054

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 4, le parole: «Sistema di accoglienza e di integrazione» sono sostituite da: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» e conseguentemente alla lettera a) del comma 3 sostituire le parole: «sistema di accoglienza e integrazione» con le seguenti: «Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

01.1055

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

01.1056

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3 sopprimere la lettera b).

01.1057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3 sopprimere la lettera a).

01.1058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera b)" sopprimere le parole: «, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1».

01.1059

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «legale e» .

01.1060

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana».

01.1061

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, lettera c) capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e psicologica».

01.1062

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e i servizi di orientamento legale e al territorio».

01.1063

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso "lettera a)" sopprimere le parole: «e al territorio».

01.1064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 1-bis".

01.1065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, lettera b), capoverso "comma 1" sopprimere la lettera a).

01.1066

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, c e conseguentemente sopprimere il comma 4.

01.1067

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).

01.1068

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

01.1069

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2 dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».

01.1070

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera d).

01.1071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

01.1072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica».

01.1073

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro per i quali sia stato disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

01.1074

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

01.1075

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

01.1076

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «difendendone i confini e le acque territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera e) dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

01.1077

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «il trasferimento» con le seguenti: «l'assegnazione».

01.1078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «trasferimento» con la seguente: «trasporto».

01.1079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", sopprimere il secondo periodo.

01.1080

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

01.1081

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sostituire le parole da: «secondo i criteri» a «trenta giorni» con le seguenti: «stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza».

01.1082

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo sopprimere le parole: «nelle strutture».

01.1083

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «sanitari e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

01.1084

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", primo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitari ed abitativi», inserire le seguenti: «di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al DM Salute del 5 luglio 1975, e s.m.i.».

01.1085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera c) capoverso "comma 1", primo periodo dopo le parole: «ed abitativi» aggiungere le seguenti: «e di sicurezza».

01.1086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1087

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1088

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1089

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1090

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1091

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1094

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1095

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1096

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1097

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1098

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 486 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'Articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 459 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452 quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 442 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 428 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 415 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 402 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-ter del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 382 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 368 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

01.1251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 295 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 280 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, Il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater.1* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 bis.1 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

01.1297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.»

01.1298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 262 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali".

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

01.1311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

01.1312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 1, lettera c), capoverso "comma 1", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398".».

01.1313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.» sopprimere il comma 2 e 3.

01.1314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8.» sopprimere il comma 2.

01.1315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sostituire la parola: «erogati» con la seguente: «offerti».

01.1316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio».

01.1317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «e psicologica».

01.1318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" secondo periodo sopprimere le parole: «anche con modalità di organizzazione su base territoriale».

01.1319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1", quarto periodo dopo le parole: «richiedenti e» aggiungere le seguenti: «delle forze dell'ordine e».

01.1320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, la lettera c), capoverso "comma 1" primo periodo sopprimere la parola: «unificata».

01.1321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini e le acque territoriali"».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 19-bis:

1) al comma 2 le parole: "Nei casi di dubbi fondati relativi all'età «sono sostituite dalle seguenti: "Per l'accertamento dell'età";

2) al comma 3 le parole: "Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico" sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia",

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari."

4) al comma 7 sono soppresse le parole: "e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento".

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: "è emesso dal tribunale" fino a: "il provvedimento".».

1.1

AUGUSSORI, PILLON, VITALI, CALIENDO, BALBONI

Sopprimere l'articolo

1.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

1.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

1.108

AUGUSSORI, CAMPARI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele
PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:

«Art. 1. - (*Misure urgenti di solidarietà alimentare, di sostegno agli enti del Terzo settore e di contrasto alle organizzazioni internazionali che favoriscono l'immigrazione di massa*) - 1. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.

2. Nel rispetto del principio sancito dall'articolo 54 della Costituzione, il Governo contrasta con ogni mezzo le organizzazioni internazionali che promuovono l'immigrazione di massa.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà economica, presso il Ministero dell'Interno è istituito un Fondo, dalla dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di trasferire risorse ai comuni per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte alle famiglie, ivi inclusi i pensionati con pensione minima.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli comuni, l'importo massimo del contributo per famiglia e i requisiti di accesso.

5. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le attività degli Enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore, che operano raccolte di fondi per la ricerca scientifica attraverso la vendita di prodotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, dalla dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato ad erogare contributi in favore dei medesimi Enti per consentire la prosecuzione dei progetti di ricerca in corso.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 6.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

1.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 900.000.».

1.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «limitatamente» con: «avuto riguardo».

1.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, , al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «concretizzano» con «avverano».

1.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

121

1.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di

porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

1.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare».

1.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: "reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), al capoverso comma 3 sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

1.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g) la parola: «Lo» è sostituita dalle seguenti: «Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

1.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

1.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

1.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «straordinaria».

1.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «inconsueta e singolare».

1.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «contingente ed eccezionale».

1.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «,le parole» a «soppresse,».

1.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri,

agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «la parola» a «grave».

1.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

1.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con «attuale e straordinaria».

1.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 1-bis è soppresso».

1.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

1.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri,

agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

1.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso comma 1.2., primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il secondo periodo.

1.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il primo periodo.

1.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

1.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 sostituire le parole: «della valutazione» con «dell'accertamento».

1.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, proteggendone i confini. »ione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «soggiorno» aggiungere «legale».

1.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «sociale» aggiungere «, culturale, lavorativo e linguistico».

1.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «effettivo» aggiungere «e legale».

1.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «della natura e».

1.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «comprovate gravi ragioni di salute».

1.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2).

1.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera g).

1.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri,

agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis). Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, lettera a) sostituire: "diciotto" con "ventuno";
- 2) al comma 1 sono soppresse le lettere c) e d);
- 3) al comma 1-bis, sostituire le parole: "lettere b), c) e d)," con "lettera b)";
- 4) al comma 1-ter le parole: "e d)" sono soppresse».

1.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

1.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

1.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministerale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

1.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

1.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

1. Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione.".

2) dopo l'art. 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

1. Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione"».

1.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, *dopo le parole:* «e allo Stato di bandiera,» *inserire il seguente periodo:* , «responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

1.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo, aggiungere il seguente periodo: «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

1.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo sostituire le parole:
«da euro 10.000 ad euro 50.000.» *con* « da euro 200.000 ad euro 900.000».

1.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo sostituire le parole:
«da euro 10.000 ad euro 50.000.» *con* « da euro 200.000 ad euro 600.000».

1.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare» con «limita e vieta».

1.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.».

1.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «limitatamente» con «avuto riguardo».

1.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «concretizzano» con «avverano».

1.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

1.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo le parole: «Il Ministro dell'Interno» aggiungere le seguenti: «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere: «l'ingresso,».

1.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere: «l'entrata,».

1.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

1.182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a

sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

1.183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.».

1.184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01 . IL PARLAMENTO, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: "reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b" sono sostitute dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis);"».

1.185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«e) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo"».

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3e 3-*bis*."».

1.187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*."».

1.195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), al capoverso comma 3 sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

1.198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g) la parola: «Lo» è sostituita dalle seguenti: «Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

1.199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

1.200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

1.201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «straordinaria».

1.202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «inconsueta e singolare».

1.203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «contingente ed eccezionale».

1.204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «le parole» a «soppresse».

1.205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «la parola» a «grave».

1.206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: grave con le seguenti: occasionale e assolutamente.

1.207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con «attuale e straordinaria».

1.208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) il comma 1-bis è soppresso.

1.209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera *d*-bis), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere: "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

1.210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

1.211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso comma 1.2., primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il secondo periodo.

1.213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il primo periodo.

1.214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata

conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

1.219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiun-

gere: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 sostituire le parole: «della valutazione» con «dell'accertamento».

1.221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

1.222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

1.223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

1.226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

1.227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «soggiorno»« aggiungere: «legale».

1.228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «sociale» aggiungere: «, culturale, lavorativo e linguistico».

1.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «effettivo» aggiungere: «e legale».

1.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata

e familiare,» con «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sostituire le parole: «fondati motivi di» con «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

1.232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «o degradanti».

1.233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «inumani o».

1.234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «della natura e».

1.235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti.».

1.238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01 . IL PARLAMENTO, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

1.239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «comprovate gravi ragioni di salute».

1.241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2).

1.242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-octies. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera b).

1.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera a).

1.245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «qualo-

ra l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. IL PARLAMENTO, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. IL PARLAMENTO, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «Sono» con «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti.».

1.261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, Il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sopprimere la parola: «sportiva» con «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

1.265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

1.266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera g).

1.267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera f).

1.268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

1.269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera d).

1.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera c).

1.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'Italia».

1.272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità *extra* UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il me-

desimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, lettera a) sostituire: "diciotto" con "ventuno";
- 2) Al comma 1 sono soppresse le lettere c) e d);
- 3) Al comma 1-bis, sostituire le parole: "lettere b), c) e d)," con "lettera b)";
- 4) Al comma 1-ter le parole: "ed)" sono soppresse».

1.274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*). All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura».

1.275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 10 bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d*) All'articolo 12:

1) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto".

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

"*9-opties.* Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. ».lone, il Parlamento, il Governo e la magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodoaggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«e) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma 3-ter è soppresso.

6) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis.».

7) al comma 3-*sexies* le parole: «commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3e 3-*bis*.».

1.280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di manca-

to ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere c) e d) e Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: «ai commi 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-*bis*. ».

7) al comma 3-*sexies* le parole: «commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3e 3-*bis*.».

1.284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

1.287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b, capoverso «comma 1-bis», lettera e dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a, b e b-bis».

1.295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo»;

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f)» aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b, capoverso «1-bis» lettera e), sopprimere la parola: «sportiva» con le seguenti «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

1.303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera f).

1.304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

1.305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera d).

1.306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera c).

1.307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«Comma 6-bis: li richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura».

1.308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ».ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«Comma 6-bis: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura».;

b) Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12.

1) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

«*9opties.* Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimerlo.

1.310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

1.311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e tran-

sito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso».

1.312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso».

1.313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso».

1.314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

1.315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: «da guerra» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: «militare».

1.316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione."

2) dopo l'art. 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione."».

1.317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera», *inserire il seguente periodo:* «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

1.318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» *aggiungere il seguente periodo:* «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

1.319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti «da euro 200.000 ad euro 600.000.».

1.320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare» con le seguenti «limita e vieta.».

1.322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri».

1.323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti «e lo sbarco».

1.324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo le parole: «Il Ministro dell'Interno» aggiungere le seguenti: «Autorità nazionale di pubbli-

ca sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'ingresso.».

1.326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'entrata.».

1.327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri,

agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera b).

1.330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri,

agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera a).

1.331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera b dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrono i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «Sono» con le seguenti «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti,».

1.335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis»
alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti:
«di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis»».*

1.336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

1.337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'Italia».

1.338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, sopprimerlo.

1.339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

1.340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

1.341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "f1;«da guerra", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare".

1.342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera,» *inserire il seguente periodo:* «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

1.346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» *aggiungere il seguente periodo:* «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

1.347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.

1.348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 900.000.».

1.350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo sostituire le parole:
«da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 600.000.».

1.351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
«può limitare o vietare», con «limita e vieta».

1.353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

1.354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «limitatamente», con: «avuto riguardo.».

1.355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «concretizzano», con: «avverano».

1.356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel mare territoriale», aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

1.357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dell'interno», aggiungere «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «vietare», aggiungere «l'ingresso»,».

1.359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «vietare», aggiungere «l'entrata»,».

1.360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a

sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi al-

la gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

1.362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

1.363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.».

1.364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole "redditali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«e) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: «ai commi 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-*bis*».

7) al comma 3-*sexies* le parole: «commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-*bis*».

1.367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere e) e d) e conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1 al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma *3-bis*, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g)* eh del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5 il comma *3-ter* è soppresso.

6 al comma *3-quater* le parole: «ai commi *3-bis* e *3-ter*», *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma *3-bis*.».

7) al comma *3-sexies* le parole: «commi 3, *3-bis* e *3-ter*», *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 3e *3-bis*.».

1.375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), al capoverso comma 3, sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

1.379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), la parola: «Lo», è sostituita dalle seguenti: «Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

1.380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

1.381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «grave» con «straordinaria».

1.383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «grave» con «inconsueta e singolare».

1.384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «grave» con «contingente ed eccezionale».

1.385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole da: «le parole» a «soppresse.».

1.386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole da: «, la parola» a «grave».

1.387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

1.388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con «attuale e straordinaria».

1.389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) il comma 1-bis è soppresso».

1.390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole "tali ipotesi" aggiungere "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

1.391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

1.392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso «comma 1.2.», primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e, numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il secondo periodo.

1.395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il primo periodo.

1.396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale», aggiungere «ed esibizione della

certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale», aggiungere «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1», aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1», aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo». inserire le seguenti: «e reale».

1.401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» sostituire le parole: «della valutazione» con le seguenti «dell'accertamento».

1.403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

1.404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

1.405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).».

1.406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

1.408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

1.409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «soggiorno»; aggiungere le seguenti: «legale».

1.410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «sociale» aggiungere«, culturale, lavorativo e linguistico».

1.411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e, numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «effettivo» aggiungere le seguenti: «e legale».

1.412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con le seguenti «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e, numero 1, capoverso «1.1.» sostituire le parole: «fondati motivi di» con le seguenti «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

1.414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o degradanti».

1.415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e, numero 1, capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «inumani o».

1.416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1 sopprimere le parole: «della natura e».

1.417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti».

1.420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a «con il suo Paese d'origine».

1.421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), al numero 3, sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con

«condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), al numero 3, sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «comprovate gravi ragioni di salute».

1.423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.

1.424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d),»aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

1.426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera b).

1.427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera a).

1.428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b, capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a, b) e b-bis)».

1.440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b, capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a, b) e b-bis)».

1.442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «Sono» con le seguenti «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti,».

1.444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis»
alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti:
«di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».*

1.445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera
f), sopprimere le parole: «di tipo»;*

*al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f)» aggiun-
gere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'a-
deguate conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livell
B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER)».*

1.446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sopprimere la parola: «sportiva» con le seguenti «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b, capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità».inserire la seguente: «naturali».

1.449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

1.450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera g).

1.451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera f).

1.452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

1.453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera d).

1.454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera c).

1.455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'Italia».

1.456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, lettera a) sostituire "diciotto" con "ventuno";
 - 2) al comma 1 sono sopresse le lettere c) e d);
 - 3) al comma 1-bis, sostituire le parole "lettere b), c) e d)," con "lettera b)";
 - 4) al comma 1-ter le parole "ed)" sono sopresse».
-

1.458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"».

1.459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*). All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura».;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) all'articolo 12:

1) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

«9opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 10.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, sopprimerlo.

1.461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

1.462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

1.463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

1.464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

3) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde

del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione.";

4) dopo l'articolo 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'articolo 1100 del codice della navigazione"».

1.465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14

ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini

di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera», inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare».

1.469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo», aggiungere il seguente periodo: «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso».

1.470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini

di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 900.000.».

1.473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2 ,terzo periodo sostituire le parole:
«da euro 10.000 ad euro 50.000.» *con* «da euro 200.000 ad euro 600.000».

1.474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare» con «limita e vieta».

1.476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.».

1.477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «limitatamente» con «avuto riguardo».

1.478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «concretizzano» con «avverano».

1.479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

1.480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo le parole: «Il Ministro dell'interno» aggiungere «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere: «l'ingresso,».

1.482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere: «l'entrata,».

1.483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

1.485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14

ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

1.486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.».

1.487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: "reddituiali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)"».

1.488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«g) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti com-
mi:

«9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la letterad) con la seguente:

«f) All'articolo 12 dopo il comma *9-bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«*9-bis.1.* Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare,

senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma 3-ter è soppresso.

6) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis. ».

7) al comma 3-sexies le parole: «commi 3, 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis. ».

1.491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere c) e d) e Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: «ai commi 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-*bis*.».

7) al comma 3-*sexies* le parole: «commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3e 3-*bis*».

1.498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), al capoverso comma 3 sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

1.502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g) la parola: «Lo» è sostituita dalle seguenti: «Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo,».

1.503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

1.504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

1.505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «straordinaria».

1.506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «inconsueta e singolare».

1.507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «contingente ed eccezionale».

1.508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «, le parole» a «soppresse.».

1.509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «, la parola» a «grave».

1.510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

1.511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con «attuale e straordinaria».

1.512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 1-bis è soppresso».

1.513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

1.514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

1.515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso comma 1.2., primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il secondo periodo.

1.518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il primo periodo.

1.519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 82 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

1.524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 sostituire le parole: «della valutazione» con le seguenti «dell'accertamento».

1.526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

1.527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

1.528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

1.531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

1.532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14

ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «soggiorno» aggiungere «legale».

1.533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «sociale» aggiungere le seguenti: «, culturale, lavorativo e linguistico».

1.534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «effettivo» aggiungere le seguenti: «e legale».

1.535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con le seguenti «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sostituire le parole: «fondati motivi di» con le seguenti «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

1.537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «o degradanti».

1.538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «inumani o».

1.539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «della natura e».

1.540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti».

1.543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a «con il suo Paese d'origine».

1.544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini

di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «comprovate gravi ragioni di salute».

1.546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2).

1.547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, letterad), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.»), sopprimere la lettera: h-bis).

1.549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.»,sopprimere la lettera b).

1.550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.»,sopprimere la lettera a).

1.551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, letterab), capoverso comma 1-bis, lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1.552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).

1.553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, letterab), capoverso comma 1-bis, lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua

italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b, capoverso comma 1-bis, lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).

1.557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis).».

1.559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis».

1.561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis».

1.562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14

ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», alinea, sostituire la parola: «Sono» con le parole: «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti,».

1.567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo»;

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f)» aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «I-bis», lettera e), sopprimere la parola: «sportiva» con le seguenti «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso I-bis, lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14

ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

1.572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

1.573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera g).

1.574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera f).

1.575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»»,sopprimere la lettera e).

1.576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

1.577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera d).

1.578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'Italia».

1.579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*). Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio COVID-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il

porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, lettera a) sostituire: "diciotto" con "ventuno";
- 2) al comma 1 sono soppresse le lettere c) e d);
- 3) al comma 1-bis, sostituire le parole: "lettere b), c) e d)," con "lettera b)";
- 4) al comma 1-ter le parole: "e d)" sono soppresse».

1.581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al sog-

getto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«Comma 6-bis: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura».,:

1.582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di permesso di soggiorno, al fine di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 ed evitare quindi che enti locali e regioni sostengano gravosi costi in termini di assistenza, si applicano previo accertamento dell'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«Comma 6-bis: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura».,:

b) Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12.

1) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare,

senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

«*9opties.* Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso».

1.584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso».

1.585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente:

«Art. 109;-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione.«

2) dopo l'art. 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione».

1.586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso».

1.587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimerlo.

1.588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

1.589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

1.590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

1.591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera,» *inserire il seguente periodo:* «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

1.592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» *aggiungere il seguente periodo:* «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

1.593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può limitare o vietare», con «limita e vieta».

1.596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

1.597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «limitatamente», con «avuto riguardo».

1.598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «concretizzano», con «avverano».

1.599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dell'interno», aggiungere «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «vietare», aggiungere «l'ingresso,».

1.601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «vietare», aggiungere «l'entrata,».

1.602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla

gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-*ter*, comma 9-*bis*, le parole: "reddituiali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b" sono sostitute dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-*bis*);».

1.604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«e) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*».

1.606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g)tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h)sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3e 3-*bis*."».

1.614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), al capoverso comma 3, sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

1.618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g) la parola: «Lo» è sostituita dalle seguenti: «Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

1.619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

1.620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

1.621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con: «straordinaria».

1.622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con: «inconsueta e singolare».

1.623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con: «contingente ed eccezionale».

1.624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «, le parole» a: «soppresse,».

1.625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «, la parola» a: «grave».

1.626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

1.627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con: «attuale e straordinaria».

1.628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 1-*bis* è soppresso».

1.629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera *d-bis*), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere: "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

1.630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

1.631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso comma 1.2., primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il secondo periodo.

1.634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il primo periodo.

1.635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

1.640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 sostituire le parole: «della valutazione» con: «dell'accertamento».

1.642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

1.643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

1.644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

1.647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

1.648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «soggiorno» aggiungere: «legale».

1.649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «sociale» aggiungere: «, culturale, lavorativo e linguistico».

1.650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «effettivo» aggiungere: «e legale».

1.651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sostituire le parole: «fondati motivi di» con: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

1.653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «o degradanti».

1.654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «inumani o».

1.655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «della natura e».

1.656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti.».

1.659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

1.660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con: «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con: «comprovate gravi ragioni di salute».

1.662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2).

1.663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-octies. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.664

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

1.665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera b).

1.666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera a).

1.667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: « lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrono i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «Sono» con «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti»,».

1.683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.»alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera e), sopprimere la parola: «sportiva» con «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

1.688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

1.689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera g).

1.690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera f).

1.691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

1.692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera d).

1.693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera c).

1.694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'Italia».

1.695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, lettera *a*) sostituire: "diciotto" con: "ventuno;
 - 2) al comma 1 sono soppresse le lettere *c*) e *d*);
 - 3) al comma 1-*bis*, sostituire le parole: "lettere *b*), *c*) e *d*)," con: "lettera *b*)";
 - 4) al comma 1-*ter* le parole: "ed)" sono soppresse».
-

1.697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"».

1.698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove La capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) All'articolo 12:

1) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto".

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

"9-octies. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti «da euro 200.000 ad euro 900.000.».

1.700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti «da euro 200.000 ad euro 600.000.»

1.701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.»

1.702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti «e lo sbarco.»

1.703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

1.704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

1.705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare».

1.706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

1.709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), sopprimere le parole: «di tipo»;

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata

conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «comprovate gravi ragioni di salute».

1.711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, sopprimerlo.

1.712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

1.713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la presidenza del consiglio dei ministri si avvale del dispositivo integrato *Interministerale* per la sorveglianza marittima (*dism*), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le amministrazioni interessate».

1.714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

1.715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera», inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

1.716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo», aggiungere il seguente periodo: «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso.».

1.717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, letterae), sopprimere il numero 1)

1.718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, letterae), sopprimere il numero 1)

1.719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 900.000».

1.720

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 600.000».

1.721

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.722

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare» con «limita e vieta».

1.723

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

1.724

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «limitatamente» con «avuto riguardo».

1.725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti «e lo sbarco».

1.726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il ministro dell'interno» aggiungere «autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.727

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere «l'ingresso.».

1.728

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere «l'entrata,».

1.729

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza

di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero vendita, anche per parti separate. gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la letterad)

1.730

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e'acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero vendita, anche per parti separate. gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministra-

zioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione».

1.731

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.».

1.732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.».

1.733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole "reddituiali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)"».

1.734

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«e) all'articolo 12 dopo il comma 9 *bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1: qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza sar del paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2: l'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza sar di altri paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento ue n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3: della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4: tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5: dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6: il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto"».

1.735

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1 sostituire la letterad) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, le parole "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: "se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3e 3-*bis*".».

1.736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 dopo il comma 9 *bis* sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis.1: qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza sar del paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da'. 30.000 ad'. 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2: l'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza sar di altri paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento ue n. 604/2013, artt. 3 e 6. il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3: della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4: tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5: dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. in caso di mancato ritiro entro il *termine* di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6: il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto"».

1.737

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1 sopprimere le lettere c) e d) e conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.738

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.739

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

*Conseguentemente,
al comma 1, sopprimere la lettera h.*

1.740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

*Conseguentemente,
al comma 1, sopprimere la lettera g.*

1.741

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

*Conseguentemente,
al comma 1, sopprimere la lettera f).*

1.742

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, sopprimere la letterae).

1.743

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1 sopprimere la letterac)e sostituire la letterad)con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, le parole "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: "se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*".».

1.744

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,
al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,
al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.747

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,
al comma 1, lettera g) la parola: «lo» è sostituita dalle seguenti: «fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

1.748

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

1.749

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

1.750

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «straordinaria».

1.751

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «inconsueta e singolare».

1.752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «contingente ed eccezionale».

1.753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «, le parole» a «soppresse.».

1.754

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «,la parola» a «grave.».

1.755

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

1.756

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con «attuale e straordinaria».

1.757

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 1-bis è soppresso».

1.758

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel paese d'origine"».

1.759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

1.760

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), sopprimere il numero 01.

1.761

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2, capoverso comma 1.2., primo periodo, sostituire le parole:« i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.762

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il secondo periodo.

1.763

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il primo periodo.

1.764

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» *aggiungere* «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello a2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» *aggiungere* «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.767

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.768

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

1.769

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1, terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.770

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1 sostituire le parole: «della valutazione» con «dell'accertamento».

1.771

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

1.772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

1.773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «la valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.774

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «la valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.775

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

1.776

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

1.777

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «soggiorno» aggiungere «legale».

1.778

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «sociale» aggiungere «, culturale, lavorativo e linguistico».

1.779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «effettivo» aggiungere «e legale».

1.780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1 al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.lla propria vita privata e familiare,» con «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.781

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso 1.1 sostituire le parole: «fondati motivi di» con «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

1.782

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «o degradanti».

1.783

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «inumani o».

1.784

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «della natura e».

1.785

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso 1.1 al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.787

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti.».

1.788

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «non sono altresì ammessi» fino a «con il suo paese d'origine.».

1.789

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.790

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2)

1.791

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-opties. qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle nor-

me del presente testo unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. la violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza sar del paese. il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto"».

1.792

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b, capoverso comma i-bis, lettera c dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a, b e b-bis».

1.793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,
al comma 1, lettera b, capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera h-bis.

1.794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,
al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

1.795

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,
al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera a).

1.796

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b, capoverso comma 1-bis, letterah)dopo le parole: «comma 3» aggiungere «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.797

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, letterah)dopo le parole: «comma 3» aggiungere «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.798

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.799

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.801

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.802

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, letterae) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.803

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, letterae) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.804

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, letterad) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.805

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, letterad) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, letterac) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.807

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, letterab) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.808

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.809

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b) capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.810

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, alinea, sostituire la parola: «sono» con «non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti,».

1.811

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcqr)».

1.813

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, lettera e, sopprimere la parola: «sportiva» con «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.814

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, letterad), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.815

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

1.816

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), al capoverso comma i-bissopprimere la lettera f).

1.817

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bissopprimere la lettera h).

1.818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera g).

1.819

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera e).

1.820

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera e).

1.821

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bissopprimere la lettera d).

1.822

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'italia».

1.823

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,
al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis). dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis.

*(disposizioni urgenti in materia di contenimento del
contagio covid-19 connesso al fenomeno migratorio)*

1. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul *territorio nazionale*, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra ue che entrano senza regolare permesso nel *territorio italiano*, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal servizio sanitario regionale dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel *territorio nazionale* comunicano al ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto *territorialmente* più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, dopo la lettera g inserire la seguente:

«g-bis all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, lettera a sostituire "diciotto" con "ventuno";
 - 2) al comma 1 sono soppresse le lettere c) e d);
 - 3) al comma 1-bis, sostituire le parole "lettere b, c e d," con "lettera b";
 - 4) al comma 1-ter le parole "ed" sono soppresse;».
-

1.825

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, dopo la lettera b, inserire la seguente:

«b-bis). all'articolo 10 bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei centri di prima accoglienza o dei cpr fino ad un massimo di sei mesi. l'allontanamento volontario

dal centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"».

1.826

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*). all'articolo 10 *bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis*. il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei centri di prima accoglienza o dei cpr fino ad un massimo di sei mesi. l'allontanamento volontario dal centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) all'articolo 12:

1) dopo il comma 9 *bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"*9-bis.1*. qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza sar del paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. l'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza sar di altri paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento ue n. 604/2013, artt. 3 e 6. il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000

ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. in caso di mancato ritiro entro il *termine* di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto".

2) è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-*opties*. qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel *territorio* dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. la violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza sar del paese. il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto"».

1.827

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «concretizzano» con «avverano».

1.828

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera i), al capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa» .

1.829

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimerlo.

1.830

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

1.831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui concorrono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

1.832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

1.833

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. al r.d. 30 marzo 1942, n. 327 recante codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

5) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"art. 1099-bis.

(disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione.".

6) dopo l'art. 1100 del codice della navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"art. 1100-bis.

(resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

il comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione"».

1.834

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il ministro dell'interno promuove con i paesi *terzi* di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.835

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il ministro dell'interno promuove con i paesi *terzi* di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.836

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il ministro dell'interno promuove con i paesi *terzi* di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.837

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 900.000».

1.838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 600.000».

1.839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.840

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare» con «limita e vieta».

1.841

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

1.842

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «difendendone i confini».».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «limitatamente» con «avuto riguardo».

1.843

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «difendendone i confini».».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «concretizzano» con «avverano».

1.844

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti «e lo sbarco».

1.845

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il ministro dell'interno» aggiungere «autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordina-

mento di cui al commal-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.846

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere «l'ingresso.».

1.847

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere «l'entrata.».

1.848

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera», inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare.».

1.849

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo», aggiungere il seguente periodo: «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso.».

1.850

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è ac-

quisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.851

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministra-

zioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione».

1.852

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali».

1.853

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. ».

1.854

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, sostituire la lettera g con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole "redditali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a, b e b-bis"».

1.855

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«i) all'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.856

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«h) all'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.857

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro";

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta

condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-ter è soppresso;

6) al comma 3-quater le parole: "ai commi 3-bis e 3-ter", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-bis.";

7) al comma 3-sexies le parole: "commi 3, 3-bis e 3-ter", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-bis."».

1.858

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere e) e d) e conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.859

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.860

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, sopprimere la letterah).

1.861

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.862

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, sopprimere la letteraf).

1.863

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.864

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro";

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta

condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-*ter* è soppresso;

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*";

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*."».

1.865

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.866

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.867

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.868

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera i, al capoverso comma 3 sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa» .

1.869

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterag)la parola: «lo» è sostituita dalle seguenti: «fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

1.870

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

*Conseguentemente,
al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).*

1.871

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

*Conseguentemente,
al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).*

1.872

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

*Conseguentemente,
al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «straordinaria».*

1.873

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «inconsueta e singolare».

1.874

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con «contingente ed eccezionale».

1.875

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «,le parole» a «soppresse».

1.876

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,
al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «,la parola»
a «grave».

1.877

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine
le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le
seguenti: «occasionale e assolutamente».

1.878

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine
le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con «at-
tuale e straordinaria».

1.879

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine
le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3. il comma 1-bis è soppresso».

1.880

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae)sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel paese d'origine"».

1.881

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae)sopprimere il numero 3.

1.882

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.883

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.884

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.885

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2, capoverso comma 1.2., primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.886

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il secondo periodo.

1.887

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il primo periodo.

1.888

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della commissione *territoriale* per il riconoscimento della protezione internazionale» *aggiungere* «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.889

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2, al capoverso 1.2 dopo le parole: «previo parere della commissione *territoriale* per il riconoscimento della protezione internazionale» *aggiungere* «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello a2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.890

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.891

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 2), al capoverso 1.2 dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.892

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

1.893

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.894

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 sostituire le parole: «della valutazione» con: «dell'accertamento».

1.895

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

1.896

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

1.897

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «la valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.898

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1, quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «la valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello a2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.899

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

1.900

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

1.901

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «soggiorno» aggiungere «legale».

1.902

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «sociale» aggiungere «, culturale, lavorativo e linguistico».

1.903

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso comma 1.1 dopo la parola: «effettivo» aggiungere «e legale».

1.904

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1 al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.905

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sostituire le parole: «fondati motivi di» con: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

1.906

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «o degradanti».

1.907

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «inumani o».

1.908

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), numero 1, capoverso 1.1 sopprimere le parole: «della natura e».

1.909

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.910

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1.1 al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.911

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti.».

1.912

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

1.913

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.914

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterae), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con «comprovate gravi ragioni di salute».

1.915

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, letterad)sopprimere il numero 2)

1.916

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.917

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

1.918

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera b).

1.919

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera a).

1.920

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.921

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.922

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua ita-

liana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.923

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.924

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.925

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.926

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.927

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.928

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.929

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere: «ove ricorrono i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.930

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.931

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.932

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.933

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.934

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.935

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», alinea, sostituire la parola: «Sono» con: «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti.».

1.936

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.937

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), sopprimere le parole: «di tipo». VINCI, IEZZI, BORDONALI, FOGLIANI, INVERNIZZI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, ZIELLO

al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.938

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera e), sopprimere la parola: «sportiva» con: «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.939

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.940

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

1.941

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera h).

1.942

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,
al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la
letterag).

1.943

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine
le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma
1-bis.»sopprimere la lettera f).

1.944

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine
le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma
1-bis.»sopprimere la lettera e).

1.945

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine
le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera d).

1.946

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera c).

1.947

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'Italia».

1.948

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis). dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35 bis.

(disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul *territorio* nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità *extra ue* che entrano senza regolare permesso nel *territorio* italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal servizio sanitario regionale dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel *territorio* nazionale comunicano al ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto *territorialmente* più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.949

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «difendendone i confini».».

Conseguentemente,

al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, lettera a) sostituire "diciotto" con "ventuno";
 - 2) al comma 1 sono soppresse le lettere c) ed);
 - 3) al comma 1-bis, sostituire le parole "lettere b), c) ed)," con "lettera b)"*fl*;»;
 - 4) al comma 1-ter le parole "ed)" sono soppresse;».
-

1.950

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"».

1.951

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) all'articolo 12:

1) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il *transponder* e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da'. 30.000 ad'. 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto";

2) è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.952

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera g inserire la seguente:

«g-bis all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, lettera a sostituire "diciotto" con "ventuno";
- 2) al comma 1 sono sopprese le lettere c) e d);
- 3) al comma 1-bis, sostituire le parole "lettere b, c e d," con "lettera b";
- 4) al comma 1-ter le parole "ed" sono sopprese».

1.953

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.954

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.955

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.956

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.957

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.958

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.960

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

1.959

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

1.961

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le lettere e) e d).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.962

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.963

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la letterag).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.964

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la letteraf).

1.965

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letteraf)sopprimere il numero 2).

1.966

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letteraf)sopprimere il numero 1).

1.967

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterae)sopprimere il numero 3.

1.968

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterad)sopprimere il numero 2)

1.969

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la letterag)con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole "reddituiali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b" sono sostitute dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)"».

1.970

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la letterad)con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, le parole "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto."

4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: "se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se

i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.971

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 dopo il comma 9 *bis* sono aggiunti i seguenti commi:

9-*bis*.1. qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza sar del paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. l'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza sar di altri paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento ue n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il *termine* di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.972

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterae) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 1-bis è soppresso».

1.973

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterae) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel paese d'origine"».

1.974

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.975

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.976

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.977

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.978

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.979

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.980

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.981

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.982

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.983

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.984

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.985

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.986

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.987

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.988

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.989

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.990

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.2

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.» Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; in particolare si abolisce la disposizione che prevede la possibilità per la questura di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le commissioni territoriali, pur non ravvisando gli estremi per la protezione internazionale, rilevino «gravi motivi di carattere umanitario» a carico del richiedente asilo.

1.991

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.992

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.993

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.994

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.995

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le seguenti: «dell'italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.996

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le
seguenti: «dell'italia».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri
confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'o-
biettivo di limitarne l'indipendenza».

1.997

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le
seguenti: «dell'Italia».*

1.998

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dello Stato italiano» con le
seguenti: «dell'Italia».*

1.999

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 5-bis, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

1. La Questura può autorizzare la permanenza del migrante e il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo di tempo determinato della durata massima di 9 mesi, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico, a fronte di contestuale stipula di contratto di lavoro stagionale in agricoltura.

2. L'autorizzazione alla permanenza è revocata quando vengono a cessare i motivi che ne hanno giustificato il rilascio o per attività del migrante incompatibili con la permanenza in Italia.

3. Alla naturale scadenza del permesso di soggiorno il migrante avrà l'obbligo di rientro nel proprio Paese, ove non in possesso di altro titolo di permanenza all'interno dello Stato. Il successivo reingresso stagionale è autorizzato, ove ne ricorrano i requisiti, attraverso rilascio di nulla osta al reingresso per la durata concordata dall'attività di lavoro stagionale in agricoltura.

4. Gli ingressi in tal senso riservati non sono computati all'interno delle quote d'ingresso riservate ai flussi annualmente predisposti».

1.1000

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1002

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1003

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1004

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1005

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.3

VITALI, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1006

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1007

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», alinea, sostituire la parola: «Sono» con: «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti,».

1.1009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «sono» con le seguenti «non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1010

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «Sono» con le seguenti: «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti»,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1011

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti»,».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1012

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», alinea, sostituire la parola: «Sono» con le seguenti: «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti»,».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1013

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti,».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1014

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», alinea, sostituire la parola: «sono» con le seguenti «non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», alinea, sostituire la parola: «Sono» con le seguenti: «Non sono» e sopprimere le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti, ».

1.1016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1017

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti:

«e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1018

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti:

«e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1019

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1020

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti:

«e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1021

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello 81 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1024

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis» dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1025

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1026

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1027

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1028

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1031

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.» alinea dopo le parole: «ove ne ricorrano i requisiti» aggiungere: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1032

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sopprimere le lettere a), b), c), d), f), g), e h).

1.1033

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1034

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1035

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1038

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1040

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera a).

1.1039

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera a).

1.1041

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1042

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1045

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1046

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1047

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1048

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera a) dopo le parole: «n. 251» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1049

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1052

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1053

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1054

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1055

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera b).

1.1056

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera b).

1.1057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1059

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1060

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1061

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1062

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1063

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

1.1064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera b), dopo le parole: «per calamità» inserire la seguente: «naturali».

1.1065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1066

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1067

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1068

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al

livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1069

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al

livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1070

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera b) dopo le parole: «20-bis» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello 81 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1073

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1074

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1075

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1076

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1077

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis», sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera c).

1.1080

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera c).

1.1081

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1082

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1083

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER)».

1.1084

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394,», aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1087

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1088

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1089

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1090

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1091

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1094

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1095

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1096

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera c) dopo le parole: «31 agosto 1999, n. 394» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1097

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1098

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera d).

1.1103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera d).

1.1105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.1112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera d), sostituire le parole: «precedentemente in possesso» con le seguenti: «già titolare».

1.1113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al li-

vello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non in-

feriore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera d) dopo le parole: «richiesta di asilo» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera e)».

1.1136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera e).

1.1137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sopprimere la parola: «sportiva» con le seguenti «agonistico-professionale di tipo sportivo».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sopprimere la parola: «sportiva» con le seguenti «agonistico-professionale di tipo sportivo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sostituire la parola: «sportiva» con le seguenti: «agonistico-professionale di tipo sportivo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sostituire la parola: «sportiva» con le seguenti: «agonistico-professionale di tipo sportivo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sostituire la parola: «sportiva» con le seguenti: «agonistico-professionale di tipo sportivo».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sostituire la parola: «sportiva» con le seguenti «agonistico-professionale di tipo sportivo».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sostituire la parola: «sportiva» con le seguenti: «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.1144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera e), sostituire la parola: «sportiva» con le seguenti: «agonistico-professionale di tipo sportivo».

1.1145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a, b e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera e) dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1161

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), capoverso "comma 1-bis", lettera e) aggiungere in fine, le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).»

1.1162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera f).

1.1169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera f).

1.1170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livell bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f)» aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livell Bl del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f)» aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», letteraf)» aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», lettera f), sopprimere le parole: «di tipo».

1.1178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, 51 provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera f) dopo le parole: «lettere m), n) ed o)» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.» sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b, al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera g).

1.1192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera g).

1.1193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2», aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera g) dopo le parole: «all'articolo 5, comma 2» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b, al capoverso «comma 1-bis» sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera h).

1.1223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-bis.»sopprimere la lettera h).

1.1225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello bl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al

livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b, capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello 81 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a, b e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h), dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», lettera h) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

1.1241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

1.1247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis.», sopprimere la lettera h-bis).

1.1249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*): All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"Comma 6-*bis*: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*): All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura."».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*). all'articolo 10 *bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei centri di prima accoglienza o dei cpr fino ad un massimo di sei mesi. l'allontanamento volontario dal centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*). All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello

ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura."».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volonta-

rio dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"».

1.1256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 10 bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"».

1.1257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«Comma 6-bis: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura».

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) all'articolo 12:

1) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

«9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 10.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.1258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis): All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura."»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) All'articolo 12.

1) *dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:*

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

«9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*). All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d*) All'articolo 12:

1) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.";

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

"9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volonta-

rio dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) all'articolo 12:

1) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto";

2) è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-*opties*. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il

natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.1261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) All'articolo 10-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) All'articolo 12:

1) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto".

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

"9-octies. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All'articolo 10 bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) sostituire la lettera d con la seguente:

«d) All'articolo 12:

1 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1: Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2: L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3: Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4: Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5: Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6: Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto".

2) È aggiunto in fine il seguente comma:

"9-*opties*: Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

1.1263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d*) all'articolo 12:

1) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il *transponder* e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto";

2) è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-octies. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). all'articolo 10 bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei centri di prima accoglienza o dei cpr fino ad un massimo di sei mesi. l'allontanamento volontario dal centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura"»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* all'articolo 12:

1) dopo il comma *9-bis* sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza sar del paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da'. 30.000 ad'. 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza sar di altri paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento ue n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il *termine* di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto.

2) è aggiunto in fine il seguente comma:

9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza sar del paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d) e conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.1269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguarda-

no l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: «ai commi 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-*bis*».

7) al comma 3-*sexies* le parole: «commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-*bis*».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera e, sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma *3-bis*, è sostituito dal seguente:

«Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma *3-ter* è soppresso.

6) al comma *3-quater* le parole: «ai commi *3-bis* e *3-ter*», sono sostituite dalle seguenti: «al comma *3-bis*.».

7) al comma *3-sexies* le parole: «commi 3, *3-bis* e *3-ter*», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3e *3-bis*.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro";

3) al comma 3, dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti lettere:

"*f)* sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguarda-

no l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.";

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-*ter* è soppresso;

6) al comma 3-*quater* le parole "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*.";

7) al comma 3-*sexies* le parole "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*."».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro";

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguarda-

no l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-*ter* è soppresso;

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*";

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*.».

1.1273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro";

3) al comma 3, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti lettere:

"*f*) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.";

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-*ter* è soppresso;

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*";

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "«commi 3 e 3-*bis*."».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro";

3) al comma 3, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti:

f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-*ter* è soppresso;

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*.";

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3e 3-*bis*."».

1.1276

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le lettere e) e d) e conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le lettere e) e d) e conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.1279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le lettere e) e d) c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.4

VITALI, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazio-

ni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero vendita, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

1.5

VITALI, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.6

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

Conseguentemente sopprimere il comma 2

1.1280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«g) All'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I*. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«g) all'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.1282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«g) All'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«f) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«f) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«f) all'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.1286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«e) All'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«e) all'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«e) all'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il *trasponder* e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) *eh*) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma 3-ter è soppresso.

6) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 3-bis. ».

7) al comma 3-sexies le parole: «commi 3, 3-bis e 3-ter», *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 3e 3-bis.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «da cinque a dieci anni».

2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) eh) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: «ai commi 3-*bis* e 3-*ter*», *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 3-*bis*».

7) al comma 3-*sexies* le parole: «commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*», *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 3e 3-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il

rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro";

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.";

4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-ter è soppresso;

6) al comma 3-quater le parole "ai commi 3-bis e 3-ter", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-bis.";

7) al comma 3-sexies le parole "commi 3, 3-bis e 3-ter", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-bis.".

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*."».

1.1292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro";

3) al comma 3, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti lettere:

f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto".

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-*ter* è soppresso;

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*.";

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3e 3-*bis*."».

1.1294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3.bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-ter è soppresso.

6) al comma 3-quater le parole "ai commi 3-bis e 3-ter", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-bis".

7) al comma 3-sexies le parole: "commi 3, 3-bis e 3-ter", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-bis. ".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

2) al comma 3, le parole: "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro.";

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

"f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.".

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo";

5) il comma 3-*ter* è soppresso;

6) al comma 3-*quater* le parole: "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*.";

7) al comma 3-*sexies* le parole: "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-*bis*".».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento,

il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, artt. 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"9-*bis*.1: Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2: L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3: Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4: Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5: Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6: li domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.1298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12 dopo il comma *9-bis* sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il *trasponder* e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del registro nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 12 dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti com-
mi:

"9-bis.1: Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-bis.2: L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-bis.3: Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-bis.4: Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-bis.5: Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-bis.6: Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.7

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'art. 12, sostituire il comma 6-ter con il seguente: "La nave oggetto di confisca viene immediatamente affondata";

Conseguentemente sopprimere il comma 6-quater.»

1.8

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'art. 12, sostituire il comma 6-ter con il seguente: "La nave oggetto di confisca viene affondata entro 15 giorni dal provvedimento del prefetto".

Conseguentemente: sopprimere il comma 6-quater.»

1.1300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"g-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il

natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"«.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-opties: Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da e 80.000 ad e110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto."».

1.1303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-octies. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14 - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma:

"9-octies. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - I. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:

"9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto"».

1.1306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:

«9-octies. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1314

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «11 disposizioni urgenti in materia di ii con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01)

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

1.1320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.9

VITALI, CALIENDO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.1322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.1321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 01).

1.1324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.1334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.1333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.1336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.1337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

1.1342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», primo periodo, sostituire la parola: «ammessi» con la seguente: «consentiti».

1.1344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sostituire le parole: «fondati motivi di» con le seguenti: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sostituire le parole: «fondati motivi di» con le seguenti: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1.» sostituire le parole: «fondati motivi di» con le seguenti «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sostituire le parole: «fondati motivi di» con le seguenti: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sostituire le parole: «fondati motivi di» con le seguenti: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

1.1349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sostituire le parole: «fondati motivi di» con: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sostituire le parole: «fondati motivi di» con: «accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per».

1.1351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o a trattamenti inumani o degradanti.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole:
«o a trattamenti inumani o degradanti.».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole:
«o a trattamenti inumani o degradanti.».*

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole:
«o a trattamenti inumani o degradanti.».*

1.1355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole:
«o a trattamenti inumani o degradanti.».*

1.1357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole:
«o a trattamenti inumani o degradanti.».*

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

1.1358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«inumani o».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

*«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

1.1359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«inumani o».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «inumani o».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole: «inumani o».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«inumani o».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri
confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'o-
biettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«inumani o».*

1.1364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«inumani o».*

1.1365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«o degradanti».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole: «o degradanti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1.» sopprimere le parole: «o degradanti».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole: «o degradanti».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole: «o degradanti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole: «o degradanti».

1.1371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole: «o degradanti».

1.1372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.»

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.1378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1.1.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

1.1380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

1.1381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e, numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterae), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

1.1386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire le parole: «Nella valutazione di tali motivi» con le seguenti: «Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo».

1.1388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il

rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

1.1394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ovunque ricorra, sostituire le parole: «si tiene conto» con le seguenti: «si considera».

1.1395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e, numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, letterae), numero 1, capoverso «comma 1.1.», secondo periodo, sostituire la parola: «sistematiche» con la seguente: «ricorrenti».

1.1401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo paese d'origine.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «non sono altresì ammessi» fino a «con il suo paese d'origine.».

1.1407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1 al capoverso «1.1.» sopprimere le parole da: «Non sono altresì ammessi» fino a: «con il suo Paese d'origine.».

1.1408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con le seguenti: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con le seguenti: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con le seguenti: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con le seguenti: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con le seguenti: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.1413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» al terzo periodo sostituire le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,» con: «l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari».

1.1415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.1421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» al terzo periodo sopprimere le parole: «privata e».

1.1422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e, numero 1, capoverso «comma 1.1», terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.1427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», terzo periodo dopo le parole: «ordine e sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato previste dal presente testo unico».

1.1429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» sostituire le parole: «della valutazione» con le seguenti: «dell'accertamento».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» sostituire le parole: «della valutazione» con le seguenti: «dell'accertamento».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» sostituire le parole: «della valutazione» con le seguenti: «dell'accertamento».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» sostituire le parole: «della valutazione» con le seguenti: «dell'accertamento».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il

rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» sostituire le parole: «della valutazione» con le seguenti: «dell'accertamento».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» sostituire le parole: «della valutazione» con le seguenti: «dell'accertamento».

1.1435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» sostituire le parole: «della valutazione» con: «dell'accertamento».

1.1436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«della natura e».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«della natura e».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«della natura e».*

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «11 disposizioni urgenti in materia di 11 con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«della natura e».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«della natura e».*

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«della natura e».*

1.1441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e, numero 1, capoverso «1.1» sopprimere le parole:
«della natura e».*

1.1443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo,
dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo,
dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

1.1448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1.», ultimo periodo, dopo le parole: «del suo effettivo» inserire le seguenti: «e reale».

1.1450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «effettivo» aggiungere le seguenti: «e legale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «effettivo» aggiungere le seguenti: «e legale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «effettivo» aggiungere le seguenti: «e legale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «effettivo» aggiungere le seguenti: «e legale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «effettivo» aggiungere le seguenti: «e legale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «effettivo» aggiungere le seguenti: «e legale».

1.1456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «effettivo» aggiungere: «e legale».

1.1457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «sociale» aggiungere le seguenti: «, culturale, lavorativo e linguistico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «sociale» aggiungere le seguenti: «, culturale, lavorativo e linguistico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «sociale» aggiungere le seguenti: «, culturale, lavorativo e linguistico».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «sociale» aggiungere le seguenti: «, culturale, lavorativo e linguistico».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «sociale» aggiungere le seguenti: «, culturale, lavorativo e linguistico».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «sociale» aggiungere le seguenti: «, culturale, lavorativo e linguistico».

1.1462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «sociale» aggiungere le seguenti: «, culturale, lavorativo e linguistico».

1.1464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «soggiorno» aggiungere le seguenti: «legale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «soggiorno» aggiungere le seguenti: «legale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola: «soggiorno» aggiungere le seguenti: «legale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola:
«soggiorno» aggiungere le seguenti: «legale».*

1.1467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola:
«soggiorno» aggiungere le seguenti: «legale».*

1.1469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola:
«soggiorno» aggiungere: «legale».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1» dopo la parola:
«soggiorno» aggiungere la seguente: «legale».*

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «la valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «la valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.1477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia

e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «la valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello a2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, lad-

dove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della

Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.1482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «la valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello a2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer), di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori».

1.1484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso «comma 1.1», quarto periodo dopo le parole: «paese d'origine» aggiungere le seguenti: «La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2 »sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il primo periodo.

1.1490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il primo periodo.

1.1492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso «comma 1.2.», primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso «comma 1.2.», primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso «comma 1.2.», primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso «comma 1.2.», primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso «comma 1.2», primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso «comma 1.2.», primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.1497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, capoverso «comma 1.2.», primo periodo, sostituire le parole: «i requisiti» con le seguenti: «le condizioni».

1.1499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e, numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.1505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza

della lingua italiana, non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) ».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.1512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), al capoverso «1.2» dopo le parole: «i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1» aggiungere le seguenti: «e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e, numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il secondo periodo.

1.1519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» sopprimere il secondo periodo.

1.1520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «pre-
vio parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezio-
ne internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certifica-
zione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza
della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per interventi».

1.1522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «pre-
vio parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezio-
ne internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certifica-
zione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza
della lingua italiana, non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».*

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

1.1523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «pre-
vio parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezio-
ne internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certifica-
zione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza*

della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza

della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.1525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezio-

ne internazionale» *aggiungere le seguenti*: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» *aggiungere le seguenti*: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello a2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti*: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» *aggiungere le seguenti*: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il

rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello a2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

1.1533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «1.2» dopo le parole: «previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello a2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (qcer)».

1.1534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3.

1.1540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 1-*bis* è soppresso».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 1-*bis* è soppresso.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) il comma 1-*bis* è soppresso.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3. Il comma 1-*bis* è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 1-*bis* è soppresso».*

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 1-bis è soppresso».

1.1546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere: "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere: "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «tali ipotesi» aggiungere le seguenti: «solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3. Al comma 2, lettera d-bis, al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere le seguenti: "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-*bis*), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere le seguenti: "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) al comma 2, lettera d-*bis*), al secondo periodo, dopo le parole: "tali ipotesi" aggiungere le seguenti: "solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine"».

1.1552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 3), sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie», con le seguenti: «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.1557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

1.1558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «comprovate gravi ragioni di salute».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «comprovate gravi ragioni di salute».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «11 disposizioni urgenti in materia di 11 con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 3), sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie», con le seguenti: «comprovate gravi ragioni di salute».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «comprovate gravi ragioni di salute».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «comprovate gravi ragioni di salute».

1.1562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con le seguenti: «comprovate gravi ragioni di salute».

1.1564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) al numero 3 sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con: «condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 3) sostituire le parole: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» con: «comprovate gravi ragioni di salute».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la letterac)e sostituire la letterad)con la seguente:

«d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, le parole "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2) Al comma 3, le parole "da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro".

3) Al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto."

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: "se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) eh) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo".

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole "ai commi 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

7) al comma 3-*sexies* le parole "commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3e 3-*bis*".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1572

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 1).

1.1580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

1.1585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «occasionale e assolutamente».

1.1587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «attuale e straordinaria».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «attuale e straordinaria».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «attuale e straordinaria».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «attuale e straordinaria».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «attuale e straordinaria».

1.1592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1, sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «attuale e straordinaria».

1.1593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 1 sostituire la parola: «grave» con: «attuale e straordinaria».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

1.1600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «, le parole»
a: «soppresse,».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «, le parole»
a «soppresse,».*

1.1602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «, le parole»
a: «soppresse,».*

1.1603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «le parole»
a «soppresse».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «le parole»
a «soppresse».*

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «le parole»
a «soppresse».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «le parole»
a «soppresse».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguito:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri
confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'o-
biettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «la parola»
a: «grave».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «la parola»
a «grave».*

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgen-
ti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favo-
rire l'».*

1.1609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «la parola»
a «grave».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguen-
te:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «la parola»
a: «grave».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «la parola»
a: «grave».*

1.1611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole da: «la parola»
a «grave».*

1.1613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con:
«straordinaria».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con:
«straordinaria».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «straordinaria».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «straordinaria».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «straordinaria».

1.1618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «inconsueta e singolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «inconsueta e singolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «inconsueta e singolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «inconsueta e singolare».

1.1622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «contingente ed eccezionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «contingente ed eccezionale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «contingente ed eccezionale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le seguenti: «contingente ed eccezionale».

1.1626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con le parole: «inconsueta e singolare».

1.1627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con la seguente: «straordinaria».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con la seguente: «straordinaria».

1.1629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con la seguente: «contingente ed eccezionale».

1.1630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con: «inconsueta e singolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con: «inconsueta e singolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con: «contingente ed eccezionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «grave» con: «contingente ed eccezionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1641

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.1640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.1639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.1642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: "redditali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: "redditali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis);"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: "redditali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)";».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole "redditali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)";».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: «reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b » sono sostitute dalle seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis);».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole: "reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b" sono sostitute dalle seguenti: "di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)"».

1.1648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: «Lo» con le seguenti: «Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: «Lo» con le seguenti: «Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

1.1650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: «lo» con le seguenti: «fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

1.1651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g) la parola: «lo» è sostituita dalle seguenti: «fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g) la parola: «Lo» è sostituita dalle seguenti: «Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g) la parola: «lo» è sostituita dalle seguenti: «fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g) la parola: «lo» è sostituita dalle seguenti: «fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) sostituire: "diciotto" con: "ventuno";

b) al comma 1 sono soppresse le lettere c) e d);

c) al comma 1-bis, sostituire le parole: "lettere b), c) e d)," con le seguenti: "lettera b)";

d) al comma 1-ter le parole: "e d)" sono soppresse».

1.1656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, lettera a) sostituire: "diciotto" con: "ventuno";

2) Al comma 1 sono soppresse le lettere c) ed);

3) Al comma 1-bis, sostituire le parole: "lettere b), c) e d)," con "lettera b)";

4) Al comma 1-ter le parole: "ed)" sono soppresse;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, lettera a) sostituire "diciotto" con "ventuno";
- 2) al comma 1 sono soppresse le lettere c) e d);
- 3) al comma 1-bis, sostituire le parole: "lettere b), c) e d)," con "lettera b)";
- 4) al comma 1-ter le parole: "e d)" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, lettera a) sostituire «diciotto» con le seguenti «ventuno».;
- 2) Al comma 1 sono soppresse le lettere c) ed);
- 3) Al comma 1-bis, sostituire le parole: «lettere b), c) ed),» con le seguenti «lettera b)».;
- 4) Al comma 1-ter le parole: «ed)» sono soppresse;».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, lettera a) sostituire "diciotto" con le seguenti "ventuno"2.;
- 2) Al comma 1 sono soppresse le lettere c) e d);
- 3) Al comma 1-bis, sostituire le parole: "lettere b), c) ed)," con le seguenti "lettera b)".;
- 4) Al comma 1-ter le parole: "ed)" sono soppresse;».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.1664

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.1666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis): dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Articolo 35-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del
contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 DICEMBRE 2014, N. 190, n. 190."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis). Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del
contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 per tutti i cittadini di nazionalità

extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.1668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*): Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità

extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del
contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità *extra* UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*): dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del
contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il

porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis). dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il

numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

1.1672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.1677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.1678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera i), al capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera i), al capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera i), al capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera i), al capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera i), al capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera i), al capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

1.1684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera i), al capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «e consente lo svolgimento di attività lavorativa».

1.1685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis): dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis.

*(disposizioni urgenti in materia di contenimento del
contagio covid-19 connesso al fenomeno migratorio)*

1. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra ue che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal servizio sanitario regionale dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica

con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera», inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare».

1.1687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi del-

l'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al commal-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «Il Ministro dell'Interno» aggiungere le seguenti: «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «Il Ministro dell'Interno» aggiungere le seguenti: «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.1692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «Il Ministro dell'Interno» aggiungere le seguenti: «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».

1.1694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.».

1.1700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

1.1701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare»
con «limita e vieta».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare»
con le seguenti «limita e vieta».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agi oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare»
con le seguenti: «limita e vieta».*

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare»
con le seguenti: «limita e vieta».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguen-
te:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare»
con le seguenti: «limita e vieta».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «può limitare o vietare»
con le seguenti: «limita e vieta».*

1.1706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può limitare o vietare»
con le seguenti: «limita e vieta».*

1.1708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere: «l'in-
gresso,».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «vietare» aggiungere: «l'in-
gresso,».*

1.1710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le se-
guenti: «l'ingresso,».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'ingresso,».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'ingresso,».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'ingresso,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'ingresso,».

1.1715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'entrata,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'entrata,».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'entrata,».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'entrata,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere le seguenti: «l'entrata,».

1.1720

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «vietare» aggiungere: «l'entrata,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1721

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «vietare» aggiungere: «l'entrata,».

1.1722

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti «e lo sbarco».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1723

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1724

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il

rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1728

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

1.1727

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel mare territoriale» aggiungere le seguenti: «e lo sbarco».

1.1729

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1730

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1731

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1735

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.1734

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.1736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» aggiungere le seguenti parole: «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1737

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» aggiungere le seguenti: «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1738

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» *aggiungere le seguenti:* «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1739

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo», *aggiungere il seguente periodo:* «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» *aggiungere il seguente periodo:* «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1741

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo», *aggiungere il seguente periodo:* «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso».

1.1742

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» aggiungere il seguente periodo: «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1743

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo,» aggiungere il seguente periodo: «, ove le comunicazioni siano formalmente recepite dall'autorità nazionale al fine della eventuale successiva autorizzazione all'ingresso,».

1.1744

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera», inserire le seguenti: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera,» inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera,» inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1747

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera», inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1748

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera,» inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente

le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1749

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera,» inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1750

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON

Al comma 2, dopo le parole: «e allo Stato di bandiera», inserire il seguente periodo: «, responsabile in solido e tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso di non autorizzazione all'ingresso da parte dell'autorità nazionale ricevente le comunicazioni o nel caso l'autorità nazionale ricevente le

comunicazioni ravvisi la non conformità agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,».

1.1751

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d)

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui

al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1754

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è ac-

quisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1755

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1756

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richie-

sta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1758

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma

3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.1757

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.1759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A

seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1760

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata al-

l'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1761

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1762

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1763

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso e, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1764

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono

imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero vendita, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione».

1.1765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero vendita, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione».

1.1766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1767

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1768

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1769

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1770

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1771

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali».

1.1772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali

1.1773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1774

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore

e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1775

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1776

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1777

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.».

1.1778

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare».

1.1780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti «da euro 200.000 ad euro 900.000».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1781

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 900.000».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1782

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 900.000.»

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1784

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 900.000.»

1.1783

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 900.000.»

1.1785

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti «da euro 200.000 ad euro 600.000.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti «da euro 200.000 ad euro 600.000».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1787

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 600.000».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1788

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 600.000».

1.1789

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 600.000».

1.1790

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 900.000».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1791

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000.» con «da euro 200.000 ad euro 600.000».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1792

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 900.000».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da euro 10.000 ad euro 50.000» con le seguenti: «da euro 200.000 ad euro 600.000».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM, costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1795

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui concorrono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

1.1796

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità

esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1797

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministerale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1798

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministerale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di

cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1799

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato Interministerale per la Sorveglianza Marittima (DISM, costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

1.1801

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del Dispositivo Integrato interministerale per la Sorveglianza Marittima (DISM, costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui conocrorono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1802

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1803

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1804

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1805

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1807

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: «da guerra» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: «militare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1808

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

1.1809

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1100 del codice della navigazione le parole: "da guerra" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "militare"».

1.1810

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione".

2) dopo l'articolo 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'articolo 1100 del codice della navigazione"».

1.1811

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione".

2) dopo l'articolo 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione.".

2) dopo l'art. 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia).

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1813

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099» *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione.».

2) dopo l'art. 1100 del Codice della Navigazione,» *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia).

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1814

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente l'articolo:

'Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

1. Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione.'.

b) dopo l'art. 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente articolo:

'Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

1. Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1815

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

3) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione."

4) dopo l'art. 1100 del Codice della Navigazione, *aggiungere il seguente articolo:*

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione."».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1816

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. al r.d. 30 marzo 1942, n. 327 recante codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

3) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'art. 1099 del codice della navigazione".

4) dopo l'art. 1100 del codice della navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'art 1100 del codice della navigazione"».

1.1817

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1819

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1820

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1821

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il ministro dell'interno promuove con i paesi *terzi* di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.»

1.1822

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.»

1.1823

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.»

1.1825

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e tran-

sito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aeronavale nella zona marittima di ricerca e soccorso.»

1.1826

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1827

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1828

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1829

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

1.1830

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

1.1831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.1832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il ministro dell'interno promuove con i paesi *terzi* di origine e transito

di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.1833

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.»

1.1834

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1835

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e tran-

sito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

1.1836

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

1.1837

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

1.1838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

1.1839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

1.1840

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il ministro dell'interno promuove con i paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2040, Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza";

premesso che:

il provvedimento in discussione interviene sulle norme che regolano l'immigrazione, l'accoglienza e la cittadinanza;

considerato che:

il sistema di accoglienza è stato modificato dai cosiddetti "decreti sicurezza", su cui il decreto in conversione interviene in parte e senza stanziare risorse finanziarie aggiuntive;

sul tema della cittadinanza sembrano funzionare perfettamente vie preferenziali come quelle evidenziate dal cosiddetto "caso Suarez", che dimostra come in poco tempo si possa ottenere la cittadinanza;

oggi le banche dati italiane e internazionali si parlano costantemente e in poco tempo si può conoscere la posizione amministrativo-legale della persona che ha chiesto la cittadinanza;

il sistema di ingresso regolare in Italia è ormai quasi impossibile da quando fu approvata la legge Bossi-Fini sull'immigrazione;

impegna il Governo:

a superare la legge Bossi-Fini approvando un nuovo testo unico sull'immigrazione che preveda un sistema di certezza per l'ingresso regolare in Italia, che parta dal Paese di origine attraverso un sistema di collaborazione tra ambasciata, Ong e soprattutto partner locali;

a modificare i bandi di gara della gestione dell'accoglienza straordinaria, prevedendo e finanziando l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione sociale e lavorativa e un'assistenza adeguata che non sia solo vitto e alloggio;

ad approvare una riforma sulla cittadinanza che preveda per coloro che vivono in Italia da 5 anni, con residenza continuativa, la possibilità di presentare domanda per la cittadinanza con risposta in 12 mesi al massimo, applicando il principio del silenzio assenso;

a riconoscere la cittadinanza alle italiane e agli italiani con *background* migratorio, sulla base del principio: chi nasce e cresce in Italia è italiano;

a utilizzare i fondi previsti dal comma 767 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'integrazione dei migranti.

G1.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982;

devono essere puntuali e attente la raccolta di informazioni e le altre misure volte a individuare i minacce terroristiche alle frontiere esterne;

dal 2015 sul territorio europeo si è abbattuta una lunga ondata di attentati terroristici di matrice jihadista, che ha seguito l'invettiva dell'auto-proclamato Stato Islamico contro il mondo occidentale;

gli ultimi fatti di Vienna e Nizza ci dimostrano che il problema del terrorismo è lontano dall'essere sconfitto, e che la via dell'immigrazione clandestina può essere un veicolo per l'arrivo di fondamentalisti e di personalità che minano la sicurezza pubblica italiana ed europea;

il web e i *social network* continuano a fornire un terreno fertile per il propagarsi di messaggi estremisti che incitano alla vendetta contro l'Occidente e si registra la presenza di migliaia di simpatizzanti jihadisti all'interno del territorio europeo;

questi fattori, uniti all'annosa questione del ritorno dei *foreign fighters* con passaporto europeo che sfruttano le vie dell'immigrazione illegale e sono agevolati dalle porose frontiere balcaniche e dal caos del Mediterraneo allargato, rendono necessario il mantenimento di un alto livello di attenzione sulle dinamiche del terrorismo, prevenendo i danni di un attentato tramite l'implementazione di specifiche modalità operative e comportamentali all'interno di alcuni dei cosiddetti *soft target*;

impegna il governo:

allo scopo di stabilire misure di prevenzione e contrasto al terrorismo legato al fenomeno migratorio, a prevedere dei protocolli nazionali in grado di fornire una specifica formazione rivolta agli studenti e docenti, che permettano agli stessi di orientarsi ed agire in situazioni di emergenza, come un'azione terroristica, all'interno degli istituti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

G1.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento è volto a sopprimere la previsione del Testo unico immigrazione (articolo 11, comma 1-*ter*) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame;

il comma 1, lettera *d*) sopprime le disposizioni sulla sanzione pecuniaria a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019;

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare terri-

toriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale;

tali disposizioni non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre a carico del comandante, dell'armatore e del proprietario dell'imbarcazione, che effettui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello stato, una sanzione amministrativa in termini di multa, nonché la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

G1.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca un sostanziale rilassamento delle norme in tema di regolamentazione dell'immigrazione illegale ed è destinato a portare un eccezionale afflusso di cittadini stranieri che entreranno nel nostro Paese in modo illegale;

il provvedimento prevede il trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i centri di permanenza per il rimpatrio;

la capacità complessiva di accoglienza dei 10 centri di permanenza per il rimpatrio, presenti sul territorio nazionale, è pari a 1.425 posti;

il provvedimento ha introdotto nuovi criteri di contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e di adeguamento degli standard sanitari ed abitativi, che limitano la presenza massima ammessa in ciascun centro;

per assicurare l'effettiva e più efficace adozione dei provvedimenti di espulsione dello straniero è importante il lavoro svolto dai centri di rimpatrio;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un piano per ampliare il numero di centri di cui all'articolo 14, comma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da garantire l'esistenza di minimo un centro per il rimpatrio a livello regionale, in ciascuna provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.

G1.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento è volto ad introdurre misure urgenti inerenti la disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale e completare, così come misure di ordine pubblico;

il provvedimento, inoltre, incrementando all'articolo 1 il numero e la qualità dei permessi assicurati a chi giunge illegalmente in Italia, costituisce un evidente *pull factor* che incentiva l'immigrazione illegale e il *business* dei trafficanti di esseri umani e sta facendo tornare l'Italia, come accaduto negli anni 2006 e 2017, la porta d'ingresso privilegiata dall'immigrazione clandestina via mare e via terra;

stando agli ultimi dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi e, nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi prorogata fino al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno, nonché degli arrivi anche dalle rotte terrestri;

come rilevato da diversi rapporti di intelligence, vi è il gravissimo rischio di infiltrazioni terroristiche tra gli immigrati che giungono illegalmente in Italia;

in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione europea e nazionale, per contrastare il fenomeno terroristico, mette in campo una complessa attività informativa di prevenzione, volta a prevenire le minacce alle istituzioni democratiche;

il terrorismo di matrice islamica gode di finanziamenti che il più delle volte provengono dall'estero sotto forma di finanziamenti a organizzazioni religiose e di carattere sociale, per la costruzione di edifici di culto, attrezzature destinate a servizi religiosi o di assistenza sociale;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativa, volte a regolamentare i finanziamenti destinati ad enti, associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, prevedendo che questi soggetti possano ottenere finanziamenti solo da persone giuridiche e/o fisiche, residenti sul territorio nazionale.

G1.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca una significativa modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, principalmente all'articolo 1 con riguardo alla programmazione dei flussi migratori e all'articolo 3 relativamente alle modalità di trattenimento ai fini del rimpatrio;

nel corso dell'esame del provvedimento sono stati chiamati in audizione diversi rappresentanti dei Sindacati delle Forze dell'ordine proprio in considerazione degli effetti che tale provvedimento ha inevitabilmente con riguardo alla loro attività sul territorio;

l'allarmante aumento degli sbarchi di immigrati irregolari sulle nostre coste, con ben oltre 30 mila arrivi, e la mancata adozione di opportune misure per fermare i continui flussi migratori illegali anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, stanno suscitando enorme preoccupazione per gli elevati rischi a cui si sta così esponendo non solo tutta la popolazione ma anche, in particolare, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine;

il decreto introduce l'ampliamento indiscriminato delle fattispecie di permessi di soggiorno speciali di cui all'articolo 1 che assieme alla previsione di una loro automatica conversione in permessi per lavoro rappresentano un indiscutibile fattore di attrazione di flussi migratori irregolari, con il pericolo, peraltro denunciato più volte in diversi rapporti di intelligence, di infiltrazioni terroristiche all'interno degli stessi;

alla luce di quanto sopra è quindi di assoluta necessità dotare le nostre forze dell'ordine degli strumenti e dell'equipaggiamento adeguato e necessario onde far fronte alle maggiori esigenze di presidio e controllo del territorio;

deve altresì tenersi conto dell'emergenza epidemiologica in atto e del fatto che le nuove necessità determinate dal monitoraggio dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale incrementeranno il rischio che le nostre forze di polizia entrino in contatto con soggetti affetti da SARS-CoV-2;

impegna il Governo:

ad adottare tempestive iniziative di carattere normativo per implementare le risorse destinate alla copertura finanziaria per l'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

G1.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento;

in particolare, l'articolo 1 abroga le disposizioni contenute all'articolo 11 e 12 del decreto legislativo n. 286 in materia di controllo delle frontiere marittime e sorveglianza del mare territoriale, riformulandole al comma 2 ma privandole della necessaria efficacia per il contrasto ai flussi migratori clandestini;

stando agli ultimi dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi e nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi prorogata fino al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno, nonché degli arrivi anche dalle rotte terrestri;

la crisi pandemica dovuta alla diffusione del virus Covid 19 ha reso particolarmente complessa la gestione dei migranti da parte del personale della Marina militare, delle Capitanerie di porto e della Guardia di finanza;

le nostre forze di polizia operanti sul territorio hanno a che fare con un numero crescente di immigrati irregolari;

impegna il Governo:

ad assumere tempestivamente iniziative per destinare maggiori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale militare, delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle forze di polizia in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica.

G1.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento, ma non fa alcun cenno alla situazione di crisi pandemica che dobbiamo attualmente affrontare;

il decreto-legge modifica le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, principalmente all'articolo 1 con riguardo alla programmazione dei flussi migratori e all'articolo 3 relativamente alle modalità di trattenimento ai fini del rimpatrio;

secondo i rapporti della Commissione nazionale di asilo circa l'80 per cento delle domande di asilo presentate dagli immigrati giunti in Italia è priva dei requisiti per ottenere alcuna forma di protezione e dunque deve essere rimpatriata;

le nuove necessità determinate dalle attività di monitoraggio, rintraccio dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale nonché di ordine pubblico incrementeranno il lavoro delle Forze dell'ordine non solo dal punto di vista operativo ma anche riguardo agli adempimenti burocratici dei loro uffici;

già in situazioni normali, non di emergenza, le nostre forze di polizia denunciano già una scarsità di materiale per la loro attività d'ufficio;

impegna il Governo:

a istituire un Fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto straordinario di articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

G1.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, ed è volto ad introdurre misure che modificano o abrogano alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 53 del 2019 in particolare all'articolo 1;

il provvedimento comporta anche una completa rivisitazione delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo disponendo la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro una serie di permessi c.d. «speciali»;

pur troppo il provvedimento sembra considerare le diverse inchieste sulla stipulazione di falsi contratti di lavoro con l'intento di garantire il permesso di soggiorno agli extracomunitari, dietro pagamento di ingenti somme di denaro, né sembra prendere in considerazione la problematica relativa al commercio abusivo ed alla contraffazione, molto spesso connesso all'immigrazione clandestina;

il commercio ambulante abusivo è un'attività economica di rifugio svolta per lo più da stranieri ed è accertato da diversi studi questo stretto legame tra commercio abusivo ed «economia etnica», un concetto che sottolinea la presenza massiccia di alcuni gruppi nazionali di migranti in settori specifici del mercato del lavoro che sono caratterizzati da ridotte barriere all'ingresso, in termini finanziari e tecnologici;

la forte presenza straniera nel commercio abusivo e nella contraffazione trova anche spiegazioni di tipo culturale, vista l'importanza del *background* psicologico, religioso, socio-culturale nella propensione di alcuni gruppi etnici ad orientarsi verso le attività commerciali;

il fiorire del commercio abusivo e della contraffazione è sicuramente un fattore che aumenta il livello di insicurezza pubblica unita dal degrado ambientale e di arredo urbano;

solo attraverso il rispetto da parte di tutti dei reciproci diritti e doveri è possibile garantire la legalità e la sicurezza, in particolare combattere il lavoro nero e le attività sommerse;

impegna il Governo:

a stanziare, nel primo provvedimento utile, apposite risorse da trasferire ai Comuni quale contributo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località marittime di maggior richiamo turistico, anche in

violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

G1.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in corso di conversione ha natura composita e contempla, tra l'altro modifiche al codice penale, nuove ipotesi delittuose e disposizioni in materia di sicurezza;

il decreto introduce altresì l'ampliamento indiscriminato delle fattispecie di permessi di soggiorno speciali di cui all'articolo 1 che assieme alla previsione di una loro automatica conversione in permessi per lavoro rappresentano un indiscutibile fattore di attrazione di flussi migratori irregolari, con il pericolo, peraltro denunciato più volte in diversi rapporti di intelligence, di infiltrazioni terroristiche all'interno degli stessi;

i tragici fatti accaduti a Nizza il 29 ottobre scorso, con il brutale assassinio di tre persone all'interno della basilica di Notre-Dame in un attacco terroristico di matrice islamica da parte di un immigrato sbarcato poco tempo prima in Italia, sono di una gravità inaudita che meritano una profonda attenzione in ordine alle modifiche alla normativa in tema di immigrazione di cui al decreto -legge in oggetto;

occorre quindi, nell'ambito della sicurezza dei cittadini, prevedere anche una fattispecie specifica di reato volta a perseguire la cristianofobia e tutte le discriminazioni legate all'odio anti-cristiano;

i drammatici dati diffusi in questi anni e l'allarme delle organizzazioni manifestano con evidenza che i cristiani sono una minoranza perseguitata in Europa e in tutto il mondo. Ma anche in Italia: è di qualche mese fa il tentativo di distruggere una croce in una parrocchia romana, ma casi sempre più violenti e sinistri si ripetono con frequenza ormai regolare. In Francia, quella cristiana è, secondo i dati del ministro degli interni, la religione più perseguitata con centinaia di casi di attacchi a luoghi o persone nel solo 2019. Inoltre sempre della scorsa settimana sono le immagini degli incendi delle cattedrali cilene o le profanazioni nelle chiese polacche;

il 15 gennaio 2020 *Porte Aperte* pubblica la *WORLD WATCH LIST 2020* (WWL- periodo di riferimento ricerche lo novembre 2018 - 31 ottobre 2019), la nuova lista dei primi 50 paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo. Primo dato degno di nota: cresce ancora la persecuzione anticristiana nel mondo in termini assoluti. Oggi salgono da 245 a 260 milioni i cristiani

perseguitati nei paesi della WWL, sostanzialmente 1 cristiano ogni 8 subisce un livello alto di persecuzione a causa della propria fede. Su circa 100 paesi potenzialmente interessati dal fenomeno monitorati dalla nostra ricerca, 73 hanno mostrato un livello di persecuzione definibile alta, molto alta o estrema. Il numero di cristiani uccisi per ragioni legate alla fede scende da 4.305 dello scorso anno a 2.983 del 2019, con la Nigeria ancora terra di massacri per mano soprattutto degli allevatori islamici Fulani, ben più letali dei terroristi Boko Haram. La Repubblica Centrafricana e, in particolare, lo Sri Lanka, con il terribile attentato di Pasqua 2019, sono rispettivamente il 2o e 3o paese per numero di uccisioni. Al di là delle uccisioni legate alla fede, sconcerta il notevole aumento della «pressione» sui cristiani, in un *mix* di vessazioni, aggressioni, violenze e discriminazioni;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, al fine di prevenire il diffondersi sul nostro territorio di un'ostilità anticristiana, anche attraverso iniziative normative tese ad introdurre nel nostro codice penale una fattispecie specifica di reato volta a perseguire la cristianofobia e tutte le discriminazioni legate all'odio anti-cristiano.

G1.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, omissis»;

si sono verificati nel recente passato speronamenti e scontri fra navi, anche all'interno del mare territoriale italiano e addirittura in prossimità di porti;

l'articolo 1100 del codice della navigazione reca: «Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni» ma in Italia l'Autorità preposta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in mare, in base alla Direttiva Napolitano del 28 marzo 1998 è la Guardia di Finanza, il cui naviglio pur essendo militare non può definirsi «da guerra»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere il codice della navigazione al fine di adeguare la normativa per tutelare anche le navi delle Autorità preposte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in mare da attacchi di resistenza o di violenza.

G1.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento è volto a sopprimere la previsione del Testo unico immigrazione (articolo 11, comma 1-*ter*) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame;

il comma 1, lettera *d*) sopprime le disposizioni sulla sanzione pecuniaria a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019;

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale;

tali disposizioni non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre a carico del comandante, dell'armatore e del proprietario dell'imbarcazione, che operi la raccolta e il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il trasponder e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, una sanzione amministrativa sotto forma di multa, nonché una sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante.

G1.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera»;

da tale disposizione non risultano chiaramente definite le responsabilità dello Stato di bandiera nel garantire gli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare che lo Stato di bandiera sia tenuto ad assicurare l'approdo della propria nave nel caso l'autorità nazionale ricevente le comunicazioni ravvisi la non conformità

agli standard internazionali di sicurezza del naviglio impiegato per il salvataggio in mare.

G1.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;

da tale norma non risulta che si sia individuato nel nostro Paese un unico centro di raccolta dati sia in entrata che in uscita, tale da coordinare gli eventuali soccorsi;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si possa avvalere del Dispositivo Integrato Interministeriale per la Sorveglianza Marittima (DISM) al fine di realizzare la condivisione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza delle frontiere marittime nazionali.

G1.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della di-

fesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;

da tale norma non risulta che si sia individuato nel nostro Paese un unico centro di raccolta dati sia in entrata che in uscita, tale da coordinare gli eventuali soccorsi,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare tale centro nel Dispositivo Integrato Interministerale per la Sorveglianza Marittima (DISM), costituito sulla base delle capacità esistenti presso il comando in capo della squadra navale cui concorrono e di cui usufruiscono per lo svolgimento dei compiti di istituto le Amministrazioni interessate.

G1.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;

da tale norma non si evince se sia necessaria una eventuale successiva autorizzazione all'ingresso nelle acque del mare territoriale da parte dell'Autorità preposta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad evitare che sia

sufficiente una semplice segnalazione al Paese che più aggrada, indipendentemente dalla zona SAR in cui si trova la nave, per poter poi attraccare senza autorizzazioni esplicite.

G1.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»;

da tale norma non si evince quali siano i centri di coordinamento competenti per il soccorso marittimo considerato che le zone SAR spesso si sovrappongono,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di superarne le criticità che possano emergere con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a disporre un coordinamento fra i Paesi le cui zone SAR sono confinanti o sovrapposte, onde evitare che le comunicazioni di soccorso vengano indirizzate tutte verso l'Italia.

G1.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della di-

fesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo»,

da tale norma non risulta chiaro se ci debba essere o meno una conferma di ricevuta segnalazione da parte delle Autorità alle quali giunge la comunicazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di intervenire per il superamento delle criticità che dovessero manifestarsi con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a disporre che le comunicazioni debbano essere formalmente recepite dall'autorità nazionale alla quale arrivano.

G1.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera b) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;

il lavoro irregolare in agricoltura, cui è associato il caporalato, ma che vede anche altre forme di irregolarità contrattuale e retributiva, ha registrato una crescita costante negli ultimi 10 anni. Ancora oggi, infatti, si registrano continue situazioni di irregolarità;

nonostante nel 2016 siano state introdotte con la legge 199/2016 norme per garantire una maggiore efficacia all'azione di prevenzione e contra-

sto al caporalato, continuano ad essere riscontrati periodicamente nel nostro Paese episodi di caporalato e di sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, soprattutto a danno degli immigrati clandestini;

l'impossibilità di realizzare l'incontro concreto tra domanda e offerta, determina situazioni favorevoli alla diffusione di transazioni illecite gestite dal «caporalato» e incrementa la concentrazione di immigrati irregolari in zone spesso già degradate del Paese;

la situazione di grave vulnerabilità e marginalità dei lavoratori nell'agricoltura, in gran parte stranieri, a rischio di grave sfruttamento lavorativo, si riflette anche sulla competitività delle imprese, che invece rispettano le regole;

alcuni dati rilevano che in Italia sono circa 430.000 i lavoratori agricoli a rischio di caporalato, dei quali l'80 per cento sono stranieri, inoltre, oltre 132.000 si trovano in condizione di grave vulnerabilità sociale e sofferenza occupazionale, risultando ancora più piegati a varie forme di sfruttamento ed irregolarità;

la pratica del caporalato porta anche un mancato gettito contributivo stimato intorno ai 600 milioni di euro all'anno;

come previsto dal provvedimento all'esame, la possibilità di poter convertire in permessi di soggiorno per motivi di lavoro un novero di permessi di soggiorno, non è altro che il risultato del fallimento della regolarizzazione prevista dal DL Rilancio per braccianti, colf, badanti pensando che questi provvedimenti possano essere la panacea del drammatico problema del caporalato;

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente iniziative volte a rafforzare e completare il nuovo quadro normativo introdotto per contrastare il lavoro nero e il caporalato al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela delle migliaia di aziende oneste che subiscono la concorrenza sleale di chi fa ricorso al lavoro illegale.

G1.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divie-

to di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera *b*) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;

recenti inchieste hanno portato alla luce la commistione tra organizzazioni senza scrupoli e agricoltura; l'agricoltura italiana è per un terzo caratterizzata dalla presenza di lavoratrici e lavoratori stranieri;

nel nostro Paese ogni anno vengono impiegati regolarmente circa 370mila lavoratori agricoli stranieri, più del 25 per cento del totale degli impiegati del settore, che però aumentano parecchio considerando anche coloro che non sono impiegati regolarmente, e per questo non conteggiati nelle statistiche ufficiali;

il fenomeno del caporalato sfrutta l'immigrazione clandestina, quindi un'immigrazione fuori controllo aiuta le agromafie; una riduzione degli sbarchi, porta ad avere meno disperati da sfruttare ed ostacola, senza dubbio, la possibilità per la criminalità di fare affari;

le agromafie, secondo il rapporto Agromafie dell'Eurispes, in Italia fatturano ogni anno 24,8 miliardi di euro; gli immigrati che sbarcano non arrivano legalmente nel nostro Paese e a seguito di accertamenti risultano in gran parte clandestini e, quindi, non potrebbero prestare i loro servizi all'agricoltura; questo porta ad aumentare l'allarmante e quasi scontato binomio fra clandestini e lavoro illegale;

gli immigrati irregolari sono persone che per sopravvivere devono necessariamente muoversi in un contesto criminale o illegale. Lavorano come braccianti per pochi euro all'ora e in condizioni disumane, a vantaggio dei «caporali» e costituiscono un potenziale bacino di manovalanza per la criminalità;

se si proseguisse nella convinzione che le sanatorie - come quella prevista dal DL Rilancio che per braccianti, colf, badanti e per persone impegnate nella filiera agricola presenti nel territorio italiano, senza avere i documenti in regola, dando così la possibilità di sanare la loro posizione - o come previsto dal decreto all'esame, di poter convertire in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, un novero di permessi di soggiorno, sono la panacea del problema del caporalato, non faremo altro che avere sempre più schiavi; la sanatoria o la regolarizzazione di massa non fa altro che portare altro sfruttamento;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti per risolvere definitivamente ed in modo più efficace il drammatico fenomeno del caporalato per contrastare il

mercato illegale dello sfruttamento del lavoro agricolo che tiene in ostaggio le più importanti zone agricole d'Italia.

G1.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera b) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;

il fenomeno del cosiddetto caporalato agricolo, è l'ambito in cui, più che altrove, si concentrano i fenomeni di sfruttamento e le possibilità di degenerazione in lavoro coatto o addirittura riduzione in schiavitù; il caporalato è un fenomeno che è strettamente se non esclusivamente collegato all'immigrazione;

benché il caporalato agricolo sia un fenomeno estremamente diffuso e trasversale nelle diverse zone d'Italia, va sottolineato come a cadere vittime siano soprattutto i braccianti di origine straniera. Secondo alcune statistiche in Italia dei circa 430.000 lavoratori agricoli a rischio di caporalato, l'80 per cento sono stranieri a causa della presenza di individui, in particolare, stranieri «irregolari», ovvero senza permesso di soggiorno, suscettibili allo sfruttamento;

la caratteristica fondamentale del caporalato è che la sua opera di mediazione si concentra sulle fasce più deboli della forza lavoro: nei decenni passati era in particolare la manodopera femminile a trovare lavoro tramite i caporali, mentre a partire dagli anni '80 è aumentata sempre più la quota degli immigrati, provenienti in particolare, ma non solo, da Medio Oriente e Africa subsahariana. L'arrivo degli immigrati ha portato grandi cambiamenti anche nell'organizzazione del sistema, con l'emergere di caporali stranieri;

per ottenere un permesso di soggiorno è necessario che un datore di lavoro fornisca loro un contratto regolare; si crea però una sorta di circolo

vizioso in cui queste persone sono spinte ad accettare anche le peggiori condizioni di sfruttamento pur di sopravvivere e sono meno disposte a denunciare la propria situazione, per paura di precludersi la strada verso un permesso di soggiorno che sarebbe solo possibile dal momento in cui il datore di lavoro redigesse un regolare contratto, oltre che per paura di essere espulsi dalle autorità;

per molti braccianti senza permesso di soggiorno, il caporale rappresenta l'unico punto di riferimento della comunità. Spesso sono proprio i lavoratori che preferiscono organizzarsi con il caporale per avere in maniera più rapida un lavoro;

nel settore agroalimentare è possibile produrre rispettando i diritti dei braccianti e interrompere quel trend che punta alla riduzione dei prezzi anche a costo di ignorare i costi di produzione reali;

impegna il Governo:

ad attuare una vera e seria riforma del sistema del lavoro stagionale che trovi un punto d'incontro legale tra domanda ed offerta di lavoro e un maggiore controllo della filiera agricola, anche nel modo in cui sono allocati i fondi europei.

G1.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera *b*) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;

è del tutto strumentale sfruttare la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore dell'agricoltura per attuare la regolarizzazione proprio di quei clandestini che da sempre sono trattati come schiavi perché disperati, rischiando di alimentare ancora una volta i guadagni dei moderni schiavisti

che operano nelle associazioni criminali internazionali, attraverso la tratta degli esseri umani;

da tempo, si cerca di persuadere il Governo ad ampliare l'utilizzo dei voucher in agricoltura, così da fornire la possibilità a studenti, disoccupati, cassaintegrati e percettori di reddito di cittadinanza di lavorare nei campi, per sopperire a questa mancanza di personale, a cui il Governo aveva risposto con l'inefficiente regolarizzazione prevista dal decreto Rilancio;

il risultato più evidente è stato quello di incentivare gli arrivi di immigrati irregolari allettati dalla speranza di trovare un lavoro nel nostro Paese, invero già pesantemente in crisi a seguito dell'emergenza da COVID;

impegna il Governo:

a ridefinire gli aspetti legati al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher, in quanto la regolarizzazione del decreto Rilancio si è dimostrata fallimentare e simili sanatorie o regolarizzazioni rischiano di andare ad alimentare, anziché contrastare, il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.

G1.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera»;

da tali disposizioni non è chiaro se lo Stato di bandiera sia responsabile quanto il centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo dell'eventuale ingresso in porto della nave da soccorrere,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare che, nel caso non ci fosse un riscontro da parte dell'autorità nazionale ricevente le

comunicazioni, sia lo Stato di bandiera a dover garantire l'approdo della nave stessa.

G1.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento è volto a sopprimere la previsione del Testo unico immigrazione (articolo 11, comma 1- ter) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame;

il comma 1, lettera *d*) sopprime le disposizioni sulla sanzione pecuniaria a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019;

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale;

tali disposizioni non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che l'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato alla raccolta delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6, da parte del comandante del natante, e a introdurre a carico del comandante che non

abbia osservato l'indicata condizione una sanzione amministrativa, nonché a una sanzione accessoria della confisca del natante e del risarcimento dei danni conseguiti pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

G1.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il comma 2, lettera *b*), e il comma 3 prevedono la riduzione a novanta giorni (anziché centottanta) del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale;

un'apertura indiscriminata agli stranieri, senza un esame approfondito del possesso dei requisiti per godere dell'asilo politico, avrebbe ripercussioni su vari fronti, creando pressioni sul sistema sanitario, su quello della sicurezza pubblica, nonché sulle finanze pubbliche;

sono presenti nel nostro Paese un numero ingente di migranti irregolari che hanno richiesto la protezione internazionale ma più del 65 per cento delle domande di asilo è stato respinto nel 2019 (contro il 58.6 per cento del 2018);

dovrebbe vigere il principio che solo coloro che godono del diritto di protezione internazionale sulla base delle convenzioni internazionali ha il diritto di restare in Italia;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assoggettare alla procedura accelerata e obbligare alla permanenza all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR, fino a un massimo di sei mesi, per tutti quei richiedenti protezione internazionale che abbiano fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privi di documenti che complica la verifica della loro identità o provenienza.

G1.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

la direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che è volta a tutelare non solo chi arriva da un altro Paese, ma anche coloro che si occupano di ricevere queste persone, dà agli Stati Membri indicazioni precise per quanto riguarda i livelli di esposizione dei lavoratori agli agenti biologici a tutela della loro salute, soprattutto in relazione ai rischi presenti nell'attuale situazione di crisi epidemiologica;

con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 sono state adottate misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

la crisi epidemiologica da COVID-19 ha gettato i cittadini italiani in una crisi economica e sociale senza precedenti, con la perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento del tasso di disoccupazione;

esiste chiaramente un collegamento tra l'immigrazione e la situazione sanitaria, e non si può pensare di non adottare nei confronti dei migranti quelle misure restrittive adottate nei confronti della generalità dei cittadini italiani;

non sarebbe corretto far pagare il prezzo per l'emergenza sanitaria solo ai nostri cittadini e al contempo non venga richiesto nulla agli immigrati clandestini;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sospendere il rilascio di permessi di soggiorno fino alla conclusione della crisi epidemiologica da COVID-19.

G1.126

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione

in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 1 contiene nuove «Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera»;

tra queste misure ve ne sono alcune che riguardano i soggiorni di breve durata degli studenti provenienti dall'estero iscritti presso filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;

a proposito degli studenti stranieri il cui soggiorno non sia superiore ai 150 giorni, viene richiesta una dichiarazione di presenza accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio;

pur prevedendosi l'irrogazione di una sanzione amministrativa per la violazione delle predette norme, nel provvedimento non è precisato su quali istituzioni incomberebbe l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni prodotte;

è tuttavia ragionevole presumere il coinvolgimento del personale delle forze di polizia in questa delicata operazione;

la predetta circostanza equivale ad un aggravio dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, che saranno chiamate ad effettuare ulteriori controlli, in condizioni oltretutto di accresciuto rischio sanitario a causa della pandemia da SARS-CoV-2:

impegna il Governo:

a potenziare quanto prima gli organici delle Forze di Polizia investiti del compito di eseguire controlli tesi all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai legali rappresentanti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri, relativamente alla presenza di studenti provenienti dall'estero.

G1.127

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 1 contiene nuove «Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera»;

all'interno del predetto articolo 1, nella veste approvata nella fase d'iter svoltasi in Commissione, è tra l'altro previsto che tra le cause ostative del respingimento, dell'espulsione o dell'extradizione dello straniero verso uno Stato estero vi è la violazione del rispetto dovuto alla sua vita privata e familiare;

ai fini della valutazione del rischio di violazione del rispetto dovuto alla vita privata e familiare dello straniero passibile di respingimento, espulsione o extradizione è altresì stabilito che occorra tenere conto, tra le altre cose, dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;

non è precisato su quali istituzioni incomberebbe l'accertamento dei predetti fattori, ma è presumibile il coinvolgimento del personale delle forze di polizia, almeno per ciò che riguarda l'effettività dei vincoli familiari dello straniero interessato e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;

tale circostanza rappresenterà un aggravio dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, che saranno chiamate ad effettuare ulteriori controlli e gestire quantità di dati sempre maggiori:

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di potenziare quanto prima gli organici delle Forze di Polizia investiti del compito di eseguire controlli tesi all'accertamento dell'effettività dei legami familiari e della durata del soggiorno nel territorio nazionale degli stranieri irregolari destinatari di provvedimenti di respingimento, espulsione o extradizione.

G1.128

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

la lettera *0a*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al d.P.C.m. che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;

a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti.

i dati riportati dal Ministero dell'interno da cui si evince che dal 1 gennaio al 27 novembre 2020 sono arrivati sul nostro territorio 32.542 clandestini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019, dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno dell'immigrazione deve essere trattato in modo serio attraverso regolari decreti flussi che regolamentino l'accoglienza nel nostro Paese di persone qualificate che possano essere impegnate nelle diverse attività lavorative, e non può essere gestito con le politiche di accoglienza indiscriminata e tantomeno sanando le situazioni irregolari;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di ridefinire il quadro complessivo di interventi in materia di immigrazione, riconoscendo -nelle quote d'ingresso- specifiche priorità per coloro che provengono da Paesi che hanno stipulato accordi di riammissione con il nostro Paese.

G1.129

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

la lettera *Oa*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al d.P.C.m. che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;

a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto.

Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti.

i dati riportati dal Ministero dell'interno da cui si evince che dal 1 gennaio al 27 novembre 2020 sono arrivati sul nostro territorio 32.542 clandestini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019, dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno dell'immigrazione deve essere trattato in modo serio attraverso regolari decreti flussi che regolamentino l'accoglienza nel nostro Paese di persone qualificate che possano essere impegnate nelle diverse attività lavorative, e non può essere gestito con le politiche di accoglienza indiscriminata e tantomeno sanando le situazioni irregolari;

alcuni paesi sono più affini alle nostre tradizioni culturali e religiose e nel tempo hanno dimostrato di sapersi ben integrare;

impegna il Governo:

ad avviare uno studio per ricostruire quali siano le comunità straniere presenti in Italia che meglio hanno saputo manifestare la volontà di integrarsi con la comunità cittadina partecipando attivamente anche ad associazioni di volontariato o ad attività finalizzate alla promozione dell'educazione civica.

G1.130

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame dell'A.C 2727- A recante: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, premesso che:

il dilagante fenomeno dell'immigrazione in Italia ha modificato sensibilmente la sensibilità di molte persone su alcuni aspetti della nostra cultura e tradizione che anni fa non si sarebbe neppure ipotizzato di mettere in discussione;

le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma

anche e soprattutto quale «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa», così come già aveva autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988. «La Costituzione repubblicana», continuava il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico»;

con la sentenza n. 556 del 2006, il Consiglio di Stato non solo ha riproposto molte delle deduzioni già presenti nel parere del 1988, ma si è spinto ben oltre, fino ad affermare che l'esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non è più considerata semplicemente inidonea a ledere il principio supremo della laicità dello Stato, ma costituisce una raffigurazione evocativa dei valori che quello stesso principio racchiude. I giudici nel giungere a tale conclusione hanno inteso confermare che il principio di laicità deve trasporsi sul piano giuridico secondo formule attente alla tradizione culturale e ai costumi della vita di ciascun popolo;

il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma che le suddette disposizioni, relative all'esposizione del Crocifisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti Lateranensi. Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del Crocifisso;

non si ritiene che l'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo;

cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società;

rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese,

impegna il Governo:

ad assicurare che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità.

G1.131

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante« Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (A.C. 2727)»;

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di misure riguardanti l'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione;

nel nostro Paese già vige il divieto di circolare in luogo pubblico con il viso coperto ai sensi della legge 22 maggio 1975, n. 152;

si tratta di una legge a tutela dell'ordine pubblico approvata negli anni del terrorismo che, se venisse rigorosamente applicata, sanzionerebbe anche l'uso del burqa o del niqab, condotte dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi;

la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non possa prescindere dalle motivazioni connesse al divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbe scaturire da tale condotta,

impegna il Governo;

a vietare o limitare, nel pieno rispetto della legge 22 maggio 1975, n. 152, in luogo pubblico o nel corso di manifestazioni pubbliche, l'utilizzo di indumenti o accessori di qualsiasi tipo che comportano in tutto o in parte l'occultamento del volto

G1.132

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 1 contiene nuove «Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera», mentre al contempla «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;

in particolare, novellando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il predetto articolo 4 delinea un nuovo «sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale» all'interno del quale coesistono strutture di vario tipo e differente funzione;

è prevedibile che la mitigazione complessiva della disciplina concernente la gestione fenomeno dell'immigrazione irregolare determini, a parità di condizioni, un'intensificazione dei flussi migratori irregolari diretti verso il nostro paese, sollecitando il sistema di controllo predisposto alle frontiere aeroportuali e marittimo-portuali e quello a ridosso dei confini terrestri;

questi ultimi potranno essere interessati tanto da flussi in uscita, quanto da quelli alimentati da migranti irregolari transitati attraverso il nostro paese e respinti dagli Stati con cui confiniamo:

impegna il Governo:

a potenziare sensibilmente le risorse umane e strumentali allocate ai reparti delle Forze di Polizia preposti al controllo delle frontiere aeroportuali, portuali e terrestri, dotandoli anche di visori notturni.

G1.133

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto

di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all' 'utilizzo distorto del web,

premessi che:

la lettera *0a*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al d.P.C.m. che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;

a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti.

i dati riportati dal Ministero dell'interno da cui si evince che dal 1 gennaio al 27 novembre 2020 sono arrivati sul nostro territorio 32.542 clandestini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019, dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno dell'immigrazione deve essere trattato in modo serio attraverso regolari decreti flussi che regolamentino l'accoglienza nel nostro Paese di persone qualificate che possano essere impegnate nelle diverse attività lavorative, e non può essere gestito con le politiche di accoglienza indiscriminata e tantomeno sanando le situazioni irregolari;

il provvedimento in esame sembra inserirsi in un folle piano governativo in materia di immigrazione di tolleranza e sanatoria di situazioni di clandestinità ed irregolarità; prova ne è la sanatoria voluta dal ministro per l'agricoltura che si è dimostrata praticamente inutile per il comparto agricolo

impegna il Governo:

a porre freno ad un'accoglienza illimitata e senza alcuna programmazione dei flussi migratori, ripensando quanto finora accaduto anche in termini di illegalità, insicurezza e rischio sanitario, ripristinando termini temporali e limite di ingressi in un annuale decreto flussi.

G1.134

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immi-

grazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

in particolare gli articoli I e 3 stravolgono completamente l'intero impianto normativo contenuto nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

le nuove forme di permesso di soggiorno speciale, la possibilità della loro conversione pressoché automatica in permesso di lavoro, i minori poteri di interdizione di transito e sbarco in capo al Ministro dell'Interno costituiscono un fattore di attrazione dei flussi migratori irregolari verso il nostro Paese;

stando ai dati forniti dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione la prima nazionalità riguardo al numero degli immigrati sbarcati è quella tunisina con 12.478 arrivi, un paese in cui è noto non sono in corso conflitti armati, trattandosi pertanto di cosiddetti «migranti economici»;

diverse inchieste giornalistiche hanno più volte denunciato l'esistenza di organizzazioni criminali locali che, anche mediante l'utilizzo dei *social network*, organizzano dietro pagamento i viaggi clandestini per raggiungere le coste italiane;

secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale d'Asilo solo l'11 per cento dei richiedenti protezione internazionale è risultato un rifugiato, mentre circa l'80 per cento delle domande di protezione internazionale ha ricevuto un diniego, risultando infondate e prive dei requisiti per ottenere qualsivoglia protezione;

quanto accaduto a Nizza e a Vienna è di assoluta gravità e impone una profonda riflessione in ordine alle conseguenze e responsabilità delle politiche migratorie dell'attuale maggioranza poiché se l'autore della strage di Nizza non fosse sbarcato o fosse stato trattenuto non avrebbe commesso l'attentato;

a fronte di tali numeri ne consegue la necessità e urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più utile al fine implementare le misure e le attività investigative nazionali e internazionali per il contrasto all'immigrazione clandestina e conseguentemente al traffico di migranti e alla tratta degli esseri umani ad essa strettamente connessi.

G1.135

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.C 2727- A recante: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,

premessi che:

all'articolo 1, lettera *e*) nella modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), viene inserito tale passaggio: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare [...]»

il riferimento generico al parametro del «rispetto della vita privata e familiare» renderà maggiormente difficile l'allontanamento dal territorio nazionale, in quanto tale allontanamento verrebbe considerato il sacrificio della vita privata e familiare, e configurerebbe una violazione delle nuove disposizioni in esame;

l'applicazione generica sarà l'applicazione pratica di tale parametro e pertanto tale disposizione comporterà un elevato numero - in caso di espulsione - di ricorsi pretestuosi, che paralizzaranno i Tribunali e l'attività delle forze di polizia;

la novella dell'articolo 19 del TU Immigrazione con l'ampliamento dei casi di protezione speciale, unitamente alle altre disposizioni relative alla conversione pressoché automatica di permessi di soggiorno temporanei o di natura eccezionale, costituisce con tutta evidenza un fattore attrattivo di flussi migratori irregolari verso il nostro Paese con l'obiettivo e la certezza di ottenere un titolo per soggiornarvi;

è noto che tali flussi sono gestiti da organizzazioni criminali e sono strettamente connessi con la tratta degli esseri umani e dei migranti;

impegna pertanto il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio

entro tre mesi delle nuove norme di cui al provvedimento in esame e comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa.

G1.136

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.C 2727- A recante: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,

premesso che, in tema di immigrazione clandestina:

gli ultimi dati forniti dal Viminale forniscono un quadro preoccupante, che vede un notevole incremento dei flussi migratori: al 27 novembre del 2020, gli sbarchi in Italia sono stati oltre 32 mila, oltre 20 mila in più dello scorso anno e 10 mila in più del 2018;

nello specifico, analizzando i numeri dell'inizio della stagione invernale, solitamente meno esposta ai flussi, i dati sono ancor più significativi: nell'ottobre del 2018 gli sbarchi furono 1007, al contrario dei 3477 del 2020;

tale aumento degli sbarchi grava fortemente sui principali punti di approdo e sugli enti locali che ospitano gli *hub* di accoglienza, oramai congestionati dal sovraccarico di presenze e al contempo, grava indirettamente su tutto il territorio nazionale, come evidenziato dalle recenti e numerose fughe, e unito alla delicata situazione relativa alla pandemia da COVID-19 fornisce un potenziale pericolo sanitario per il Paese;

le ultime misure prese dall'attuale governo, come la sanatoria contenuta nel decreto Rilancio, o come il provvedimento in esame, che contiene diverse procedure che rendono più agevole il riconoscimento di asilo, forniscono un pericoloso fattore di *pull factor* che rischia di aumentare ancora il flusso dell'immigrazione clandestina;

l'agenzia europea delle frontiere (Frontex) ha più volte sottolineato che circa l'80% dei migranti sbarcati in Europa non ha diritto di rimanere su suolo europeo;

tale dato è in linea con quelli forniti dalla Commissione nazionale per il diritto di Asilo relativamente agli esiti delle domande esaminate dalle Commissioni Territoriali;

impegna il governo:

ad adottare specifiche iniziative, anche di carattere normative, volte a contrastare e frenare i flussi migratori illegali verso il nostro Paese.

G1.137

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

in conseguenza delle nuove misure, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale viene ridenominato «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» e ne viene sancita l'operatività come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

Nell'ambito della normativa sul Garante, si proroga, in modo incomprensibile e illogico il mandato dell'attuale titolare di ben 2 anni, oltre a consentire, al medesimo, mediante modifica dell'art. 7 decreto-legge 146 del 2013, di delegare le proprie prerogative a non meglio identificati «garanti territoriali» senza ben precisare se si tratti di garanti comunali, provinciali, o regionali. Non si precisa se i poteri siano attribuiti in via alternativa o congiunta e non si precisa quali siano i criteri di selezione di questi ultimi. Il tutto senza valutare le molteplici implicazioni che tale allargamento, potrà avere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a precisare meglio le definizioni di garanti territoriali ed il relativo ambito di selezione e attribuzione di compiti e funzioni nonché a garantire che le figure dei Garanti operino nell'ambito delle loro funzioni e nel rispetto degli organi dell'amministrazione penitenziaria e dei suoi ausiliari.

G1.138

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

il decreto-legge che ora si sta convertendo, infatti, stravolgendo tutta la programmazione e la gestione dei flussi migratori, ha nella sua finalità principale quella di allargare nuovamente le maglie dell'accoglienza all'immigrazione irregolare, con la reintroduzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e attraverso la soppressione del limite temporale e delle quote stabilite per il decreto flussi annuale, nonché un ulteriore ampliamento dei motivi di non respingimento ed espulsione fino a ricomprendere l'orientamento sessuale e l'identità di genere;

da quanto è emerso dall'audizione del Ministro Lamorgese, il 17 novembre u.s., sta aumentando il numero degli immigrati clandestini, involti ora a venire in Italia per la possibilità oramai concreta di una regolarizzazione, con conseguenze notevoli per la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza da parte delle Forze dell'Ordine, già sotto pressione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed esposte a gravissimi rischi sanitari, in prima linea contro questa pressione immigratoria che sta trasformando l'Italia nel campo profughi dell'Europa;

l'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, ha istituito il Centro Elaborazione Dati (CED-SDI) ai fini del coordinamento, della raccolta, della classificazione, dell'analisi e della valutazione delle informazioni in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle forze di polizia;

l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro Elaborazione Dati, sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, agli Ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di Polizia giudiziaria delle Forze di polizia, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 121/1981;

la Polizia Locale, quando svolge attività di pubblica sicurezza in servizio sul territorio, concorre all'aggiornamento ed all'implementazione proprio dei dati del Centro di Elaborazione Dati CED-SDI;

il 6 maggio del 2019, pertanto, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole ai due schemi di decreto del Presidente della Repubblica che disciplinano le modalità di accesso al CED-SDI chiedendo di autorizzare anche gli operatori della polizia municipale alla consultazione dei dati, facoltà peraltro che era già prevista dalla legge n. 125 del 2008, ancor oggi rimasta senza i relativi decreti attuativi;

impegna il Governo:

a consentire al più presto, in un prossimo provvedimento utile, l'accesso al Centro di Elaborazione Dati anche agli agenti della Polizia Locale presenti sul territorio per lo svolgimento delle attività di ordine pubblico e pubblica sicurezza, al fine di renderne l'operatività più sicura.

G1.139

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

Il suddetto decreto-legge, di cui ora si discute ai fini della conversione, infatti, stravolgendo tutta la programmazione e la gestione dei flussi migratori, ha nella sua finalità principale quella di allargare nuovamente le maglie dell'accoglienza all'immigrazione irregolare, in particolare attraverso la reintroduzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la soppressione del limite temporale e delle quote stabilite per il decreto flussi annuale, nonché un ulteriore ampliamento dei motivi di non respingimento ed espulsione fino a ricomprendere tra questi anche l'orientamento sessuale e l'identità di genere;

l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), in particolare, estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento, espulsione ed estradizione a situa-

zioni in cui l'allontanamento dal territorio nazionale si ritiene comporti una «violazione al diritto e al rispetto della propria vita privata e familiare»;

impegna il Governo:

A considerare prioritariamente, nelle valutazioni circa il divieto di respingimento e di espulsione, la conoscenza della lingua italiana con un livello almeno pari a quello per richiedere la cittadinanza italiana, rispetto al ben più astratto e complesso giudizio circa integrazione e legami familiari.

G1.140

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

si reputa opportuno inserire una norma che limiti - a discrezione del Ministro dell'Interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza - la possibilità, per le persone salvate a seguito delle operazioni di soccorso e curabili a bordo delle imbarcazioni coinvolte in tali operazioni, di accedere alla terraferma, almeno fino ai primi *screening* sanitari e così, pure, al fine di essere identificate agevolmente senza pericolo di fuga. La ratio della proposta sarebbe quella di evitare il pericolo di fughe incontrollate prima dell'identificazione e della valutazione della sussistenza dei motivi di riconoscimento di protezione alla stregua delle fonti di diritto sovranazionale.

non esiste nel sistema ordinamentale di qualunque Stato alcuna norma che permetta ad un cittadino di entrare in un paese senza i titoli di espatrio, ed ogni stato sovrano ha il diritto dovere di manifestare la propria legittima capacità di interdizione al fenomeno.

Il legislatore del '42 ha ideato una norma che permette al Ministro dei trasporti di fermare o disciplinare la navigazione marittima di concerto con il Ministero dell'Ambiente anche per ragioni di tutela dell'ambiente marino.

occorre valutare l'inserimento, tra queste facoltà, anche dell'ipotesi di intervento per ragioni di sicurezza sanitaria. L'articolo 98 della convenzione internazionale NU sul Diritto del mare, afferma che ogni stato si deve organizzare per creare un idoneo servizio di soccorso e salvataggio, esattamente affermando; «promuova la costituzione e funzionamento permanente di un

servizio adeguato ed efficace di soccorso per la tutela marittima ed aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora con altri stati». Questo tipo di operatività deve rimanere di esclusiva spettanza dello Stato e non può essere autonomamente gestito da *Onlus* prive di qualunque coordinamento con le autorità statali nei cui mari pretendono di operare e sui cui territori pretendono di sbarcare;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle nuove norme introdotte con il provvedimento in esame ed adottare, di conseguenza, ogni iniziativa, anche normativa, idonea a garantire un servizio adeguato ed efficace di soccorso per la tutela marittima ed aerea non disgiunto dalla possibilità di svolgere un primo *screening* sanitario ed identificativo a bordo.

G1.141

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

in conseguenza delle nuove misure, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale viene ridenominato «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» e ne viene sancita l'operatività come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

Nell'ambito della normativa sul Garante, si proroga, in modo incomprensibile e illogico il mandato dell'attuale titolare di ben 2 anni, oltre a consentire, al medesimo, mediante modifica dell'articolo 7 D.L. 146 del 2013, di delegare le proprie prerogative a non meglio identificati «garanti territoriali» senza ben precisare se si tratti di garanti comunali, provinciali, o regionali. Non si precisa se i poteri siano attribuiti in via alternativa o congiunta e non si precisa quali siano i criteri di selezione di questi ultimi. Il tutto senza valutare le molteplici implicazioni che tale allargamento, potrà avere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a precisare meglio, in relazione ai garanti territoriali, gli specifici requisiti di professionalità, moralità, indipendenza e competenza che essi debbono possedere.

G1.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'Italia, data la sua configurazione geografica e le sue numerose aree di confine è indubbiamente la più interessata tra i paesi europei agli arrivi illegali; in particolare, molte zone di frontiera del nostro paese hanno già lamentato gravissime problematiche di carattere sanitario e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;

il ruolo delle amministrazioni locali nella definizione della misura e delle modalità dell'accoglienza è quanto mai necessaria e non più rinviabile visto che, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno con le inevitabili ripercussioni di ordine sociale ed economico che ne è derivato;

gli effetti di tali situazioni, al limite della sostenibilità anche economica, rischiano di degenerare tensioni sociali se non compensate soprattutto da aiuti economici ai territori maggiormente interessati a fronteggiare l'ingresso in Italia di immigrati irregolari;

al contempo, è necessario rafforzare misure a garanzia della sicurezza dei cittadini attraverso interventi volti a potenziare il controllo del territorio di confine;

nonostante il presente decreto-legge non preveda disposizioni specifiche per i territori di confine è, per contro, opportuno prevedere misure distinte e settoriali in virtù del maggior coinvolgimento;

impegna il Governo:

a tener conto di tutti i comuni che negli scorsi mesi, ed ancora oggi, sono maggiormente esposti ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese, prevedendo, in particolare, anche attraverso l'adozione di apposite iniziative normative, misure di ristoro ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori marittimi e terrestri.

G1.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

all'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo dovrebbe essere tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione;

la comprovata falsità delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare dovrebbero comportare l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale;

allo straniero irregolare dovrebbe essere imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono la somma di 1.000 euro, a tale scopo dovrebbero essere sequestrate anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici alla movimentazione del denaro tramite il *banking on-line*;

al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento;

impegna il Governo:

ad adottare ogni più utile iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di introdurre nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di deposito cauzionale e l'istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale.

G1.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula contempla la possibilità di conversione di taluni permessi c.d. «speciali» in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, ampliandone di fatto i motivi giustificativi per il suo ottenimento,

i presupposti previsti per la conversione del permesso di soggiorno, in particolare la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, sono tali da prefigurare una sanatoria generalizzata visto che aumenta a dismisura la possibilità di rilasciare nuovi permessi di soggiorno;

l'incremento delle fattispecie di conversione dei permessi comporterà un notevole aggravio per la pubblica amministrazione e le sue finanze;

per i firmatari del presente atto, invero, si dovrebbe garantire l'accoglienza di nuovi immigrati solo nella misura in cui il Paese sia in grado di assicurare condizioni di vita dignitosa per i richiedenti la conversione del permesso di soggiorno e ciò sia per rispetto della persona accolta e sia per garantire la sicurezza dei cittadini del Paese che accoglie, atteso che, diversamente, c'è un evidente rischio di escalation della microcriminalità;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere quali criteri per la conversione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 6 del d.lgs 286/98 la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale e di un'assicurazione sanitaria.

G1.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, ed amplia a dismi-

sura la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno, determinando una discriminazione tra immigrati regolari e irregolari;

nell'ampliare la platea di beneficiari del rilascio di permessi di soggiorno, non viene al contempo stanziata alcuna risorsa a favore dei comuni o delle forze dell'ordine;

proprio in un momento in cui il Paese vive grandi difficoltà a causa della crisi epidemiologica, un'immigrazione non gestita rappresenta un ulteriore grave peso per il nostro sistema sociale;

l'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni contraddittorie e di difficile applicazione, laddove prevede che tra i permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permessi di lavoro ci sono tipologie di permessi che escludono la prestazione lavorativa e perfino il permesso di soggiorno per motivi religiosi;

con tale provvedimento si ripristina la previsione di permessi per motivi umanitari al di fuori di previsioni di convenzioni internazionali;

l'articolo 1 del provvedimento rende pressoché impossibile l'espulsione degli stranieri, con l'introduzione di ben 23 cause ostative, molte delle quali vaghe e fin troppo generiche;

tale normativa determinerà un accrescimento del contenzioso giudiziario, con il rischio di creare un numero insostenibile di procedimenti, con conseguente compressione dei diritti dei cittadini italiani e del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a tipizzare i permessi di soggiorno speciali e alla revisione delle cause ostative all'espulsione, ciò per evitare un'immigrazione indiscriminata e contraria alle norme di diritto internazionale.

G1.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento,

di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento all'articolo 1 stravolge completamente le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con particolare riguardo alla programmazione dei flussi migratori;

i cittadini dei comuni di frontiera stanno dimostrando di sopportare sacrifici straordinari di fronte all'attuale crisi epidemiologica, ma sono sottoposti anche ad ulteriori difficoltà dovute all'immigrazione;

l'ulteriore emergenza conseguente a tali flussi migratori irregolari, vista anche la consistenza numerica degli stessi, ha ovviamente riguardato non soltanto il comune di Lampedusa e Linosa e della Sicilia, per i quali è stato previsto un contributo straordinario dall'articolo 42-*bis* del D.L. 140/2020 ma altresì tanti altri comuni del litorale calabrese, pugliese e della Sardegna, come attestano i diversi arrivi di immigrati irregolari registrati negli scorsi mesi a Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Roccella Joinica, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Crotone, susseguitesì negli scorsi mesi di notte e di giorno, anche durante la stagione turistica e in alcuni casi anche direttamente sulle spiagge, tra lo stupore dei bagnanti;

l'incremento dei flussi migratori irregolari ha coinvolto non solo le frontiere marittime ma altresì quelle terrestri ed ha particolarmente coinvolto i comuni alla frontiera con la Francia, come Ventimiglia, e di ingresso dalla rotta c.d. Balcanica

sempre più famiglie italiane e immigrate regolari chiedono di accedere agli aiuti messi a disposizione dagli enti locali: case popolari, buoni spesa, mense scolastiche gratuite, assistenza sociale;

l'ampliamento dei permessi comporta un aggravio per gli enti locali, tenuti a garantire i servizi sociali di base e il welfare alle persone senza reddito e senza casa;

senza una limitazione nel rilascio dei permessi di soggiorno e nella loro conversione, l'aumento del loro rilascio determinerebbe una condizione di stress per gli enti locali, obbligandoli a scegliere chi aiutare, magari a scapito dei cittadini italiani;

vi è la necessità che situazioni straordinarie siano affrontate con mezzi straordinari;

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse economiche per concedere, con apposito provvedimento, indennizzi economici ai comuni di frontiera che soffrono la pressione migratoria e siano già colpiti dall'attuale situazione di crisi pandemica data dalla diffusione del COVID 19.

G1.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera *b*) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;

le politiche portate avanti dal Governo, con l'attuazione di una sanatoria a favore di oltre mezzo milione di immigrati, sono dettate ancora una volta da logiche squisitamente ideologiche che nulla hanno a che fare con la realtà del comparto agricolo e le gravi difficoltà in cui esso versa, a causa degli effetti scaturiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

simili interventi contribuiscono solo a creare un'immagine distorta del lavoro agricolo, strumentalizzando la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore, per attuare la regolarizzazione proprio di quei clandestini che da sempre sono trattati come schiavi perché disperati, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli ingenti guadagni dei moderni schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali;

il mondo agricolo ha bisogno di interventi diretti ed immediati, in primo luogo di un forte impegno alla revisione e alla semplificazione dello strumento del voucher, non di poter convertire in permessi di soggiorno per motivi di lavoro un novero di permessi di soggiorno, in modo da poterne ampliare l'utilizzo, primariamente finalizzato all'assorbimento di tutta la forza lavoro interna;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per far sì che sia garantita la forza lavoro necessaria all'agricoltura, senza procedere a sanatorie o regolarizzazioni di cittadini extracomunitari che vadano ad alimentare il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.

G1.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare il comma 1, lettera *b*) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno;

la sanatoria dei migranti irregolari presenti in Italia, di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, che introduceva due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nella cura della persona e nel lavoro domestico, si è rivelata un vero e proprio flop;

ad usufruire del provvedimento sono stati per lo più colf e badanti e solo in minima parte i braccianti agricoli, rendendo la regolarizzazione un vero e proprio buco nell'acqua per il fabbisogno di manodopera agricola stagionale; infatti, le domande presentate al 15 agosto riguardanti il settore primario ammontavano a circa 30.694;

ancora una volta trova conferma quanto già accaduto nelle precedenti sanatorie, ovvero il lavoro domestico quale canale privilegiato per l'assunzione di stranieri irregolari della stessa etnia, al solo scopo di regolarizzare rapporti di lavoro fittizi che sfoceranno nell'ottenimento del permesso di soggiorno;

simili interventi contribuiscono solo a creare un'immagine distorta del lavoro agricolo, strumentalizzando la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore, per attuare la regolarizzazione proprio di quei clandestini che da sempre sono trattati come schiavi perché disperati, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli ingenti guadagni dei moderni schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali;

il mondo agricolo necessita di interventi diretti ed immediati, in primis la rivisitazione e semplificazione dello strumento del voucher, in modo tale da ampliarne l'utilizzo, primariamente finalizzato all'assorbimento di tutta la forza lavoro interna;

il Paese è alle prese con la difficile lotta contro il virus e, a causa di esso, sta subendo una contrazione economica di enormi proporzioni che alimenta il già elevatissimo tasso di disoccupazione: farsi carico di persone che chiedono lavoro ed esistenza dignitosa con il rischio di non riuscire ad assicurarla né a loro né ai nostri connazionali appare ancora più demagogico ed irresponsabile;

impegna il Governo:

ad ampliare l'utilizzo dello strumento del voucher in agricoltura, al fine di garantire, soprattutto in questa emergenza sanitaria, la continuità della produzione della filiera agroalimentare, che offrirebbe strumenti d'integrazione al reddito, ad esempio a cassaintegrati e pensionati evitando così il diffuso fenomeno del lavoro irregolare che sfrutta gli immigrati clandestini.

G1.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera»;

da tale disposizione non risultano chiaramente definite le responsabilità dello Stato di bandiera summenzionato,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate al fine di intervenire sulle criticità che dovessero emergere in merito a quanto esposto in premessa anche con l'adozione tempestiva di ulteriori iniziative normative volte a ritenere lo Stato di bandiera del naviglio responsabile in solido dei danni eventualmente arrecati dallo stesso.

G1.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, all'articolo 4 riforma le disposizioni vigenti in materia di accoglienza dei richiedenti asilo;

inoltre l'articolo 1 del decreto-legge, con una modifica apportata in sede referente, novella l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di programmazione dei flussi migratori sopprimendo sia il termine del 30 novembre che il limite delle quote;

contestualmente il medesimo articolo interviene in materia dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno speciale e in materia di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi di soggiorno aventi natura temporanea, precedentemente esclusi;

le disposizioni del decreto-legge oggetto di conversione produrranno incisivi effetti sui flussi migratori verso l'Italia, costituendo un evidente *pull factor* di quelli irregolari attirati dalla prospettiva di una facile regolarizzazione;

diverse inchieste giornalistiche hanno documentato negli ultimi mesi in Sicilia rivolte e ripetute fughe dai suddetti centri anche di soggetti positivi al virus e, stante i numeri sopra riportati e considerato il trend degli arrivi di immigrati irregolari che sono già arrivati a quota oltre 30 mila rispetto ai 10 mila dello scorso anno, è di tutta evidenza che tale situazione rappresenta un gravissimo rischio sanitario in primis per la popolazione locale ed in generale per tutto il Paese;

a causa dei continui sbarchi sulle coste dell'isola, numerosi amministratori di diversi schieramenti politici e comitati di cittadini hanno più volte denunciato, legittimamente preoccupati, una situazione che si sta sempre più aggravando;

anche nel corso dell'esame del decreto-legge in sede referente in Commissione Affari Costituzionali sono stati chiamati in audizioni diversi Sindaci, tra cui quello di Lampedusa e Siculiana, proprio per gli effetti che

la novella produrrà sui flussi migratori irregolari e principalmente nelle zone di arrivo e sbarco;

lo scorso 17 novembre è stata effettuata una visita del presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen e del Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani presso l'*hotspot* di Lampedusa, in contrada Imbriacola, rilevando una situazione intollerabile ed esplosiva: a fronte della capienza massima di 192 ospiti, erano presenti 685 immigrati in condizioni igienico sanitarie vergognose, assembrati e alcuni senza mascherina;

più recentemente mercoledì 25 novembre a Messina sono sbarcati 143 immigrati di cui ben 62 hanno fatto perdere immediatamente le proprie tracce;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna per fermare i flussi migratori illegali verso il nostro Paese e le coste della regione Sicilia.

G1.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

in particolare l'articolo 1 stravolge completamente l'intero impianto normativo contenuto nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di controllo dei confini terrestri;

inoltre le nuove forme di permesso di soggiorno speciale, la possibilità della loro conversione pressoché automatica in permesso di lavoro, oltre ai i minori poteri di interdizione di transito e sbarco in capo al Ministro dell'Interno, costituiscono un fattore di attrazione dei flussi migratori irregolari verso il nostro Paese, che hanno già raggiunto la cifra record di oltre 30.000 solo dalla rotta marittima, di gran lunga superiore rispetto a quella dello scorso anno (10.000) ed anche di quello precedente;

secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale d'Asilo circa l'80 per cento delle domande di protezione internazionale ha ricevuto un diniego, risultando infondate e prive dei requisiti per ottenere qualsivoglia protezione;

è di tutta evidenza la necessità di fermare i flussi migratori illegali verso l'Italia per le gravissime conseguenze ed i rischi dal punto vista sanitario e della sicurezza a cui viene esposta la popolazione delle zone interessate dagli ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale tutto il Paese;

quanto accaduto a Nizza e a Vienna è di assoluta gravità e impone una profonda riflessione in ordine alle conseguenze e responsabilità delle politiche migratorie dell'attuale maggioranza poiché se l'autore della strage di Nizza non fosse sbarcato o fosse stato trattenuto non avrebbe commesso l'attentato;

l'articolo 4 del decreto-legge n. 53 del 2019, noto come Decreto Sicurezza 2, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche disposizioni per il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e risorse per gli oneri conseguenti ad operazioni effettuate da operatori di Stati esteri con i quali siano stati stipulati appositi accordi;

impegna il Governo:

ad implementare le risorse destinate alle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

G1.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà persona/e;

il provvedimento modifica in maniera incisiva le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e per effetto di tali modifiche avrà dunque un enorme impatto negativo sulla gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e sull'attività di contrasto all'immigrazione clandestina;

difatti, è di tutta evidenza che le nuove forme di permesso di soggiorno speciale, la possibilità della loro conversione pressoché automatica in permesso di lavoro e i minori poteri di interdizione di transito e sbarco in capo al Ministro dell'Interno costituiscono un fattore di attrazione dei flussi migratori irregolari verso il nostro Paese, già oggetto di una vera e propria invasione;

secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno sul sito istituzionale relativamente al numero degli sbarchi irregolari questi ultimi sono quadruplicati rispetto allo scorso anno mentre sempre secondo i rapporti della Commissione nazionale di asilo circa l'80 per cento delle domande di asilo presentate dagli immigrati giunti in Italia è priva dei requisiti per ottenere alcuna forma di protezione;

anche in conseguenza dell'aumento esponenziale degli sbarchi sulle nostre coste, ancora più grave appare la situazione al confine con la Francia, in particolare a Ventimiglia, meta di immigrati clandestini che qui sostano in bivacchi e accampamenti abusivi in attesa di varcare il confine e raggiungere il paese d'oltralpe, ora maggiormente esposta agli arrivi migratori illegali con conseguenti rischi anche di tipo sanitario per la popolazione locale;

a conferma di quanto sopra la circostanza che nel corso dell'esame del decreto-legge in Commissione Affari Costituzionali, sono stati chiamati in audizione sia il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, in data 6 novembre e il dott. Martino Santacroce, Dirigente della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, in data 4 novembre;

nel corso dell'audizione del Sindaco di Ventimiglia si è appreso che il numero di immigrati che sono transitati da Ventimiglia negli ultimi 5 anni supera di molto il numero di 100.000 e i respingimenti dalla Francia intorno ai 94.000, con una media di 20.000 immigrati all'anno;

è emerso altresì che tali respingimenti al confine con Ventimiglia avvengono senza che venga preavvisata la Prefettura di Imperia o la Polizia di Frontiera;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna colta a intensificare nel comprensorio ventimigliese al confine con la Francia le operazioni di rintraccio e trasferimento nei CPR degli immigrati irregolari al fine di garantirne il trattenimento e l'effettivo rimpatrio.

G1.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento reca una significativa modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina de/l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, principalmente all'articolo 1 con riguardo alla programmazione dei flussi migratori e all'articolo 3 relativamente alle modalità di trattenimento ai fini del rimpatrio;

nel corso dell'esame del provvedimento sono stati chiamati in audizione diversi rappresentanti dei Sindacati delle Forze dell'ordine;

l'allarmante aumento degli sbarchi di immigrati irregolari sulle nostre coste, con ben oltre 30 mila arrivi, e la mancata adozione di opportune misure per fermare i continui flussi migratori illegali anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, stanno suscitando enorme preoccupazione per gli elevati rischi sanitari a cui si sta così esponendo non solo tutta la popolazione ma anche, in particolare, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine;

questi ultimi vengono quotidianamente inviati in prima linea a gestire le operazioni di sbarco, a presidiare i centri di accoglienza e al rintraccio degli immigrati fuggiti da tali strutture;

i numerosi i casi riportati anche dalla stampa di agenti di polizia posti in quarantena a seguito di contatto con immigrati risultati anche successivamente positivi al virus non fa che confermare l'ingiustificato e gravissimo rischio di contagio a cui quotidianamente viene esposta la salute non solo dei poliziotti, nell'adempimento con spirito di servizio al proprio dovere e alle direttive impartite, ma, inevitabilmente, anche quella delle loro famiglie;

questa situazione, oltre ad essere già di per sé gravissima sotto il profilo della dovuta tutela dal punto di vista sanitario che dovrebbe essere garantita agli agenti delle forze dell'ordine, comporta, altresì, evidentemente ulteriori problemi anche dal punto di vista della sicurezza, poiché con tali modalità si sta privando il territorio di risorse indispensabili per assicurarne il presidio a favore della collettività;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di implementare le misure a tutela dell'incolumità e della salute degli agenti delle forze dell'ordine, in particolare di quelli impegnati quotidianamente nelle operazioni successive agli sbarchi che si stanno susseguendo illegalmente sulle coste del nostro paese, per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 degli agenti medesimi ed anche a tutela delle loro famiglie.

G1.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 1 del decreto-legge, con una modifica apportata in sede referente, novella l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di programmazione dei flussi migratori e riguardo alle misure di limitazione o divieto di transito e sosta nel mare territoriale;

le disposizioni del decreto-legge oggetto di conversione produrranno incisivi effetti sui flussi migratori verso l'Italia, costituendo un evidente *pull factor* di quelli irregolari attirati dalla prospettiva di una facile regolarizzazione;

l'emergenza degli arrivi di immigrati irregolari sulle coste meridionali della Sardegna sta continuando senza sosta ormai da mesi e la situazione è ormai fuori controllo, come dimostrano anche le condizioni di sovraffollamento e promiscuità e le continue rivolte all'interno del centro di accoglienza di Monastir e le ripetute fughe degli immigrati ivi trattenuti;

recentemente si stanno registrando in Sardegna arrivi di cittadini non più solo algerini ma anche di altre nazionalità provenienti dal Sahel, elemento che induce a ipotizzare che sulle coste dell'Algeria Orientale possano venire dirottati parte dei traffici gestiti finora dalla Tripolitania libica;

quanto sopra evidenziato sta ovviamente esponendo la popolazione sarda, nonostante i sacrifici dei mesi scorsi e le conseguenti pesanti ripercussioni economiche, ad ingiustificabili rischi sia in termini di sicurezza ed anche sotto il profilo sanitario;

impegna il Governo:

ad adottare specifiche misure per garantire il controllo dei confini marittimi e fermare i flussi migratori illegali verso le coste della Sardegna nonché per procedere all'immediato rimpatrio degli immigrati irregolari finora giunti illegalmente sull'isola.

G1.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento comporta una completa rivisitazione delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo disponendo in materia di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per calamità;

tale permesso di soggiorno di cui all'articolo 20-*bis* del decreto legislativo 286/98, introdotto dal decreto-legge 113/2018 con il fine di tipizzare le forme di protezione speciale, è stato completamente stravolto dalla novella, diventando di fatto un permesso di soggiorno prorogabile *ad libitum* ed infine convertibile in permesso di soggiorno senza alcun specifico requisito relativamente all'effettiva capacità economica e autosufficienza del richiedente, snaturandone il fine e tramutandolo in una vera e propria sanatoria;

diverse inchieste hanno portato alla luce un vero e proprio mercato nero per la stipulazione di falsi contratti di lavoro con l'intento di garantire

il permesso di soggiorno agli extracomunitari, dietro pagamento di ingenti somme di denaro, che tale novella andrà inevitabilmente ad incrementare;

la mancata previsioni di stringenti e specifici requisiti nella norma in questione comporta una vera e propria sanatoria che come la più recente prevista dall'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulterà fallimentare e comporterà effetti gravissimi a carico, in ultimo, degli enti locali e delle Regioni;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa e, ove emergessero forti e pesanti effetti negativi sul piano economico-finanziario, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per calamità in permesso di soggiorno per lavoro, il possesso in capo al richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.

G1.156

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

la lettera *0a*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al d.P.C.m. che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;

a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti.

i dati riportati dal Ministero dell'interno da cui si evince che dal 1 gennaio al 27 novembre 2020 sono arrivati sul nostro territorio 32.542 clan-

destini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019, dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno dell'immigrazione deve essere trattato in modo serio attraverso regolari decreti flussi che regolamentino l'accoglienza nel nostro Paese di persone qualificate che possano essere impegnate nelle diverse attività lavorative, e non può essere gestito con le politiche di accoglienza indiscriminata e tantomeno sanando le situazioni irregolari;

Alcuni paesi sono più affini alle nostre tradizioni culturali e religiose e nel tempo hanno dimostrato di sapersi ben integrare;

impegna il Governo:

in un quadro complessivo di interventi in materia di immigrazione, a stabilire nelle quote d'ingresso specifiche priorità per coloro che provengono da Paesi che hanno dimostrato di sapersi ben integrare.

G1.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento reca una significativa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 1 novella l'articolo 12 del decreto legislativo 286/98;

l'articolo 12 del Testo Unico Immigrazione prevede, nell'ambito delle disposizioni volte al contrasto dell'immigrazione clandestina, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, configurando due tipologie: il favoreggiamento dell'ingresso illegale (comma 1) e la permanenza illegale dello straniero (commi 5 e 5-*bis*), mentre la «vera» struttura portante della disciplina penale in materia è senz'altro costituita dalla disposizione in materia di circostanze aggravanti, di cui al comma 3;

secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno mediante il giornaliero cruscotto statistico, gli sbarchi illegali hanno raggiunto ormai la cifra

record di oltre 32 mila da inizio anno, un numero di gran lunga superiore a quello del 2019 ove furono circa 10 mila;

è noto, come hanno evidenziato numerose inchieste nazionali e internazionali, che l'immigrazione irregolare è gestita da organizzazioni criminali che operano in diversi Paesi del mondo e che traggono vantaggio e profitto dai deficit legislativi dei paesi di destinazione e dalla mancanza di controlli sulla frontiera;

per bloccare la commissione di questi reati aberranti, che creano un gravissimo allarme sociale nell'opinione pubblica, lo Stato non ha altro mezzo che prevedere pene esemplari che consentano di dissuadere questi criminali, attuando così una politica chiara e coerente.;

l'effetto dissuasivo di pene severe nei confronti dei trafficanti di esseri umani consentirà, altresì, di restituire allo Stato il potere di controllare i flussi migratori verso il proprio territorio, piuttosto che essere costretti ad affrontare gli arrivi incontrollati, alimentati da organizzazioni criminali;

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di assumere ulteriori provvedimenti per aumentare le pene previste in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per contrastare con maggiore efficacia i flussi migratori illegali verso l'Italia.

G1.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 1 modifica significativamente le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare relativamente alla gestione dei flussi migratori e alle misure di contrasto all'immigrazione clandestina;

la novella incide profondamente sul procedimento per la limitazione o il divieto di transito e sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendo le norme di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico immigrazione con la disciplina recata dal comma 2 dell'articolo 1, rendendo di fatto più facile l'ingresso e poi l'approdo sulle nostre coste dei natanti che imbarcano i migranti sulle coste nord-africane e dell'Asia Minore;

il provvedimento, inoltre, incrementando il numero e la qualità dei permessi assicurati a chi giunge illegalmente in Italia, costituisce un evidente *pull factor* che incentiva l'immigrazione illegale e il *business* dei trafficanti di esseri umani e sta facendo tornare l'Italia, come accaduto negli anni 2006 e 2017, la porta d'ingresso privilegiata dall'immigrazione clandestina via mare e via terra;

nonostante nell'aprile scorso un decreto firmato da quattro ministri (ma mai di fatto applicato) negò, a causa dell'emergenza Covid, lo sbarco in Italia di migranti soccorsi in aree SAR diverse da quella nazionale, dal primo gennaio al 18 novembre del 2020 il numero degli immigrati sbarcati sul nostro territorio è stato di oltre 30 mila, con un incremento del 200 per cento rispetto stesso periodo dell'anno precedente;

sempre secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, la Tunisia rappresenta la prima nazionalità degli arrivi (12.478 nel 2020), seguita da Bangladesh (4.065), paesi nei quali non vi sono conflitti armati;

alla luce dei costi conseguenti all'accoglienza e al rimpatrio degli immigrati irregolari giunti in Italia e senza i requisiti previsti dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali per potervi stare, occorre prevenire il loro arrivo, potenziare gli strumenti per contrastare i flussi migratori irregolari e le reti criminali dei trafficanti di esseri umani che la gestiscono e ripristinare il controllo dello Stato sulle frontiere, anche quelle marittime;

l'attività di sorveglianza consentirebbe non solo di contrastare in maniera efficace l'immigrazione irregolare e la connessa tratta degli esseri umani ma altresì di prevenire i naufragi e di salvare vite umane;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di promuovere intese e accordi con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori verso l'Italia finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nelle zone marittime di ricerca e soccorso dei medesimi.

G1.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento modifica le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina de/l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo prevedendo la possibilità di automatica conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

il permesso di soggiorno per assistenza minori è previsto dall'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 286/98 il quale dispone che il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare del minore che si trova nel territorio italiano a precise e specifiche condizioni ossia quando ricorrano «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore»;

la norma, oltre a prevedere tali condizioni, in virtù dell'eccezionalità di tale permesso che può essere concesso «anche in deroga alle altre disposizioni» del Testo Unico Immigrazione, statuisce dunque che lo stesso debba essere rilasciato solo «per un periodo di tempo determinato» e comunque debba essere revocato quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio;

è di tutta evidenza che tale permesso si configuri più come una autorizzazione all'ingresso in Italia di natura

eccezionale e contingente, proprio perché effettuata in deroga alle disposizioni previste dal nostro ordinamento che regolano l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale;

la previsione della sua convertibilità in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro contrasta pertanto con la ratio dell'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 286/98 prestandosi ad un uso strumentale della stessa, aggravato dalla mancata previsione di alcun esplicito accertamento circa una adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito indispensabile per poter firmare un contratto di lavoro e presupposto perché i migranti possano essere titolari di rapporti giuridici, e dell'effettiva integrazione del richiedente;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di prevedere tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 286/98 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

G1.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento comporta una significa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo disponendo in materia di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

è previsto che il suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale venga rilasciato a seguito della decisione della Commissione territoriale competente qualora non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e invece ricorrano quelli previsti dai commi 1 e 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 286/1998, anch'esso oggetto di novella e che ha notevolmente ampliato i casi di *non-refoulement*;

pertanto tale permesso può essere rilasciato a chi non possa essere espulso o respinto verso altro Stato non solo per motivi di persecuzione e

tortura, ma ora anche per il rischio di trattamenti inumani e degradanti, o per la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;

tale provvedimento, incrementando il numero e la qualità dei permessi assicurati a chi giunge illegalmente in Italia, comporta inevitabilmente un effetto attrattivo che incentiva l'immigrazione illegale e il business dei trafficanti di esseri umani verso il nostro Paese;

la norma così come formulata inoltre prevede una sorta di automatismo nella possibilità di conversione di tale permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, senza prevedere alcun esplicito accertamento circa l'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa, esponendo così la finanza pubblica, in particolare degli enti locali e delle Regioni, a sostenere gravosi costi in termini di assistenza;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa e, ove inadatte, a modificarle nel senso di prevedere tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro il possesso in capo al richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.

G1.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

all'articolo 1, comma 1 il provvedimento stravolge completamente l'impianto del TU immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, in materia di requisiti per l'ingresso e il soggiorno del cittadino straniero nel nostro Paese;

tale articolo novella l'articolo 6 del decreto legislativo 286/98 disponendo la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi prima esclusi, ossia dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori,

per effetto della novella tale conversione è di fatto automatica rinviando la norma a un generico «ove ne ricorrano i requisiti» senza specificare nel merito quali siano;

la novella e la mancata previsione di specifici requisiti o vincoli per la conversione dei permessi di soggiorno sopra indicati non solo contrasta con altre disposizioni del Tu Immigrazione volte a regolare la condizione dello straniero in Italia ma altresì con le specifiche previsioni per essi che, insieme ad altri, costituiscono dunque un'eccezione;

inoltre la novella non prevede alcun esplicito accertamento circa una adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito indispensabile per poter firmare un contratto di lavoro e presupposto perché i migranti possano essere titolari di rapporti giuridici, né requisiti reddituali o abitativi, come invece previsto in numerosi altri casi dal Testo Unico Immigrazione, né altri ritenuti indispensabili per l'effettiva integrazione dell'immigrato nel nostro Paese;

l'aumento delle tipologie di permesso di soggiorno e la loro automatica conversione in permessi di soggiorno per lavoro costituisce quindi un evidente *pull factor* di flussi migratori illegali verso l'Italia gestiti dai trafficanti di esseri umani, che andranno ad incrementare quelli già esponenziali registrati negli ultimi mesi;

inoltre tale previsione si rivela del tutto ingiustificata stante la grave crisi non solo sanitaria ma soprattutto economica che sta investendo il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio e a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa.

G1.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento stravolge completamente l'impianto del TU immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di requisiti per l'ingresso e il soggiorno del cittadino straniero nel nostro Paese e, in particolare l'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del decreto legislativo 286/98 disponendo la convertibilità pressoché automatica del permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

il permesso di soggiorno per lavori di tipo artistico è disciplinato dall'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 286/98, specificatamente alle lettere *m*), *n*) e *o*), assieme ad altre attività, non citate dal decreto-legge in esame, per le quali è previsto il rilascio di permessi di soggiorno al di fuori delle quote stabilite dal Decreto flussi annuale e la cui disciplina viene demandata al regolamento di attuazione del Tu Immigrazione;

la novella e la mancata previsione di specifici requisiti o vincoli per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro artistico non solo contrasta con altre disposizioni del Tu Immigrazione volte a regolare la condizione dello straniero in Italia ma altresì con le specifiche previsioni per tale tipo di permesso che, insieme ad altri, costituisce dunque un'eccezione;

inoltre la novella non prevede alcun esplicito accertamento circa una adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito indispensabile per poter firmare un contratto di lavoro e presupposto perché i migranti possano essere titolari di rapporti giuridici, e dell'effettiva integrazione;

l'accertamento di tali requisiti rappresenterebbero invece un valido strumento per il contrasto al fenomeno di contratti di lavoro falsi, fenomeno tristemente noto e più volte riportato dalla stampa;

il mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana va inoltre nella direzione opposta rispetto a quella dell'integrazione, favorendo la ghettizzazione dei migranti;

l'aumento delle tipologie di permesso di soggiorno e la loro automatica conversione in permessi di soggiorno per lavoro costituisce quindi un evidente pull factor di flussi migratori illegali verso l'Italia gestiti dai trafficanti di esseri umani, che andranno ad incrementare quelli già esponenziali registrati negli ultimi mesi;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico in permesso di soggiorno per motivi di lavoro la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

G1.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto o/l'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nozionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento comporta una significativa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come novellato recentemente dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, e dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, noti anche come Decreto Sicurezza 1 e *bis*;

in particolare l'articolo 1, comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 286/98, prevedendo la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno rilasciato per attività

sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *p*), in modo sostanzialmente automatico e senza alcuna espressa previsione di specifici vincoli o requisiti;

tale meccanismo non prevede alcuno specifico requisito circa una adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito invece indispensabile per poter firmare un contratto di lavoro e presupposto perché i migranti possano essere titolari di rapporti giuridici, né alcun riscontro circa l'effettiva integrazione dello stesso;

il mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana va inoltre nella direzione opposta rispetto a quella dell'integrazione, favorendo la ghettizzazione dei migranti;

secondo quanto emerso anche da una recente inchiesta giornalistica, sarebbero ottomila giovanissimi calciatori africani fra i 10 e i 18 anni che passano dall'Italia ogni dodici mesi, adescati in nazioni poverissime come Mali, Ghana e Nigeria da sedicenti «talent scout», e sono spediti in giro per il mondo ad inseguire la promessa di contratti con grandi club professionistici;

dietro questo sporchissimo business ci sono soprattutto bande di criminali e trafficanti di clandestini nordafricani, intermediari e procuratori senza scrupoli, ma pure, come dimostrato da alcune inchieste italiane (e non solo), direttori sportivi, società fantasma, fondi di investimento, con un giro d'affari di miliardi di euro;

tale provvedimento si pone in netta contrapposizione rispetto alla necessità di un immediato contenimento dei flussi migratori illegali verso il nostro Paese anche alla luce della grave crisi economica in atto della pandemia da Covid-19, con effetti devastanti sia dal punto di vista finanziario, sanitario nonché di sicurezza e di ordine pubblico;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per attività sportiva in permesso di soggiorno per lavoro la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia.

G1.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, all'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo disponendo in materia di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per residenza elettiva;

ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 199, n. 394, il permesso per residenza elettiva è rilasciato a coloro che siano titolari di una pensione percepita in Italia, ovvero dichiarino di essere autosufficienti pur non svolgendo attività lavorativa;

la previsione normativa introdotta che consente la conversione di tale permesso di soggiorno in altro per motivi di lavoro senza l'introduzione di alcun vincolo ma in modo sostanzialmente automatico risulta insensata in una fase, come quella attuale, di forte crisi occupazionale e di perdita di posti di lavoro e rischia di provocare un danno al Paese e di consegnare gli immigrati nelle mani delle associazioni criminali e dei caporali;

tale meccanismo non prevede alcuno specifico requisito circa una adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito invece indispensabile per poter firmare un contratto di lavoro e presupposto perché i migranti possano essere titolari di rapporti giuridici, né alcun riscontro circa l'effettiva integrazione dello stesso;

il mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana va inoltre nella direzione opposta rispetto a quella dell'integrazione, favorendo la ghettizzazione dei migranti;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per residenza elettiva in permesso di soggiorno per lavoro la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della

cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

G1.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, all'articolo 1, comma 1 prevede la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

tale permesso viene rilasciato a seguito della decisione della Commissione territoriale qualora non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e invece ricorrano quelli previsti dai commi 1 e 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 286/1998, anch'essi oggetto di novella;

tale provvedimento, incrementando il numero e la qualità dei permessi assicurati a chi giunge illegalmente in Italia, ha inevitabilmente un effetto attrattivo che incentiva l'immigrazione illegale e il business dei trafficanti di esseri umani verso il nostro Paese che occorre prontamente contrastare;

la norma così come formulata prevede poi una sorta di automatismo nella possibilità di conversione di tale permesso, senza prevedere alcun esplicito accertamento circa una adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito indispensabile per poter firmare un contratto di lavoro e presupposto perché i migranti possano essere titolari di rapporti giuridici, e dell'effettiva integrazione;

l'accertamento di tali requisiti rappresenterebbero invece un valido strumento per il contrasto al fenomeno di contratti di lavoro falsi, fenomeno tristemente noto e più volte riportato dalla stampa;

il mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana va inoltre nella direzione opposta rispetto a quella dell'integrazione, favorendo la ghettizzazione dei migranti;

l'articolo 4 del medesimo decreto-legge amplia la tipologia delle prestazioni erogate all'interno del circuito dell'accoglienza nei centri governativi e nei centri di accoglienza straordinaria, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015, prevedendo, tra gli altri, anche la somministrazione di corsi di lingua italiana, precedentemente esclusi per ragioni di razionalizzazione della spesa pubblica;

tali servizi di apprendimento della lingua italiana vengono erogati altresì all'interno del Sai (ex Siproimi) nel quale vengono accolti ora non solo i titolari di protezione ma anche i richiedenti asilo per effetto della novella;

considerato l'investimento finanziario e la partecipazione a corsi di lingua italiana fin dall'ingresso nel circuito di accoglienza del richiedente asilo, la sua conoscenza dovrebbe essere a maggior ragione raggiunta e accertata in occasione della conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

la novella amplia inoltre i motivi per il riconoscimento della protezione speciale includendovi la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere quale requisito per la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

G1.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento modifica le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del suddetto decreto legi-

slativo prevedendo la possibilità di automatica conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

il permesso di soggiorno per assistenza minori è previsto dall'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 286/98 il quale dispone che Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare del minore che si trova nel territorio italiano a precise e specifiche condizioni ossia quando ricorrano «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore»;

la norma, oltre a prevedere tali condizioni, in virtù dell'eccezionalità di tale permesso che può essere concesso «anche in deroga alle altre disposizioni» del Testo Unico Immigrazione, statuisce dunque che lo stesso debba essere rilasciato solo «per un periodo di tempo determinato» e comunque debba essere revocato quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio;

è di tutta evidenza che tale permesso si configuri più come una autorizzazione all'ingresso in Italia di natura eccezionale e contingente, proprio perché effettuata in deroga alle disposizioni previste dal nostro ordinamento che regolano l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale;

la previsione della sua convertibilità in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro contrasta pertanto con la ratio dell'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 286/98 prestandosi ad un uso strumentale della stessa;

inoltre la mancanza di alcuna specifica condizione in merito alla effettiva capacità reddituale, del possesso di una idonea sistemazione alloggiativa, dove peraltro dovrebbe vivere il minore assistito, e di una copertura sanitaria assicurativa, espone ancor di più il nostro Paese ad un incremento dei flussi migratori attratti dalla prospettiva di poter facilmente ottenere un permesso di soggiorno in Italia;

già il Consiglio di Stato con parere n. 1048 del 15 luglio 2015 si era espresso negativamente sulla convertibilità in permesso di lavoro di fattispecie di permesso di soggiorno da considerarsi una eccezione, come nel caso di quello per assistenza minori, rispetto all'impianto generale che poggia espressamente sulla programmazione dei flussi e sul sistema delle quote di ingresso;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 286/98 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il possesso in capo al richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.

G1.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento comporta una significativa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come novellato recentemente dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, e dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, noti anche come Decreto Sicurezza 1 e *bis*;

in particolare l'articolo 1, comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 286/98, prevedendo la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno rilasciato per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *p*), in modo sostanzialmente automatico e senza alcuna espressa previsione di specifici vincoli o requisiti;

tale previsione si configura pertanto come una conferma del tentativo, avvalorato dalla previsione di convertibilità prevista al medesimo articolo di numerosi altri permessi di soggiorno, di procedere con il provvedimento all'esame ad una sanatoria indiscriminata e avrà l'effetto di richiamare nel nostro Paese altre migliaia di migranti economici, oltre a quelli già sbarcati negli ultimi mesi;

tale provvedimento si pone in netta contrapposizione rispetto alla necessità di un immediato contenimento dei flussi migratori illegali verso il nostro Paese anche alla luce della grave crisi economica in atto della pandemia da Covid-19, con effetti devastanti sia dal punto di vista finanziario, sanitario nonché di sicurezza e di ordine pubblico;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di aver cognizione degli effetti negativi che le stesse potrebbero produrre e, di conseguenza, adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per attività sportiva in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il possesso in capo

al richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.

G1.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

in particolare l'articolo 1 stravolge completamente l'intero impianto normativo contenuto nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, relativamente alla sorveglianza delle frontiere marittime e in materia di permessi di soggiorno;

le nuove forme di permesso di soggiorno speciale, la possibilità della loro conversione pressochè automatica in permesso di lavoro, i minori poteri di interdizione di transito e sbarco in capo al Ministro dell'Interno costituiscono un fattore di attrazione dei flussi migratori irregolari verso il nostro Paese, che hanno ormai raggiunto la cifra record di oltre 30 mila ingressi dalla rotta marittima;

stando ai dati forniti dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione la prima nazionalità riguardo al numero degli immigrati sbarcati è quella tunisina con 12. 478 arrivi, un paese in cui è noto non sono in corso conflitti armati, trattandosi pertanto di c.d. «migranti economici»;

diverse inchieste giornalistiche hanno più volte denunciato l'esistenza di organizzazioni criminali locali che, anche mediante l'utilizzo dei *social network*, organizzano dietro pagamento i viaggi clandestini per raggiungere le coste italiane;

secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale d'Asilo solo l'11 per cento dei richiedenti protezione internazionale è risultato un rifugiato, mentre circa l'80 per cento delle domande di protezione internazionale ha ricevuto un diniego, risultando infondate e prive dei requisiti per ottenere qualsivoglia protezione;

è di tutta evidenza anche la necessità di fermare i flussi migratori illegali verso l'Italia per le gravissime conseguenze ed i rischi oltre che in termini di sicurezza anche dal punto vista sanitario a cui viene esposta la popolazione delle zone interessate dagli ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale tutto il Paese;

impegna il Governo:

ad adottare misure specifiche, anche di carattere normativo, volte a potenziare le attività di sorveglianza marittima nel mare territoriale del nostro Paese e nelle sue adiacenze.

G1.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà persona/e;

il provvedimento all'articolo 1 stravolge completamente le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con particolare riguardo alla programmazione dei flussi migratori;

in conseguenza delle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione I, si segnala la modifica alla disciplina dei decreti flussi, introdotta fin dal 1998 dalla legge Turco-Napolitano, con la soppressione del termine previsto per la programmazione triennale da parte del Governo sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e del limite delle quote stabilite nel decreto emanato nell'anno precedente;

tale modifica, insieme a quelle relativamente alla disciplina dei permessi di soggiorno e del nuovo sistema di accoglienza, avrà un forte impatto sui territori, in particolare su quelli di confine, costituendo un fattore di attrazione dei flussi migratori illegali verso il nostro Paese;

proprio con riguardo all'impatto della novella, sono stati coinvolti nel dibattito e invitati in audizione in Commissione Affari Costituzionali di-

versi amministratori locali, tra cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che come noto è uno dei territori più esposti a tali flussi, dovuti alla ripresa della c.d. rotta balcanica;

difatti, sebbene i dati pubblicati sul cruscotto giornaliero a cura del Ministero dell'Interno riguardino solo gli sbarchi, diverse inchieste giornalistiche hanno denunciato una gravissima situazione anche nelle località a ridosso dei confini terrestri per l'aumento esponenziale degli arrivi di immigrati clandestini, anche durante i mesi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con gravissimi rischi per la popolazione locale;

impegna il Governo:

ad implementare le attività di presidio dei confini terrestri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le operazioni di rintraccio sul territorio degli immigrati che vi hanno fatto ingresso irregolarmente al fine di provvedere al loro trattenimento nei CPR ed effettivo rimpatrio.

G1.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento comporta una significa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 1, comma 1 novella l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo disponendo in materia di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per residenza elettiva;

ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 199, n. 394, il permesso per residenza elettiva è rilasciato a coloro che siano titolari di una pensione percepita in Italia, ovvero dichiarino di essere autosufficienti pur non svolgendo attività lavorativa;

pare del tutto contraddittoria la previsione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in favore di chi dovrebbe disporre già di mezzi di sostentamento;

la previsione normativa introdotta che consente la conversione di tale permesso di soggiorno in altro per motivi di lavoro senza l'introduzione di alcun vincolo ma in modo sostanzialmente automatico risulta insensata e si inquadra nell'ambito della politica perseguita con il suddetto decreto di un ampliamento indiscriminato della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Italia, che inevitabilmente costituisce un fattore di attrazione dei flussi migratori irregolari;

tale politica che attirerà in Italia migliaia di immigrati economici per ottenere facilmente un permesso di soggiorno risulta ancor più grave nel momento in cui i cittadini italiani versano in una situazione di notevole difficoltà economica e sociale;

secondo i dati dell'Istat, nel secondo trimestre 2020 nel nostro Paese i disoccupati sono saliti a 2.057.000, gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono aumentati di 5,5 punti percentuali rispetto al primo trimestre e di 10 punti rispetto al trimestre precedente raggiungendo quota 14.183.000 unità;

l'applicazione del meccanismo di convertibilità in una fase, come quella attuale, di forte crisi occupazionale e di perdita di posti di lavoro, rischia di provocare un danno al Paese e di consegnare gli immigrati nelle mani delle associazioni criminali e dei caporali;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di monitorare le criticità prodotte e, di conseguenza, adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per residenza elettiva in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il possesso in capo al richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa.

G1.171

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il dilagante fenomeno dell'immigrazione in Italia ha modificato sensibilmente la sensibilità di molte persone su alcuni aspetti della nostra cultura e tradizione che anni fa non si sarebbe neppure ipotizzato di mettere in discussione;

le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quale «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa», così come già aveva autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988. «La Costituzione repubblicana», continuava il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico»;

con la sentenza n. 556 del 2006, il Consiglio di Stato non solo ha riproposto molte delle deduzioni già presenti nel parere del 1988, ma si è spinto ben oltre, fino ad affermare che l'esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non è più considerata semplicemente inidonea a ledere il principio supremo della laicità dello Stato, ma costituisce una raffigurazione evocativa dei valori che quello stesso principio racchiude. I giudici nel giungere a tale conclusione hanno inteso confermare che il principio di laicità deve trasparsi sul piano giuridico secondo formule attente alla tradizione culturale e ai costumi della vita di ciascun popolo;

il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma che le suddette disposizioni, relative all'esposizione del Crocifisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti Lateranensi. Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del Crocifisso;

non si ritiene che l'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo;

cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società;

rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese,

impegna il Governo:

ad assicurare che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità.

G1.172

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che,

che, sulla base di una posizione meramente ideologica, il provvedimento delinea un significativo mutamento delle politiche in materia di immigrazione, depotenziando l'efficacia di queste ultime e comportando quindi un ritorno all'ingresso incontrollato e incontrollabile dei flussi migratori;

tali politiche contribuiscono esclusivamente ad incoraggiare ancora una volta il traffico di esseri umani, con il risultato di tornare ad alimentare il business di sfruttatori senza scrupoli che lucrano sulla disperazione, e lo sfruttamento dei migranti;

prova ne sono le fallimentari politiche in materia occupazionale recentemente adottate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per affrontare la scarsità di manodopera in agricoltura, le quali di fatto sono consistite in una massiccia immigrazione a favore di oltre mezzo milione di immigrati, quando invece sarebbe stata opportuna una seria politica occupazionale con programmazione di lungo periodo, quale ad esempio la revisione dello strumento dei *voucher*;

a valutare gli effetti applicativi della recente normativa introdotta sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adottare ulteriori iniziative volte ad una revisione e semplificazione dello strumento del *voucher*, in modo da poterne ampliare l'utilizzo, primariamente finalizzato all'assorbimento di tutta la forza lavoro interna disponibile.

G1.173

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il dilagante fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente l'assetto del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola dell'infanzia;

sovente si verifica l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età-anagrafica, fatta salva la delibera dei collegi dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante-riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operato dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi;

la scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani da una scuola ad un'altra, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione in quelle ove vi sia una preponderante presenza di alunni stranieri;

la conoscenza della lingua italiana è fondamentale per poter consentire l'integrazione degli immigrati nella società;

tale considerazione è tanto più valida nel caso dei bambini in età prescolare e scolare, in quanto l'integrazione sociale è fondamentale nel corso dell'età evolutiva e la conoscenza della lingua è indispensabile per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo e conseguire un adeguato sviluppo cognitivo e culturale;

impegna il Governo:

ad implementare corsi di lingua per i bambini che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.

G1.174

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di misure riguardanti l'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione;

nel nostro Paese già vige il divieto di circolare in luogo pubblico con il viso coperto ai sensi della legge 22 maggio 1975, n. 152;

si tratta di una legge a tutela dell'ordine pubblico approvata negli anni del terrorismo che, se venisse rigorosamente applicata, sanzionerebbe anche l'uso del burqa o del niqab, condotte dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi;

la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non possa prescindere dalle motivazioni connesse al divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbe scaturire da tale condotta,

impegna il Governo;

a vietare o limitare, nel pieno rispetto della legge 22 maggio 1975, n. 152, in luogo pubblico o nel corso di manifestazioni pubbliche, l'utilizzo di indumenti o accessori di qualsiasi tipo che comportano in tutto o in parte l'occultamento del volto.

G1.175

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale ma non interviene sulla preven-

zione della diffusione del contagio da Coronavirus, riconosciuta quale minaccia sanitaria primaria per il paese;

considerato che:

il Paese è in enorme sofferenza per la lotta al contrasto e al contenimento della diffusione del Coronavirus e per la gestione sanitaria dei casi positivi, è quindi necessario scongiurare condizioni che possano favorire nuovi focolai e quindi nuovi contagi;

molti sono in casi di migranti irregolari risultati positivi al COVID-19 con grave rischio per tutta la comunità ospitata, per gli operatori che prestano, a vario titolo, il proprio servizio presso i centri di accoglienza, per gli abitanti dei territori circostanti oltre che per l'intero paese;

gli ingressi dei migranti nel nostro paese necessitano di controlli e monitoraggi accurati quali potenziali situazioni di rischio di trasmissione del contagio e di sviluppo di nuovi e incontrollati focolai affinché vengano identificate e neutralizzate le positività al COVID-19,

un solo malato di COVID, anche asintomatico, se non identificato tempestivamente, isolato e trattato, è in grado di riaccendere focolai in brevissimo tempo, vanificando tutti gli sforzi sostenuti sino ad oggi dal Paese, in termini economici e socio-sanitari;

il numero spropositato di migranti irregolari ospitati nei centri di accoglienza il più delle volte non consente il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria COVID e delle norme anti-contagio, quali il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e le necessarie misure igieniche;

impegna il Governo a:

valutare gli effetti di quanto evidenziato in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad imporre protocolli sanitari anti-COVID, almeno fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, per tutti i cittadini di nazionalità extra-UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, prevedendo un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale;

a definire l'obbligo per i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale di comunicare preventivamente al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero massimo di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, oltre il quale si riconosce al medesimo centro l'impossibilità ad accogliere ulteriori ospiti e il porto territorialmente più prossimo viene chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

G1.176

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

la lettera *0*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al dPCm. che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;

a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti.

i dati riportati dal Ministero dell'interno da cui si evince che dal 1 gennaio al 27 novembre 2020 sono arrivati sul nostro territorio 32.542 clandestini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019, dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno dell'immigrazione deve essere trattato in modo serio attraverso regolari decreti flussi che regolamentino l'accoglienza nel nostro Paese di persone qualificate che possano essere impegnate nelle diverse attività lavorative, e non può essere gestito con le politiche di accoglienza indiscriminata e tantomeno sanando le situazioni irregolari;

Alcuni paesi sono più affini alle nostre tradizioni culturali e religiose e nel tempo hanno dimostrato di sapersi ben integrare;

impegna il Governo:

ad avviare uno studio per ricostruire quali siano le comunità straniere presenti in Italia che meglio hanno saputo manifestare la volontà di integrarsi con la comunità cittadina partecipando attivamente anche ad associazioni di volontariato o ad attività finalizzate alla promozione dell'educazione civica.

G1.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento all'articolo 1 stravolge completamente le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con particolare riguardo alla programmazione dei flussi migratori;

nel corso dell'esame del decreto-legge in sede referente da parte della Commissione Affari Costituzionali sono stati chiamati in audizione diversi esponenti degli enti locali e delle Regioni, per gli evidenti effetti del provvedimento sui territori del nostro Paese;

stando agli ultimi dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi e nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi prorogata fino al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno, nonché degli arrivi anche dalle rotte terrestri;

la crescita esponenziale dei flussi immigratori verso le coste del nostro Paese sta esponendo i cittadini, ai quali nei mesi scorsi ed ancora per i prossimi il Governo ha chiesto enormi sacrifici, ad ingiustificati e gravissimi rischi;

la regione Calabria, stante i confini in gran parte marittimi, è una tra quelle più esposte ai flussi migratori clandestini;

in particolare lungo la costa della Locride si susseguono senza sosta gli sbarchi di immigrati irregolari, l'ultimo di circa 120 persone di diverse nazionalità a bordo di un peschereccio di oltre 20 metri intercettato dalla sezione navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica a 30 miglia di distanza dalla costa al largo di Capo Sparivento;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna per il presidio e il controllo dei confini marittimi della Calabria al fine di fermare i flussi mi-

gratori illegali verso le coste della regione e delle azioni di rintraccio degli immigrati clandestini al fine del loro trattenimento e rimpatrio.

G1.178

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

la lettera *0*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al d.P.C.m. che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;

a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti;

i dati riportati dal Ministero dell'interno da cui si evince che dal 1 gennaio al 27 novembre 2020 sono arrivati sul nostro territorio 32.542 clandestini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019, dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno dell'immigrazione deve essere trattato in modo serio attraverso regolari decreti flussi che regolamentino l'accoglienza nel nostro Paese di persone qualificate che possano essere impegnate nelle diverse attività lavorative, e non può essere gestito con le politiche di accoglienza indiscriminata e tantomeno sanando le situazioni irregolari;

alcuni paesi sono più affini alle nostre tradizioni culturali e religiose e nel tempo hanno dimostrato di sapersi ben integrare;

impegna il Governo:

per avere maggiori strumenti al fine di adottare politiche in materia di immigrazione puntuali, ad affidare all'ISTAT uno studio per accertare quali

siano i Paesi di provenienza degli stranieri presenti nel nostro Paese che hanno dimostrato di sapersi ben integrare.

G1.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, all'articolo 1 e 2 dispone in materia di minori stranieri non accompagnati;

come riferito dal Ministro dell'Interno in audizione in Commissione Affari Costituzionali in data 17 novembre 2020 e confermato dai dati resi pubblici sul cruscotto statistico giornaliero, il numero dei minori stranieri non accompagnati sbarcati illegalmente in Italia è aumentato vertiginosamente, passando da 1680 nel 2019 a 4224 nel 2020;

oltre agli arrivi via mare, destano enorme preoccupazione il numero degli ingressi di stranieri che si dichiarano minori dalla rotta terrestre, in particolare da quella balcanica;

solo a titolo esemplificativo nella città di Udine, in Friuli Venezia Giulia, ormai definita la «Lampedusa del nord» per l'aumento esponenziale degli arrivi dalla rotta balcanica, tra luglio ed agosto 2020 il numero dei minori stranieri non accompagnati è aumentato del 300 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una spesa per l'amministrazione comunale di 409.140 euro ogni mese pari a 5.909.680 euro all'anno;

sempre a Udine nell'ambito di una inchiesta su una struttura che ospita minori stranieri è emerso dalle intercettazioni telefoniche che sarebbero stati certificati come minorenni immigrati che in realtà avrebbero anche trenta o quarant'anni e che su 66 ospiti della struttura 40 sarebbero in realtà maggiorenni.

i dati forniti dal Ministero dell'Interno tramite il cruscotto statistico giornalieri, che riporta un numero esponenziale degli stranieri non accompagnati sbarcati al 2019, ci dicono però che il Friuli Venezia Giulia non è l'unica regione che registra un forte aumento di minori extracomunitari, o che si dichiarano tali;

il quadro che emerge dai numeri sopra riportati e le diverse inchieste giornalistiche, oltre a quella citata a titolo esemplificativo, evidenziano la necessità ed urgenza di intervenire sull'attuale normativa in materia di accertamento della minore età per i minori stranieri non accompagnati per garantire effettiva tutela agli immigrati effettivamente minori e una corretta gestione delle risorse pubbliche destinate alla loro accoglienza;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più utile anche di tipo normativo al fine di prevedere che in mancanza di un documento di identità in corso di validità che certifichi la minore età dello straniero non accompagnato l'accertamento debba essere disposto in ogni caso e sempre tramite specifici esami socio-sanitari.

G1.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, all'articolo 1 e 2 dispone in materia di minori stranieri non accompagnati;

come riferito dal Ministro dell'Interno in audizione in Commissione Affari Costituzionali in data 17 novembre 2020 e confermato dai dati resi pubblici sul cruscotto statistico giornaliero, il numero dei minori stranieri non accompagnati sbarcati illegalmente in Italia è aumentato vertiginosamente, passando da 1680 nel 2019 a 4224 nel 2020;

oltre agli arrivi via mare, destano enorme preoccupazione il numero degli ingressi di stranieri che si dichiarano minori dalla rotta terrestre, in particolare da quella balcanica;

solo a titolo esemplificativo nella città di Udine, in Friuli Venezia Giulia, ormai definita la «Lampedusa del nord» per l'aumento esponenziale degli arrivi dalla rotta balcanica, tra luglio ed agosto 2020 il numero dei minori stranieri non accompagnati è aumentato del 300 per cento rispetto allo stesso

periodo dello scorso anno, con una spesa per l'amministrazione comunale di 409.140 euro ogni mese pari a 5.909.680 euro all'anno;

in realtà, si dovrebbe andare nella direzione opposta, più che incentivare gli arrivi di minori stranieri nel nostro paese, ed incentivare a tutti i costi lo sradicamento dalla loro realtà, occorre incentivare gli accertamenti nel paese di origine non solo di familiari, ma che vengano nominati tutori o la disponibilità di strutture di accogliimento, poiché è nel proprio contesto di origine che è più facile l'integrazione e il ricongiungimento con proprio contesto familiare;

è noto che spesso le partenze dei minori sono dettati da motivi di natura economica perché gli stessi vengono mandati in Europa in cerca di un lavoro, ma è altrettanto noto che sono una delle categorie più vulnerabili nel corso del viaggio verso l'Europa e vittime privilegiate dei trafficanti di esseri umani;

quanto sopra è confermato anche dalla normativa comunitaria ed in particolare dall'articolo 10 della Direttiva c.d. Rimpatri (2008/115/CE) che prevede che gli Stati membri debbano attivarsi per procedere all'accertamento oltre che di membri della famiglia del minore straniero non accompagnato anche a tutori o strutture di accoglienza nel paese di origine ai fini del loro rimpatrio;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di promuovere e incrementare gli accertamenti nel paese di origine dei minori stranieri non accompagnati di familiari, tutori o la disponibilità di strutture di accoglienza ai fini del loro rimpatrio, in linea con quanto disposto dall'articolo 10 della Direttiva 2008/115/CE

G1.181

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di garanzia dei diritti delle persone alla libertà personale ma non affronta gli aspetti sanitari intesi a scongiurare che i flussi migratori possano rappresentare una potenziale minaccia sanitaria per il paese;

considerato che:

il Paese sta subendo pesantemente le conseguenze della pandemia e che l'andamento della seconda ondata, nonostante altamente prevedibile,

sta dimostrando le carenze e le lacune in termini di prevenzione e profilassi, ponendo in evidenza la necessità di agire in maniera più mirata nel contrasto di qualsiasi rischio sanitario, sia esso da Covid e non;

gli ingressi nel nostro paese necessitano di controlli e monitoraggi accurati quali potenziali situazioni di rischio sanitario, attraverso la definizione e l'applicazione di protocolli rigidi per i migranti al momento dell'arrivo nel nostro territorio, affinché vengano identificate e neutralizzate le situazioni di rischio, a garanzia e tutela di tutti coloro che operano a vario titolo in strutture di accoglienza e dell'intero paese;

i territori che si trovano ad ospitare i migranti già sono chiamati a grandi sforzi e pressioni e hanno più che mai il diritto ad essere tutelati dal punto di vista sanitario, in particolare in un periodo così delicato e drammatico come quello dovuto alla pandemia, ma non solo;

i migranti spesso provengono da aree in cui la diffusione di malattie infettive impone controlli e vaccinazioni specifiche, per evitarne la diffusione sul territorio e quindi scongiurare rischi concreti per la salute pubblica da malattie trasmissibili tra popolazioni molto differenti tra loro sotto il punto di vista sanitario, specialmente in quanto trattasi di malattie non endemiche;

l'esperienza drammatica della pandemia da COVID 19 ha mostrato con innegabile evidenza la fondatezza dei rischi sanitari legati all'elevato tasso di mobilità delle persone nel mondo e l'importanza di assicurare profilassi sanitaria quando possibile e i necessari controlli delle situazioni di rischio;

impegna il Governo a:

valutare gli effetti di quanto evidenziato in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a predisporre rigide misure e protocolli che prevedano una profilassi sanitaria all'arrivo dei migranti sul territorio nazionale, a garanzia e tutela della salute di tutti i cittadini.

EMENDAMENTI

1.0.1

VITALI, CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 9, comma 1, dopo le parole: «lo straniero è accolto» sono aggiunte le seguenti«, sentito il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia,».

Art. 2

2.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1

AUGUSSORI, PILLON, VITALI, CALIENDO, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

2.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

2.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

2.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimerlo.

2.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

2.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo

straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis*. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-*ter*. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-*quater*. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-*ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-*quinqüies*. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-*ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato"».

2.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis: 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

2.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

2.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10 *bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'articolo *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'articolo *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

2.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

2.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

2.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

2.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

2.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

2.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

2.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

2.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire la parola: «procedimento» con: «esame».

2.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso .1 dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere: «competente».

2.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

2.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

2.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire: «biennale» con: «trimestrale».

2.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

2.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

2.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con: «il cittadino di Paese terzo».

2.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

2.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b).» con: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con: «contestualmente».

2.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre» con: «due».

2.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

2.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nel-

l'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato».

2.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

2.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

2.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con: «istanza».

2.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere «di protezione internazionale».

2.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

2.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

2.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell-

l'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

2.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

2.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

2.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire: «e c)».

2.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

2.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

2.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'Articolo 2-bis Conseguentemente al comma 1, lettera b) capoverso articolo 28-bis, comma 2 sopprimere la lettera c)».

2.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con: «palesemente».

2.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

2.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con: «decisioni».

2.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con: «trattazione».

2.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con: «istanze».

2.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «propone».

2.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell-

l'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «indica».

2.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con: «previa valutazione».

2.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere: «di protezione internazionale».

2.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera

«e-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

2.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis».

2.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire «previo esame preliminare delle domande» con: «sulla base della documentazione in atti».

2.178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con: «ne dichiara l'innammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'Articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nel-

l'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a «lettera b).» con: «ne dichiara l'innammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a). All'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico

italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole: seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente».

2.191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini.»ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente sopprimerlo.

2.193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

2.194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente;"».

2.195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

2.196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole "seduta non pubblica" sono aggiunte "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinqües) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-*bis*) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

2.200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

2.201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

2.202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

2.203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

2.204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

2.211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.1 dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere la seguente: «competente».

2.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

2.216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «trimestrale».

2.217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

2.218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

2.219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di Paese terzo».

2.220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis., sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

2.221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole da: «trasmessa» a «lettera b).» con le seguenti: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole: «con immediatezza» con la seguente: «contestualmente».

2.223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis. sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

2.224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

2.225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «straniero» con la seguente: «immigrato».

2.226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

2.227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Consequentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

2.228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Consequentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

2.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Consequentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «domanda» con la seguente: «istanza».

2.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sopprimere la parole da: «procede» a «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a «lettera b)» con le seguenti «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.».

2.231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» dopo la parola: «domanda» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

2.232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

2.233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis»,
sopprimere il comma 5.*

2.234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

*Conseguentemente al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis»,
sopprimere i commi 5 e 6.*

2.235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis»,
comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».*

2.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

2.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire la seguente: «e c)».

2.238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

2.239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

2.240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 2 sopprimere la lettera c).

2.241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con le seguenti: «palesamente».

2.242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

2.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con le seguenti: «decisioni».

2.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con le seguenti: «trattazione».

2.245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con le seguenti: «istanze».

2.246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con le seguenti: «propone».

2.247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con le seguenti: «indica».

2.248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con «previa valutazione».

2.249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera e-bis) la domanda è

presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis.

2.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

2.251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Presidente della Commissione», sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con le seguenti: «sulla base della documentazione in atti».

2.252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «domande» aggiungere: «di protezione internazionale».

2.253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole da: «procede» a «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'Articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole da: «procede» a «lettera b).» con le seguenti: «ne

dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29»

2.255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole "seduta non pubblica" sono aggiunte "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole seduta non pubblica" sono aggiunte "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente sopprimerlo.

2.268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

2.269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) all'art. 19 *ter*, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'art. 19 *ter* del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione.";

2) dopo l'articolo 1100 del Codice della navigazione, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'articolo 1100 del codice della navigazione"».

2.273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis*. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-*ter*. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-*quater*. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-*ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-*quinquies*. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-*ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-*ter*. Al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, l'articolo 2 è abrogato.

1-*quater*. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-*quinquies*. All'art. 19-*ter* del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo

straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*sexies*. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4 *bis*. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 19-*ter* del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri dell'interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

2.277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

2.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole "seduta non pubblica" sono aggiunte "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

2.282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confi-

ni messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed e).

2.283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

2.284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

2.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

2.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

2.294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

2.298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire la parola «procedimento» con: «esame».

2.299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.1 dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere «competente».

2.300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

2.301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con: «trimestrale».

2.302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

2.303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

2.304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

2.305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

2.306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con: «il cittadino di Paese terzo».

2.307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

2.308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b).» con: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con: «contestualmente».

2.310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre» con: «due».

2.311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

2.312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato».

2.313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

2.314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con: «istanza».

2.315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confi-

ni messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.».

2.316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere: «di protezione internazionale.».

2.317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso articolo «28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

2.318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo 28-bis, comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

2.319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo «28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

2.320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso articolo «28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire: «e c)».

2.321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo «28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

2.322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo «28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

2.323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso articolo «28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis.».

Conseguentemente al comma 1, lettera b) capoverso articolo «28-bis», comma 2 sopprimere la lettera c).

2.324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

2.325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confi-

ni messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

2.326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con: «palesemente».

2.327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

2.328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con: «decisioni».

2.329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con: «trattazione».

2.330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «propone».

2.331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis».

2.332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «determina» con: «indica».

2.333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, le parole: «previo esame» sono sostituite con: «previa valutazione».

2.334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, la parola: «domande» con: «istanze».

2.335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, dopo la parola: «domande» aggiungere: «di protezione internazionale».

2.336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

2.337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con le seguenti: «sulla base della documentazione in atti».

2.338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con: «ne dichiara l'innammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con: «ne dichiara l'innammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole "seduta non pubblica" sono aggiunte "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole "seduta non pubblica" sono aggiunte "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole. "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sopprimere l'articolo.

2.354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a

chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sopprimere il comma 1.

2.355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo

straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'articolo 19 *ter* del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.* In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.* In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo

straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis). il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni del-

la Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

2.362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis). Il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

2.363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'articolo *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*0a*) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'articolo *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

2.367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed e).

2.368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

2.369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

2.370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

2.371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto

motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

2.377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

2.379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

2.383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire la parola: «procedimento» con la parola: «esame».

2.384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere la parola: «competente».

2.385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

2.386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

2.387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire: «biennale» con le seguenti: «trimestrale».

2.388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

2.389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di Paese terzo».

2.390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

2.391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b).» con le seguenti: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con le seguenti: «contestualmente».

2.393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso art. 29-bis sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

2.394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

2.395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato».

2.396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

2.397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

2.398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

2.399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «domanda» con le seguenti: «istanza».

2.400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da:: «ove» a: «lettera b)» con le seguenti: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», dopo la parola: «domanda» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

2.402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 28-bis», *sopprimere il comma*
6.

2.403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 28-bis», *sopprimere il comma*
5.

2.404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», *sopprimere i commi*
5 e 6.

2.405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5, sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

2.406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5, sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

2.407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire: «e c)».

2.408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

2.409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

2.410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis Conseguentemente al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 2 sopprimere la letterac)».

2.411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 28, al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

2.412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con le seguenti: «palesemente».

2.413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

2.414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con le seguenti: «decisioni».

2.415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con le seguenti: «trattazione».

2.416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con le seguenti: «istanze».

2.417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con le seguenti: «propone».

2.418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con le seguenti: «indica».

2.419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con: «previa valutazione».

2.420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

2.421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:

«e-bis). la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis».

2.422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con le seguenti: «sulla base della documentazione in atti».

2.423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da:: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da:: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* UE in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente».

2.433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso

di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente".

2.436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

"1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

"1. Al Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio';

b) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certifi-

cabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma *5-ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'articolo *19-ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.1.* In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"*4-bis.1.* Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

2.445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire la parola: «procedimento» con la seguente: «esame».

2.446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente sopprimerlo.

2.447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

2.448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

d) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

«1. All'articolo 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 aggiungere il seguente:

"Art. 1099-bis.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione.";

2) dopo l'articolo 1100 del Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"Art. 1100-bis.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'articolo 1100 del codice della navigazione"».

2.452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

2.453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

2.454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aereo-navale nella zona marittima di ricerca e soccorso.».

2.455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati

di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma *5-ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'articolo *19-ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.* 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"*4-bis.1.* Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) Il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

2.459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis. Il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

2.460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" *sono aggiunte le seguenti*: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'art. 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'art. *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

2.464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

2.465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

2.466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

2.467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

2.468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

2.474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento;"».

2.476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

2.480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire la parola: «procedimento» con: «esame».

2.481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.1 dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere: «competente».

2.482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

2.483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «trimestrale».

2.484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

2.485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

2.486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

2.487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con: «il cittadino di Paese terzo».

2.488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

2.489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b).» con «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con: «contestualmente».

2.491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre» con: «due».

2.492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

2.493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato».

2.494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

2.495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

2.496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con: «istanza».

2.497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere: «di protezione internazionale».

2.499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

2.500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

2.501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

2.502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

2.503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

2.504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire le seguenti: «e c)».

2.505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

2.506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

2.507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis».

Conseguentemente al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 2 sopprimere la lettera c).

2.508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con «palesamente».

2.509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

2.510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con: «decisioni».

2.511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con: «trattazione».

2.512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con: «istanze».

2.513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «propone».

2.514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «indica».

2.515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con le seguenti: «previa valutazione».

2.516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere: «di protezione internazionale».

2.517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis) La domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;».

2.518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis) È presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

2.519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con le seguenti: «sulla base della documentazione in atti».

2.520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con: «ne dichiara l'innammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'Articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b)» con: «ne dichiara l'innammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente."».

2.523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente".».

2.524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente."».

2.526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";».

2.529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) All'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La questura» sono aggiunte le seguenti: «o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente».

2.530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimerlo.

2.535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

2.536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) all'art. 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150)

1. All'art. 19 *ter* del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma *5-ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'art. 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.* 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"*4-bis.* 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente;"».

2.543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

2.544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«c) all'articolo 26:

5) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

6) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d)* la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'articolo *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

2.548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

2.549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

2.550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

2.551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

2.552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

2.558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento;"».

2.560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

2.564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.2, sostituire la parola: «procedimento» con: «esame»

2.565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3.1 dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere la seguente: «competente».

2.566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

2.567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «trimestrale».

2.568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola «biennale» con la seguente: «semestrale».

2.569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

2.570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole: «lo straniero» con il seguente: «il cittadino di Paese terzo».

2.571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

2.572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole da: «trasmessa» a «lettera b).» con le seguenti: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole: «con immediatezza» con la seguente: «contestualmente».

2.574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

2.575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «straniero» con la seguente: «immigrato».

2.576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis sostituire la parola: «Lo straniero» con le seguenti: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

2.577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis., sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

2.578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis., sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

2.579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

2.580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «domanda» con la seguente: «istanza».

2.581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sopprimere le parole da: «procede» a «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a «lettera b)» con le seguenti: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.».

2.582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» dopo la parola: «domanda» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

2.583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis.», sopprimere il comma 6.

2.584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis.», sopprimere il comma 5.

2.585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis., sopprimere i commi 5 e 6.

2.586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

2.587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

2.588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso art. 28-bis., comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire le seguenti: «e c)».

2.589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

2.590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

2.591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso art. 28-bis., comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'Articolo 2-*bis*. Conseguentemente al comma 1, lettera *b*), capoverso art. 28-*bis*, comma 2 sopprimere la lettera *c*)».

2.592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «verosimilmente» con la seguente: «pa-
lesemente».*

2.593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

2.594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con la seguente: «decisioni».

2.595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con la seguente: «trattazione».

2.596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con la seguente: «istanze».

2.597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con la seguente: «propone».

2.598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con la seguente: «indica».

2.599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con le seguenti: «previa valutazione».

2.600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

2.601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;».

2.602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

2.603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con le seguenti: «sulla base della documentazione in atti».

2.604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole da: «procede» a «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'Articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire le parole da: «procede» a «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente."».

2.607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

5) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

6) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente".».

2.608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

5) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

6) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente".».

2.609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

5) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

6) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

5) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

6) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";».

2.613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a*) all'articolo 26:

5) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

6) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole: seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

5) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

6) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

2.625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

2.626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento;"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il

rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento"».

2.633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento;"».

2.634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«*0a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente."».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«*0a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a). All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a). All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole "ufficio di polizia" sono aggiunte "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a). All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte. "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole. "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«*0a)* all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ri-

tenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente".

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I*. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a). All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a). All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.664

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia» sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente".

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente".

00a) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le

sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente".

00a) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. -Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";».

2.690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. -Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente;

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «La questura» sono aggiunte le seguenti parole: «o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento,

il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole: seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole: seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "dopo le parole seduta non pubblica" sono aggiunte: «anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti"».

2.714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I*. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.720

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra Unione europea* in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.721

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra Unione europea* in cui si trovi il richiedente"».

2.722

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio" consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra Unione europea* in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. -Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.723

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.724

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

3) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

4) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.727

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.728

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.729

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente"».

2.730

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. -Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.731

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.734

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.735

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

2.737

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

2.738

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.739

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

2.740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. -Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.741

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.742

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.743

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.744

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. -Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.747

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.748

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.749

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.750

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.751

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

2.753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b).

2.754

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. -Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.755

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.756

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.757

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.758

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.760

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

2.761

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

2.762

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. -Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.763

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.764

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.767

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.769

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.768

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.770

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.771

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«b) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'articolo *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«b) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'art. *10-bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«b) all'articolo 26:

3) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

4) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d)* la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'articolo *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.774

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a)* all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.775

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinqies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.776

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinqies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'art. 10-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.777

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente".

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente".

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente".

a-quinqies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'art. 10-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.778

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinqies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) a domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente"

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinqies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.781

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«*a*) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "l'ufficio di polizia competente" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico competenti";

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "ufficio di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *Extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-ter) all'articolo 13, comma 1 dopo le parole: "seduta non pubblica" sono aggiunte le seguenti: "anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quater) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-quinquies) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d*) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.782

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*d)* la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.783

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La questura» sono aggiunte le seguenti parole: «o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente»;

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«*d)* la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.784

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero *extra* Unione europea in cui si trovi il richiedente":

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma *6-bis* dell'articolo *10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.785

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente".

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "La questura" sono aggiunte le seguenti parole: "o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Unione europea in cui si trovi il richiedente".

a-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'art. 10-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio na-

zionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.787

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.788

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.789

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.790

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.791

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.792

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

2.793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'art. 10-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'art. 10-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.795

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire: «previo esame preliminare delle domande» con: «sulla base della documentazione in atti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.796

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire: «previo esame preliminare delle domande» con: «sulla base della documentazione in atti».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.797

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire «previo esame preliminare delle domande» con: «sulla base della documentazione in atti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.798

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con: «sulla base della documentazione in atti».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.799

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: "Il Presidente della Commissione" sostituire le parole: "previo esame preliminare delle domande" con le seguenti: "sulla base della documentazione in atti".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con le seguenti: «sulla base della documentazione in atti».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.801

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con le seguenti: «sulla base della documentazione in atti».

2.802

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo dopo le parole: «Il Presidente della Commissione» sostituire le parole: «previo esame preliminare delle domande» con le seguenti: «sulla base della documentazione in atti».

2.803

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire le parole: «previo esame» con le seguenti: «previa valutazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.804

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire le parole: «previo esame» con le seguenti: «previa valutazione».

2.805

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con: «previa valutazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con: «previa valutazione».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.807

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con: «previa valutazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.808

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con: «previa valutazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.809

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con «previa valutazione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.810

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo le parole: «previo esame» sono sostituite con le seguenti: «previa valutazione».

2.811

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con le seguenti: «istanze».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con le seguenti: «istanze».

2.813

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con la seguente: «istanze».

2.814

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con: «istanze».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.815

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con: «istanze».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.816

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con: «istanze».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.817

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con: «istanze».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello

ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «domande» con: «istanze».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.819

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.820

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

2.821

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

2.822

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.823

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.825

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere «di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.826

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo dopo la parola: «domande» aggiungere: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.827

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «propone».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.828

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «propone».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.829

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «propone».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.830

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «propone».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «propone».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con le seguenti: «propone».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.833

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con le seguenti: «propone».

2.834

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con le seguenti: «indica».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.835

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con le seguenti: «indica».

2.836

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: "determina" con la seguente: "propone".

2.837

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: "determina" con la seguente: «indica».

2.838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «indica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «indica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.840

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «indica».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.841

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «indica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.842

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «determina» con: «indica».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.843

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con: «trattazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.844

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con: «trattazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.845

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con: «trattazione».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.846

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con: «trattazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.847

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con: «trattazione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

2.848

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con le seguenti: «trattazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.849

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con le seguenti: «trattazione».

2.850

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo sostituire la parola: «procedura» con la seguente: «trattazione».

2.851

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con le seguenti: «decisioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.852

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con le seguenti: «decisioni».

2.853

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con le seguenti: «decisioni».

2.854

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con: «decisioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.855

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con: «decisioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.856

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con: «decisioni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l».

2.857

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con: «decisioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.858

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 1, secondo periodo sostituire la parola: «determinazioni» con: «decisioni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.859

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera: e) inserire la seguente lettera:

«e-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.860

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.861

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.862

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.863

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.864

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

2.865

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ad una prima valutazione».

2.866

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con: «palesemente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.867

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con: «palesemente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.868

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con: «palesemente».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.869

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con: «palesemente».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.870

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con le seguenti: «palesemente».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.871

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a) sostituire la parola: «verosimilmente» con le seguenti: «palesemente».

2.872

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «verosimilmente» con la seguente: «palesemente».

2.873

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.874

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.875

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.876

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.877

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;».

2.878

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 28», al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

2.879

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.880

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 2 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.881

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis Conseguentemente al comma 1, lettera b) capoverso art. 28-bis, comma 2 sopprimere la lettera c)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.882

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 2 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.883

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«*b-bis*) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis* Conseguentemente al comma 1, lettera *b*) capoverso art. 28-*bis*, comma 2 sopprimere la lettera *c*)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.884

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«*b-bis*) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis*».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 2 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.885

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«*b-bis*) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis* Conseguentemente Al comma 1, lettera b) capoverso "Art. 28-*bis*", comma 2 sopprimere la lettera *c*)».

2.886

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis*».

Conseguentemente al comma 1, lettera b) capoverso articolo 28-bis, comma 2 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.887

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis*. Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso art. 28-*bis*, comma 2 sopprimere la lettera c)».

2.888

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.889

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.890

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.891

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.892

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.893

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.894

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

2.895

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ritardare o impedire» con le seguenti: «ritardare, intralciare o impedire».

2.896

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.897

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.898

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.899

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.900

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.901

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.902

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

2.903

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 2, lettera e), dopo la parola: «ritardare» inserire la seguente: «ostacolare».

2.904

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire le seguenti: «e c)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.905

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire le seguenti: «e c)».

2.906

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire: «e c)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.907

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire «e c)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.908

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire: «e c)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.909

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire «e c)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.910

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire: «e c)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.911

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», comma 4 dopo le parole: «lettera b)» inserire: «e c)».

2.912

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 28-bis", comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «fino a cinque», fino alla fine, con le seguenti: «in ciascuna provincia del territorio, una Commissione territoriale, di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.»

2.913

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.914

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.915

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.916

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.917

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.918

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.920

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

2.919

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 28-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

2.921

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.922

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.923

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.924

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis» sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.925

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.926

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

2.927

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 5.

2.928

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis.», sopprimere il comma 5.

2.929

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5, sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.930

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.931

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5, sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.932

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.933

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.934

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.936

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

2.935

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo ed esclusivamente».

2.937

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5, sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.938

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.939

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5, sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.940

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.941

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.942

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.943

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

2.944

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», comma 5), sostituire le parole: «un esame» con le seguenti: «un'istruttoria».

2.945

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.946

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.947

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.948

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.949

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.950

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.952

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 6.

2.951

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 28-bis.», sopprimere il comma 6.

2.953

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.954

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.955

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.956

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.957

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.958

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) ed f).

2.959

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.960

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.961

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.962

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.963

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.964

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

2.965

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.966

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.967

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.968

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.969

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.970

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.971

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

2.972

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.973

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.974

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.975

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.976

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.977

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.978

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.979

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Com-

missione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.980

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.981

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.982

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.983

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) Il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i

Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente;"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.984

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri dell'interno e della giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.985

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente"».

2.986

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente;"».

2.987

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.988

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.989

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis): il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.990

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.991

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis). Il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.992

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.993

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

2.994

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica"».

2.995

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.996

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.997

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.998

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.999

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1000

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.1002

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.1003

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.1004

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «domanda» con le seguenti: «istanza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1005

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «domanda» con le seguenti: «istanza».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1006

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con la seguente: «istanza».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1007

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con: «istanza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con: «istanza».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con: «istanza».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1011

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con: «istanza».

2.1010

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «domanda» con: «istanza».

2.1012

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», dopo la parola: «domanda» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1013

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», dopo la parola: «domanda» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1014

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere le seguenti: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere «di protezione internazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1017

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere: «di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1018

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere: «di protezione internazionale».

2.1019

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» dopo la parola: «domanda» aggiungere: «di protezione internazionale».

2.1020

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1021

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

2.1022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di Paese terzo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di Paese terzo».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1024

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di Paese terzo».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1025

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con: «il cittadino di Paese terzo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1026

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con: «il cittadino di Paese terzo».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1027

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con: «il cittadino di Paese terzo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1028

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con: «il cittadino di Paese terzo».

2.1029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «lo straniero» con: «il cittadino di Paese terzo».

2.1030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1031

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1032

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1033

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1034

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1035

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

2.1036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

2.1037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1038

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1039

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1040

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1041

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1042

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

2.1044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis.» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

2.1045

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1046

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1047

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1048

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1049

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

2.1052

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1053

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1054

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1055

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

2.1056

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con le seguenti: «immigrato».

2.1059

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con la seguente: «immigrato».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1060

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1061

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1062

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1063

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato rintracciato in posizione irregolare».

2.1064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1066

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

2.1067

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «straniero» con: «immigrato».

2.1068

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b).» con le seguenti: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1069

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b).» con le seguenti: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1070

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b)» con le seguenti: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b).» con le seguenti: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.1072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a «lettera b)» con: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1073

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a «lettera b)» con: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1074

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b)» con: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1075

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «trasmessa» a: «lettera b).» con: «considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.1076

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «con immediatezza» con le seguenti: «contestualmente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1077

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «con immediatezza» con le seguenti: «contestualmente».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «con immediatezza» con le seguenti: «contestualmente».

2.1079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con la seguente: «contestualmente».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1080

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con: «contestualmente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1081

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con: «contestualmente».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1082

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con: «contestualmente».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1083

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «con immediatezza» con: «contestualmente».

2.1084

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con le seguenti: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con le seguenti: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con le seguenti: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.1087

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1088

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.»

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1089

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)» con: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1090

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a: «lettera b)»

con: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1091

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sopprimere la parole da: «procede» a: «tre giorni e» e sostituire le parole da: «ove» a «lettera b)» con: «in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.».

2.1092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b)» con: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'Articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b)» con: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'Articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1094

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'Articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1095

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.1096

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b)» con: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1097

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b)» con: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1098

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b)» con: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.1101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'Articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 in quanto

presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso».

2.1105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole da: «procede» a: «lettera b).» con le seguenti: «ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29».

2.1108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

2.1115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «entro tre giorni» con le seguenti: «entro 24 ore».

2.1116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «tre»
con le seguenti: «due».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre»
con la seguente: «due».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre»
con la seguente: «due».*

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre» con: «due».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «tre» con: «due».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre» con: «due».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire la parola: «tre» con: «due».

2.1123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sostituire la parola: «tre» con: «due».

2.1124

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 29-bis", sopprimere le parole: «valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti.».

2.1125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere e), e) ed f).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere e), e) ed f).

2.1127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

2.1129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed e).

2.1130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.1137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.1138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.1140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

2.1146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.1147

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.1148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

2.1149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1157

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.1155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.1156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

2.1158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

2.1164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2) sopprimere il numero 2.1).

2.1165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.1).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire: «biennale» con: «trimestrale».

2.1167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire le parole: «biennale» con la seguente: «trimestrale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con: «trimestrale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con: «semestrale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con le seguenti: «trimestrale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con le seguenti: «trimestrale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con le seguenti: «trimestrale».

2.1173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con le seguenti: «semestrale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con le seguenti: «semestrale».

2.1175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «trimestrale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14; con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 2), numero 2.1) sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «semestrale».

2.1180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), numero 2.1), sostituire la parola: «biennale», con la seguente: «trimestrale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), numero 2.1), sostituire la parola: «biennale», con la seguente: «semestrale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

2.1188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

2.1189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), sopprimere il numero 2.2).

2.1190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.1197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.1198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere le seguenti: «competente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere le seguenti: «competente».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere le seguenti: «competente».

2.1201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere la seguente: «competente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere: «competente».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere: «competente».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere «competente».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.1» dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungere: «competente».

2.1206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

2.1212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso "3.2", sostituire le parole: «Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta» con le seguenti: «Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale».

2.1214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con le seguenti: «esame».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con le seguenti: «esame».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con le seguenti: «esame».

2.1217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con la seguente: «esame».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con la seguente: «esame».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con: «esame».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con: «esame».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «3.2», sostituire la parola: «procedimento» con: «esame».

2.1222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.1228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.1230

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.1231

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera f), numero 3) sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46», con le seguenti: «dal tribunale in composizione monocratica».

2.1232

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

All'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4, sopprimere le parole: «per la seconda volta».

2.1233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis: I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la

produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma *5-ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.* In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"*4-bis.* Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.1234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*.1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*.1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis.* I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma *5-ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'articolo 19 ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.1* In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies: All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"*4-bis.1* Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis.* I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la

produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma *5-ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.1* In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies: All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"*4-bis.1* Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.1238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-*quinquies*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-*sexies*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis*. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-*ter*. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli

articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma *5-ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'art. 19-*ter* del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"*5-bis.* 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"*4-bis.* 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis*. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-*ter*. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-*quater*. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-*ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-*quinqüies*. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-*ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

1-ter. Al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, l'articolo 2 è abrogato.

1-quater. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-quinquies. All'art. 19 ter del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

1-sexies. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19 ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.1242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.1247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.1248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.1249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.1251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.1252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.1253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 19-ter del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 19-ter del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.1255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.1256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 2, al comma 1, lettera t), modificando l'art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costi-

tuiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'art. 35-*bis* che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;

sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'art. 35-*bis* n. 25/2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta - e ciò sarebbe bastevole - all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'art. 111 Cost., i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito anche mediante la previsione dell'obbligatorietà della videoregistrazione nel corso dell'audizione davanti alla Commissione territoriale competente, al fine di rendere solo eventuale l'ascolto del richiedente asilo nel corso del procedimento giurisdizionale di impugnazione, riducendo in tal modo i tempi di durata del procedimento.

G2.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessò che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale,

introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *f*), modificando l'art. 35-*bis*, comma 3, decreto legislativo n. 25/2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'art. 35-*bis* che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;

sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'art. 35-*bis* n. 25/2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta - e ciò sarebbe bastevole - all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'art. 111 Cost., i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito anche mediante la previsione, in ogni caso, di una sola fase inibitoria da affidare al Presidente della Sezione o del Collegio, salvo reclamo avanti al Collegio del Tribunale o della Corte di Appello;

G2.102

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *f*), modificando l'articolo 35-*bis*, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'articolo 35-*bis* che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;

sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-*bis* n. 25/2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta - e ciò sarebbe bastevole - all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'articolo 111 Cost., i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di ren-

dere più agile e celere il rito anche mediante il passaggio dal rito collegiale al rito monocratico, al fine di poter impiegare nella decisione dei procedimenti tanti giudici quanti attualmente compongono il Collegio e di potere inserire in tabella anche i Giudici onorari di Pace.

G2.103

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *f*), modificando l'art. 35-*bis*, comma 3, decreto legislativo n. 25/2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'art. 35-*bis* che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;

sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'art. 35-*bis* n. 25/2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta - e ciò sarebbe bastevole - all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla ne-

cessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'art. 111 Cost., i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito anche mediante la previsione, in ogni caso, della possibilità di ascolto del richiedente asilo da parte dei GOP delegati, inseriti nell'Ufficio per il processo.

G2.104

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *f*), modificando l'art. 35-*bis*, comma 3, decreto legislativo n. 25/2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'art. 35-*bis* che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;

sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'art. 35-*bis* n. 25/2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta - e ciò sarebbe bastevole - all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'art. 111 Cost., i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito anche mediante la previsione di una sola fase collegiale, senza necessità di conferma in base ad altra decisione collegiale.

G2.105

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

l'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale;

anziché favorire un illogico sistema di permissiva illegalità, sarebbe più logico favorire le forme legali di ingresso, che è l'unica strada per una efficace ed effettiva integrazione e per una pace sociale;

impegna il Governo:

ad intervenire con un successivo intervento normativo che preveda la possibilità di avanzare la domanda di asilo e di protezione internazionale presso le sedi consolari e diplomatiche italiane all'estero, con il duplice scopo

di evitare i traffici di esseri umani e, al contempo, limitare le richieste infondate.

G2.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *f*), modificando l'articolo 35-*bis*, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'articolo 35-*bis* che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;

quanti fuggono dalle guerre hanno diritto alla protezione internazionale e dunque, hanno titolo ad essere accolti in Italia, o meglio in Europa. Ma occorre rilevare, tuttavia, che negli ultimi tre anni solo il 7-8 per cento di coloro che giungono nel nostro Paese hanno ottenuto l'asilo e, pertanto, la stragrande maggioranza degli immigrati sono qualificabili come clandestini. Il precedente Esecutivo, e in particolare l'allora Ministro dell'interno Salvini, con l'approvazione dei «decreti sicurezza» era riuscito a ridurre sensibilmente le partenze dai Paesi d'origine e, di conseguenza, il numero dei naufragi in mare e dei clandestini presenti in Italia.

oltre alle difficoltà di ordine economico e sociale connesse alla pandemia, l'Europa, negli ultimi giorni ha dovuto fronteggiare una nuova minaccia terroristica di matrice islamica: al riguardo, si evince necessaria la necessità di inasprire le norme per impedire, a chi non ha diritto, di approdare nel nostro Continente.

è indispensabile l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-*bis* (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta - e ciò sarebbe bastevole - all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere.

conformi ai principi di cui all'articolo 111 Cost., i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti, anche di carattere normativo, che consentano di rendere più agile e celere il rito in materia di protezione internazionale al fine di perseguire l'esigenza di affrancare i tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche per assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, i diritti dei richiedenti asilo.

G2.107

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto

di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto a/l'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale;

anziché favorire un illogico sistema di permissiva illegalità, sarebbe più logico favorire le forme legali di ingresso, che è l'unica strada per una efficace ed effettiva integrazione e per una pace sociale;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di intervenire con un successivo intervento normativo che preveda la possibilità di avanzare la domanda di asilo e di protezione internazionale presso le sedi consolari e diplomatiche italiane all'estero, con il duplice scopo di evitare i traffici di esseri umani e, al contempo, limitare le richieste infondate.

G2.108

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *f*), modificando l'art. 35-*bis*, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica del-

l'attuale previsione dell'art. 35-*bis* che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;

sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'art. 35-*bis* n. 25/2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta - e ciò sarebbe bastevole - all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'art. 111 Cost., i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito anche mediante la previsione di una decisione monocratica, da affidare al Presidente della Sezione o ad un giudice delegato, in caso di impugnazione avverso il provvedimento adottato dal solo Presidente della Commissione territoriale nell'ipotesi di proposizione di istanza reiterata in costanza di ordine di espulsione.

G2.109

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 2 contiene nuove «Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale»;

fra queste, ve ne sono alcune che concernono le cosiddette procedure accelerate, prevedendo tra i casi che le impongono anche quello della domanda di protezione reiterata dallo straniero durante la fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal

territorio nazionale, da trasmettere con immediatezza alla Commissione territoriale competente, che la esamina entro tre giorni e la dichiara contestualmente inammissibile qualora non siano stati adottati nuovi elementi, valutati anche i rischi del respingimento;

la circostanza evidenzia come i respingimenti permangano un elemento fondamentale della politica di controllo e contrasto ai flussi migratori irregolari;

affinché le norme che prevedono respingimenti, allontanamenti ed espulsioni siano efficaci occorre tuttavia prevedere l'assegnazione ai rimpatri assistiti di un maggior numero di effettivi delle Forze di Polizia:

impegna il Governo:

a distaccare un numero maggiore di effettivi delle Forze di Polizia all'espletamento dei cosiddetti rimpatri assistiti, allo scopo di garantire l'esecuzione degli ordini di respingimento, allontanamento ed espulsione dal territorio nazionale emanati nei confronti di migranti irregolari.

G2.110

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 2 contiene nuove «Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale»;

fra queste, ve ne sono alcune che concernono le cosiddette procedure accelerate, prevedendo tra i casi che le impongono l'esame della domanda presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito individuate con decreto del Ministro dell'interno, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;

nel provvedimento, si precisa altresì come, in tali casi, la procedura di esame della domanda di protezione internazionale possa essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;

la circostanza evidenzia la necessità di potenziare i controlli di polizia alle frontiere terrestri, marittime ed aeroportuali dello Stato:

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di potenziare al più presto le dotazioni organiche e strumentali delle unità delle Forze di Polizia incaricate di provvedere al controllo delle frontiere terrestri, marittime ed aeroportuali.

G2.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, all'articolo 2 dispone in materia di esame prioritario e procedure accelerate delle domande di protezione internazionale;

ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 25/2008, prevista dal Decreto Sicurezza 1 (decreto-legge 113/2018), sono considerati Paesi Sicuri gli Stati non appartenenti all'Unione Europea dove non sussistono atti di persecuzione o tortura o forme di trattamento inumane;

tale norma era stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, nonostante da anni fosse già prevista dalla legislazione comunitaria e recepita da altri Paesi dell'Unione Europea, al fine di velocizzare le procedure di esame delle domande di asilo in particolare per quei casi dove è di tutta evidenza la provenienza da Paesi nei quali non si corrono rischi sia di persecuzione che di conflitti armati, e per procedere ad un celere rimpatrio in caso di domande di protezione strumentali;

sempre secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, la Tunisia rappresenta la prima nazionalità degli arrivi (12.478 nel 2020), seguita da Bangladesh (4.065), paesi nei quali non vi sono conflitti armati;

per effetto della novella le istanze presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine considerato sicuro sono ora escluse dai casi di esame

prioritario delle domande di asilo di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 25/2008 e dunque i tempi di esame passano da 5 a 9 giorni;

è noto che tali procedure sono accelerate solo nominalmente, stante in pratica la forte dilatazione dei tempi di esame di qualsiasi domanda, e che per effetto di tale esclusione si dilateranno anche i tempi di esame e conseguentemente anche dei costi per l'accoglienza dei richiedenti provenienti da tali Paesi;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ricomprendere le domande di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine considerati sicuri tra quelle da esaminare con procedura prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 25/2008.

G2.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento all'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 in materia di controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale e di impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali;

Il decreto legislativo 25/2008 ha recepito la direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, successivamente modificata dalla Direttiva 2013/32;

tal Direttiva 2013/32 prevede all'art. 21 paragrafo 2 che «Gli Stati membri possono prevedere che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 siano fornite soltanto nelle procedure di impugnazione a norma del capo V dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi

o riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.»;

secondo i dati resi noti dalla Commissione Nazionale d'Asilo relativamente agli esiti delle decisioni delle Commissioni territoriali riferiti al mese di ottobre 2020, solo al 12 per cento delle domande esaminate è stato riconosciuto lo status di rifugiato mentre il 74 per cento ha ricevuto un diniego;

la grave crisi economica dovuta anche alla pandemia da Covid-19 degli ultimi mesi impone intervento di contenimento della spesa pubblica, pur comunque nel rispetto del diritto di difesa, e ciò anche al fine impedire un uso strumentale del diritto di asilo;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti anche di carattere normativo al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della Direttiva 2013/32 per garantire l'assistenza legale gratuita e il gratuito patrocinio limitatamente alle procedure di impugnazione di primo grado avverso le decisioni delle commissioni territoriali competenti.

G2.113

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *f*), modificando l'art. 35-*bis*, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato,

ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'art. 35-*bis* che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;

sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'art. 35-*bis* n. 25/2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta - e ciò sarebbe bastevole - all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'art. 111 Cost., i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito anche mediante la previsione di una decisione monocratica, da affidare al Presidente della Sezione o ad un giudice delegato, in caso di impugnazione avverso un provvedimento adottato dalla Commissione territoriale con procedura prioritaria o accelerata, salvo reclamo al Collegio o alla Corte di Appello in caso di conferma della decisione impugnata o prosecuzione con il rito ordinario nel caso di accoglimento dei motivi di impugnazione.

EMENDAMENTI

2.0.1

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis* (Modifiche alle disposizioni in materia accesso alla procedura di domanda di protezione internazionale)

Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "di frontiera" inserire le seguenti: "ed esclusivamente";

b) le parole da: "o presso l'ufficio della questura", fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. all'articolo 8, il comma 1 è abrogato.».

2.0.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.0.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

2.0.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.0.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al

limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.0.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.0.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150

1. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. - 1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.0.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'art. 18 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.0.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

d) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.0.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

f) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.0.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

d) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.0.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis.1. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) All'articolo 19 ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.0.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) all'art. 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.0.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. 1 Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) all'art. 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

2.0.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio";

b) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.0.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

3. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

2.0.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

2. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: « disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire».

2.0.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo

straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.0.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

2.0.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 19 ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis.1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente:

"5-bis.1. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

2.0.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'art. 19-ter del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

2.0.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150)

1. All'art. 19 *ter* del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Art. 3

3.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19 nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1

AUGUSSORI, PILLON, VITALI, CALIENDO, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

3.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

3.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

3.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, Sopprimere l'articolo.

3.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, Sopprimere il comma 4.

3.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, Sopprimere il comma 3.

3.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, Sopprimere il comma 2.

3.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.»

Conseguentemente, Sopprimere il comma 1.

3.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

3.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.»

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

3.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «noventa» con: «centosettantotto».

3.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2

3.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 4.

3.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

3.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

3.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «due mesi».

3.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

3.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

3.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

3.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

3.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

3.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

3.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

3.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

3.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

3.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

3.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «un mese».

3.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragio-

nevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

3.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

3.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con: «dalla procedura».

3.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «temporaneamente» con: «per tempo».

3.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

3.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

3.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimerlo.

3.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

3.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

3.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

3.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere il capoverso "f-bis)".

3.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «sessanta».

3.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «novanta».

3.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a «trenta giorni».

3.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere la parola: «specifiche».

3.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

3.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

3.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a «personale» con: «al responsabile del centro».

3.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

3.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».

3.178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con: «sempre in busta aperta».

3.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

3.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o reclami».

3.181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «orali o».

3.182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «istanze o».

3.183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

3.184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

3.185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

3.186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il legale».

3.187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il difensore».

3.188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

3.192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" aggiungere:"previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

3.196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

3.197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

3.199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2

3.200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 4.

3.205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

3.206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

3.207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «due mesi».

3.208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

3.209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

3.210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

3.211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

3.212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

3.213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

3.214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

3.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

3.216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

3.217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

3.219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «un mese».

3.220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

3.223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

3.224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

3.225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

3.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

3.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

3.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere: «indagati o».

3.242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 341-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 337 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 260 del Regio decreto 27/07/1934, n. 1265».

3.245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con: «istanza».

3.246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con: «trasmette».

3.247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con: «dalla procedura».

3.248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «temporaneamente» con: «per tempo».

3.249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

3.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con: «parlata».

3.252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

3.253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

3.254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3.255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Sopprimere l'articolo.

3.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Sopprimere il comma 5.

3.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Sopprimere il comma 1.

3.258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 5 sopprimere il capoverso "f-bis)".

3.262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «sessanta».

3.263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «novanta».

3.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere le parole da «L'amministrazione» a «trenta giorni».

3.265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere la parola: «specifiche».

3.266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

3.267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

3.268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a «personale» con: «al responsabile del centro».

3.269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

3.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: «in un centro di permanenza per i rimpatri» *aggiungere:* «previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri».

3.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

3.274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

3.275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

3.276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."»;

3.277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

3.280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

3.281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

3.284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere: «indagati o».

3.290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 341-bis del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 337 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 260 del RD 27/07/1934, n. 1265».

3.293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con: «istanza».

3.294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con: «trasmette».

3.295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con: «dalla procedura».

3.296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con: «per tempo».

3.297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

3.298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con: «parlata».

3.300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

3.301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

3.302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3.303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

3.304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Sopprimere il comma 5.

3.305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Sopprimere il comma 4.

3.306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Sopprimere il comma 3.

3.307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, Sopprimere il comma 2.

3.308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

3.309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

3.313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere il capoverso f-bis).

3.314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «sessanta».

3.315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «novanta».

3.316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a «trenta giorni».

3.317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere la parola: «specifiche».

3.318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

3.319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

3.320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a «personale» con: «al responsabile del centro».

3.322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

3.323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».

3.324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con: «sempre in busta aperta».

3.325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

3.326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o reclami».

3.327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «orali o».

3.328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «istanze o».

3.329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

3.330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

3.331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

3.332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il legale».

3.333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il difensore».

3.334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

3.338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri» aggiungere« *previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri*"».

3.342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

3.343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

3.345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

3.346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 4.

3.351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

3.352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

3.353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «due mesi».

3.354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

3.355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

3.356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

3.357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

3.358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

3.359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

3.360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

3.361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

3.362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

3.363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

3.365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «un mese».

3.366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

3.369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

3.370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

3.371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

3.372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

3.373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

3.374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

3.375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

3.376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

3.379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

3.382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere le seguenti: «indagati o».

3.388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del regio decreto 27/07/1934, n. 1265».

3.391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «istanza».

3.392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con la seguente: «trasmette».

3.393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con la seguente: «dalla procedura».

3.395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «temporaneamente» con la seguente: «per tempo».

3.396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

3.397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con la seguente: «parlata».

3.398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

3.399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere la seguente: «e dei doveri».

3.400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3.401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimerlo.

3.402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

3.403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3.404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

3.407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

3.411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere il capoverso «f-bis».

3.412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis», sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a: «trenta giorni».

3.413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis», sopprimere la parola: «specifiche».

3.414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis», dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

3.415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «lettera f-bis», dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

3.416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a: «personale» con le seguenti: «al responsabile del centro».

3.418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

3.419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con la seguente: «lettere».

3.420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con le seguenti: «sempre in busta aperta».

3.421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «o scritti».

3.422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «o reclami».

3.423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «orali o».

3.424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: »istanze o«.

3.425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

3.426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

3.427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

3.428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il legale».

3.432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il difensore».

3.433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», dopo le parole: «e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

3.434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 5-bis, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" aggiungere le seguenti: "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

3.438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

3.439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «noventa» con seguente: «centosettantotto».

3.441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2

3.442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

3.446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

3.447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.

3.448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

3.449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due mesi».

3.450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» con le seguenti: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

3.451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

3.452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

3.453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

3.454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

3.455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

3.456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

3.457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

3.458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

3.459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con le seguenti: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con la seguente: «consegnato».

3.461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un mese».

3.462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

3.465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

3.466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

3.467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

3.468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la pro-

roga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

3.469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

3.470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

3.471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

3.473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

3.477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

3.478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere le seguenti: «indagati o».

3.484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del regio decreto 27/07/1934, n. 1265».

3.487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «istanza».

3.488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con la seguente: «trasmette».

3.489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con i seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con le seguenti: «dalla procedura».

3.491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «temporaneamente» con le seguenti: «per tempo».

3.492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

3.493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con la seguente: «parlata».

3.494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tempestivamente».

3.495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere le seguenti: «e dei doveri».

3.496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3.497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimerlo.

3.498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3.499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

3.502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

3.506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a «personale» con: «al responsabile del centro».

3.508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

3.509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».

3.510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con: «sempre in busta aperta».

3.511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

3.512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o reclami».

3.513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «orali o».

3.514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «istanze o».

3.515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

3.516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

3.517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

3.518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il legale».

3.519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il difensore».

3.520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

3.524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 5-bis, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" aggiungere: "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

3.528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

3.529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

3.531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

3.532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

3.533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

3.536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

3.537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

3.538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

3.539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due mesi».

3.540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere dalle parole: «è rilasciata» alla seguente: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» alle seguenti: «tre anni».

3.541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

3.542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

3.543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

3.544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

3.545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

3.546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

3.547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

3.548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

3.549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

3.551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un mese».

3.552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

3.555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, letterac), sopprimere il numero 2).

3.556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

3.557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

3.559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

3.561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

3.562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

3.569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere: «indagati o».

3.574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 341-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 337 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 260 del Regio decreto 27/07/1934, n. 1265».

3.577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con: «istanza».

3.578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con: «trasmette».

3.579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con: «dalla procedura».

3.580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «temporaneamente» con: «per tempo».

3.581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

3.582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con: «parlata».

3.584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

3.585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

3.586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3.587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19 nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

3.594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

3.595

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b) e i numeri 1) e 2) della lettera c).

3.596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19 nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti:
«il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti:
«il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».*

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente:
«il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».*

3.612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

3.619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tempestivamente».

3.620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con: «per tempo».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con: «per tempo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con: «per tempo».

3.623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con le seguenti: «per tempo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con le seguenti: «per tempo».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con le seguenti: «per tempo».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con le seguenti: «per tempo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tempestivamente» con le seguenti: «per tempo».

3.628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere le seguenti: «e dei doveri».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere le seguenti: «e dei doveri».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere le seguenti: «e dei doveri».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere le seguenti: «e dei doveri».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

3.635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «facoltà» aggiungere: «e dei doveri».

3.636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con le seguenti: «dalla procedura».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con le seguenti: «dalla procedura».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con le seguenti: «dalla procedura».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con le seguenti: «dalla procedura».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con le seguenti: «dalla procedura».

3.641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con: «dalla procedura».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con: «dalla procedura».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal procedimento» con: «dalla procedura».

3.644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con: «parlata».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con: «parlata».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con: «parlata».

3.647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con la seguente: «parlata».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con la seguente: «parlata».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con la seguente: «parlata».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con la seguente: «parlata».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «conosciuta» con la seguente: «parlata».

3.652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente:
«consentito».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente:
«consentito».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente:
«consentito».*

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «consentito».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente:
«consentito».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri
confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'o-
biettivo di limitarne l'indipendenza».

3.658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente:
«consentito».*

3.659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «possibile» con la seguente:
«consentito».*

3.660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.664

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3.667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3.668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

3.683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1.

3.684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con: «trasmette».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con: «trasmette».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con: «trasmette».

3.687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con le seguenti: «trasmette».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con la seguente: «trasmette».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con la seguente: «trasmette».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con la seguente: «trasmette».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «effettua» con la seguente: «trasmette».

3.692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «istanza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «istanza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta», con la seguente: «istanza».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «istanza».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «istanza».

3.697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con: «istanza».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con: «istanza».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire la parola: «richiesta» con:
«istanza».*

3.700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

3.707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

3.708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.720

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.721

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.722

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.723

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare ».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.724

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c, numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare ».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.728

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con
la seguente: «l'immigrato irregolare».*

3.725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con
la seguente: «l'immigrato irregolare».*

3.726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con
la seguente: «l'immigrato irregolare».*

3.727

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con
la seguente: «l'immigrato irregolare».*

3.729

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con
la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.730

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.731

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.734

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.735

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.737

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.738

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.739

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero», con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.741

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.743

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.742

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.744

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.747

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2 sostituire la parola: «dello straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.748

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere le seguenti: «indagati o».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.749

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati», aggiungere le seguenti: «indagati o».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.750

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere le seguenti: «indagati o».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.751

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere le seguenti: «indagati o».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere le seguenti: «indagati o».

3.753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere: «indagati o».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.754

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere: «indagati o».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.755

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «o che siano stati» aggiungere: «indagati o».

3.756

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.757

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis», aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.758

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.760

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.761

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 341-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.762

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.763

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.764

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.767

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 337 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.768

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.769

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis», aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.770

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265».

3.771

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis», aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del regio decreto 27/07/1934, n. 1265».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del regio decreto 27/07/1934, n. 1265».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 260 del regio decreto 27/07/1934, n. 1265».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.774

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 341-bis del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.775

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 341-bis del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.776

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 337 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.777

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 337 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398».

3.778

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 260 del Regio decreto 27/07/1934, n. 1265».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «comma 5-bis» aggiungere: «e all'articolo 260 del RD 27/07/1934, n. 1265».

3.780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.781

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.782

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.783

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.784

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.785

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

3.787

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

3.788

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 3).

3.789

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.790

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.791

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la pro-

roga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.792

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino

del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.795

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.796

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.797

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.798

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.799

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.802

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

3.801

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) sopprimere la lettera a).

3.803

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.804

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi";».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.805

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.";».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.807

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.808

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.809

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione

dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.810

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.811

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.813

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.814

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.815

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

3.816

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.817

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3, lettera a) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.819

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.820

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.821

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.822

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.823

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.825

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a), sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.826

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.827

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.828

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.829

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.830

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.833

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.834

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.836

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.835

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.837

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.840

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.841

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.842

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera a) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.843

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.844

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.845

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.846

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.847

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.848

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.849

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

3.850

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3) la lettera b) è soppressa.

3.851

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.852

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi";».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - I. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.853

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.";».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.854

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.855

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il settimo periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la pro-

roga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.856

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.857

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.858

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.859

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.860

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il quinto periodo è aggiunto: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi."».

3.861

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.862

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «centosettantotto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.863

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.864

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.865

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta»
con: «centosettantotto».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il
seguito:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.866

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta»
con: «centosettantotto».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguito:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.867

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta»
con: «centosettantotto».*

3.868

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «novanta»
con: «centosettantotto».*

3.869

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire le parole: «lo straniero»
con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.870

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire le parole: «lo straniero»
con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.871

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.872

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.873

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.874

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.876

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.875

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b) sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.877

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.878

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.879

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.880

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.881

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.882

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.883

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

3.884

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

3.885

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.886

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.887

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.888

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.889

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.890

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.891

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.892

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.893

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.894

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) l'articolo 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

«Art. 5-*bis*. - (Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti - richiedenti protezione internazionale). - 1. La residenza anagrafica del richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è fissata presso la sede della prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Il prefetto individua a tal fine apposite sedi presso le quali collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

2. Il rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica presso la sede della prefettura - UTG competente per territorio, è di esclusiva competenza della medesima prefettura. In particolare, il prefetto verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, sulla base delle norme vigenti. La carta d'identità ha una validità limitata al territorio nazionale e la sua durata è vincolata al permesso di soggiorno.

3. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, è fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza alla competente sede della prefettura entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

4. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica.

5. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4 da parte del responsabile della convivenza anagrafica, comporta l'erogazione nei suoi confronti di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 250 euro. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale. La sanzione è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e la metà dell'importo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.

Art. 5-*ter*. - (Istituzione del Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale) - 1. È istituito il registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

2. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. I suoi dati sono inseriti nel re-

gistro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.

3. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro nazionale di cui al comma 1, attraverso l'utilizzo dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) del Sistema di accesso di interscambio anagrafico (SAIA) nel rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3.895

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.896

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.897

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.898

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.899

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.900

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.901

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

3.902

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere i commi 1 e 2.

3.903

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con la seguente: «consegnato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.904

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con la seguente: «consegnato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.905

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con la seguente: «consegnato».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.906

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con la seguente: «consegnato».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.907

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.908

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.909

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

3.910

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire la parola: «rilasciato» con: «consegnato».

3.911

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.912

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

All'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.913

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

All'articolo 3, comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

3.914

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.915

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.916

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.917

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.918

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sopprimere le parole: «ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3».

3.919

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.920

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.921

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.922

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con: «nello schedario

della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.923

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con le seguenti: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.924

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con le seguenti: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.925

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con le seguenti: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.926

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 1 sostituire le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente, a norma» con le seguenti: «nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32» e Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.927

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.928

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.929

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.930

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.931

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.932

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.933

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

3.934

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2.

3.935

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.936

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.937

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.938

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.939

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.940

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.942

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

3.941

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un giorno».

3.943

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.944

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.945

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.946

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.947

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.948

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.950

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

3.949

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.5-bis», comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «due giorni».

3.951

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.952

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.953

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.954

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.955

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.956

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.957

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

3.958

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere le parole: «della convivenza anagrafica».

3.959

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.960

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.961

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.962

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.963

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.964

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.965

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

3.966

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 sopprimere la parola: «anagrafica».

3.967

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.968

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.969

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale», aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.970

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello

ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.971

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.972

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.974

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole:
«protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».*

3.973

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole:
«protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «per ventiquattro ore».*

3.975

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole:
«protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro not-
turno».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.976

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole:
«protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro not-
turno».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.977

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale», aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.978

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.979

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.980

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.981

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

3.982

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato rientro notturno».

3.983

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.984

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.985

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.986

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.987

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.988

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.990

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

3.989

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 dopo le parole: «protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il mancato pernottamento notturno».

3.991

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.992

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle

misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.993

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.994

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.995

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.996

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.997

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

3.998

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza».

3.999

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1000

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1002

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1003

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1004

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1005

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 4.

3.1006

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 4.

3.1007

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere le parole: «è rilasciata» con le seguenti: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» alle seguenti: «tre anni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la seguente: «non» e sopprimere le parole da: «, su la base» a: «tre anni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1010

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a: «tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1011

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1012

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

3.1013

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non» e sopprimere le parole da: «, sulla base» a «tre anni».

3.1014

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 premettere alle parole: «è rilasciata» la parola: «non», e sopprimere le parole da: «, su la base», a: «tre anni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due mesi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due mesi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1017

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due mesi».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1018

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due mesi».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1019

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «due mesi».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1020

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «due mesi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1021

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «due mesi».

3.1022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «due mesi».

3.1023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «un mese».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1024

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «un mese».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1026

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «un mese».

3.1025

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con: «un mese».

3.1027

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1028

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis» al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 5-bis», al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1031

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.1032

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1033

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1034

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1035

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1038

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2

3.1039

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.1040

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2

3.1041

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con seguente: «centosettantotto».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1042

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantotto».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1045

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19 nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1046

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1048

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

3.1047

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantotto».

3.1049

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1052

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centosettantanove».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1053

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti contagio covid-19 nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1054

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1055

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.1056

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire la parola: «novanta» con: «centosettantanove».

3.1057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1059

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1060

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1061

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1062

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

3.1063

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Sopprimere il comma 3.

3.1064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

3.1066

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» *con:* «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1067

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» *con:* «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

3.1068

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» *con:* «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

3.1069

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» *con le seguenti:* «nei centri di prima

accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1070

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» *con le seguenti:* «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1073

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire le parole: «nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle» con le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1074

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1075

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1076

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1077

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1080

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4.

3.1081

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 4.

3.1082

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1083

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1084

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «lo straniero» con le seguenti: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero», con le seguenti: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1087

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1088

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero», con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1089

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1090

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1091

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.1092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.1094

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1095

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero», con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1096

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1097

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.1098

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.1105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2" sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1106

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sopprimere le parole: «e abitativi».

3.1107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale»

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, dopo le parole: «e abitativi» aggiungere: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

3.1110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

3.1111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», dopo le parole: «e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", dopo le parole: «e abitativi» aggiungere le seguenti: «nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» e aggiungere le seguenti: «il difensore».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il legale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il legale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il legale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il legale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il difensore».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il difensore».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere le seguenti: «il difensore»

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il legale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il legale»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il difensore».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il difensore».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il legale».

3.1128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il legale».

3.1129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il difensore».

3.1130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera a), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «l'esterno» aggiungere: «il difensore».

3.1131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1137

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.1138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.1139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.1140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da «al garante» a «personale»
con: «al responsabile del centro».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da «al garante» a «personale»
con: «al responsabile del centro».*

3.1142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 2-bis".

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso "comma 2-bis".

3.1149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

3.1150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «l'immigrato irregolare».

3.1151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia».

3.1152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire la parola: «lo straniero» con la seguente: «il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare».

3.1153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere: «nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.» permanenza per il rimpatrio».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere: « nei centri di permanenza per il rimpatrio».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

3.1156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis», dopo la parola: «trattenuto» aggiungere le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere le seguenti: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere le seguenti: « nei centri di permanenza per il rimpatrio».

3.1160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» dopo la parola: «trattenuto» aggiungere la seguente: «nei centri di permanenza per il rimpatrio».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole:
«istanze o».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«istanze o».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«istanze o».*

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso "comma 2-bis" sopprimere le parole: «istanze o» Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «istanze o».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«istanze o».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

*«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel ri-
spetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e di-
fende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che per-
seguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».*

3.1167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«istanze o».*

3.1168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«istanze o».*

3.1169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole:
«istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».*

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».

3.1172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole:
«istanze o reclami orali o scritti» con: «lettere».*

3.1173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole:
«istanze o reclami orali o scritti» con la seguente: «lettere».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole:
«istanze o reclami orali o scritti» con la seguente: «lettere».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con la seguente: «lettere».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «istanze o reclami orali o scritti» con la seguente: «lettera».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «o reclami».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o reclami».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «o reclami».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o reclami».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello

ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o reclami».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o reclami».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

3.1184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«o reclami».*

3.1183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«o reclami».*

3.1185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole:
«orali o».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«orali o».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «orali o».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «orali o».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«orali o».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguen-
te:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«orali o».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«orali o».*

3.1192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«orali o».*

3.1193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole:
«o scritti».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«o scritti».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

3.1200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «o scritti».

3.1201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole:
«anche in busta chiusa».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«anche in busta chiusa».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«anche in busta chiusa».*

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «anche in busta chiusa».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«anche in busta chiusa».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

*«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel ri-
spetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e di-
fende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che per-
seguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».*

3.1207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«anche in busta chiusa».*

3.1208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«anche in busta chiusa».*

3.1209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «an-
che in busta chiusa» con: «sempre in busta aperta».*

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con: «sempre in busta aperta».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con: «sempre in busta aperta».

3.1212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con: «sempre in busta aperta».

3.1213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con le seguenti: «sempre in busta aperta».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con le seguenti: «sempre in busta aperta».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con le seguenti: «sempre in busta aperta».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole: «anche in busta chiusa» con le seguenti: «sempre in busta aperta».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a: «personale» con le seguenti: «al responsabile del centro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a: «personale» con le seguenti: «al responsabile del centro».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a: «personale» con le seguenti: «al responsabile del centro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «al garante» a: «personale» con: «al responsabile del centro».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» a «personale» con: «al responsabile del centro».

3.1222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al garante» alla seguente: «personale» con la parola: «al responsabile del centro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole:
«e ai garanti regionali o locali».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«e ai garanti regionali o locali».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole:
«e ai garanti regionali o locali».*

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e ai garanti regionali o locali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«e ai garanti regionali o locali».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguito:*

*«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel ri-
spetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e di-
fende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che per-
seguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».*

3.1229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«e ai garanti regionali o locali».*

3.1230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole:
«e ai garanti regionali o locali».*

3.1231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*«b-bis) al comma 5-bis, primo periodo dopo le parole: "in un centro
di permanenza per i rimpatri" aggiungere: "previa verifica della mancanza di
disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».*

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 5-bis, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" aggiungere: "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" *aggiungere*: "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" *aggiungere*: "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

3.1235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: «in un centro di permanenza per i rimpatri» *aggiungere*: «previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri».

3.1236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" aggiungere le seguenti: "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" aggiungere le seguenti: "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 5-*bis*, primo periodo dopo le parole: "in un centro di permanenza per i rimpatri" aggiungere le seguenti: "previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.1240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.1246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.1253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia

autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020

adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.1259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.1261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.1262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali».

3.1263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.1264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

3.1271

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Sopprimere il comma 5.

3.1270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 5.

3.1272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5 sopprimere il capoverso f-bis).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5 sopprimere il capoverso f-bis).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5 sopprimere il capoverso f-bis).

3.1275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5 sopprimere il capoverso f-bis).

3.1276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5 sopprimere il capoverso «f-bis»).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5 sopprimere il capoverso "f-bis)".

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5 sopprimere il capoverso «f-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5 sopprimere il capoverso «f-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

3.1283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

3.1285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere la seguente: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis», dopo la parola: «formula» aggiungere la seguente: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.1288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di dieci giorni».

3.1291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.1292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis», dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis)» dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello

ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" dopo la parola: «formula» aggiungere: «entro il termine perentorio di cinque giorni».

3.1296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere la parola: «specifiche».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.1297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere la parola: «specifiche».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere la parola: «specifiche».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere la parola: «specifiche».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere la parola: «specifiche».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere la parola: «specifiche».

3.1302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere la parola: «specifiche».

3.1303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere la parola: «specifiche».

3.1304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a: «trenta giorni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a: «trenta giorni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a: «trenta giorni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a: «trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

3.1308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a: «trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a «trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a: «trenta giorni».

3.1311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sopprimere le parole da: «L'amministrazione» a «trenta giorni».

3.1312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «sessanta».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.1313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «sessanta».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con:
«sessanta».*

3.1315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con:
«novanta».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il
seguito:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio na-
zionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone
alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari
e delle norme anti-contagio COVID-19. Nel caso in cui il numero dei migran-
ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello
ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della
salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento,
il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti
e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di
sicurezza nazionale.».

3.1316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con:
«novanta».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguito:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

3.1317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con: «novanta».

3.1318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso "lettera f-bis)" sostituire la parola: «trenta» con le seguenti: «novanta».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.1319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

3.1324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

3.1325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

3.1326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

3.1327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 5, capoverso «lettera f-bis» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

3.2

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), dopo le parole "dagli articoli 336," aggiungere le parole "414,";

b) all'art. 16, comma 1, lettera d-*bis*), dopo le parole "dagli articoli 336," aggiungere le parole "414,".».

3.3

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

All'art. 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), dopo le parole "del codice penale" aggiungere le parole "nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.";

b) all'art. 16, comma 1, lettera d-*bis*), dopo le parole "del codice penale" aggiungere le parole "nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75."».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà persona/e;

il provvedimento reca una significativa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 3, dispone in materia di

trattenimento dello straniero il cui ingresso e soggiorno sia irregolare ai fini del rimpatrio;

il comma 1, lettera *c*), numero 2 dell'articolo 3 prevede in caso di insufficiente disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio una sorta di «ordine di priorità» nell'effettuazione dei trattenimenti, limitandoli a soggetti ritenuti maggiormente pericolosi e contestualmente riduce i termini di trattenimento da centottanta a novanta giorni, consentendo di fatto agli stessi soggetti pericolosi di uscire in breve tempo da tali centri, con gravissime conseguenze di ordine e sicurezza pubblica;

ai sensi della Direttiva 2008/115/CE il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 è condizione essenziale ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento e rimpatrio dello straniero irregolare;

stando agli ultimi dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi e nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi prorogata fino al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno, nonché degli arrivi anche dalle rotte terrestri;

il 16 aprile scorso la Commissione Europea ha presentato le linee guida riguardo alle disposizioni e attuazioni delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento nell'ambito della pandemia da Covid-19 (2020/C 126/02) invitando gli Stati membri a «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più utile al fine di ampliare il numero e la capienza dei centri per il rimpatrio di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 286/98 in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione.

G3.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto

di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto a/l'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 3 interviene in materia di smistamento nei centri di permanenza per i rimpatri onde dare esecuzione all'espulsione dello straniero;

la materia è disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino;

è evidente che i cittadini stranieri devono essere sorvegliati e tracciati per tutta la permanenza sul nostro territorio e devono essere trattenuti nelle strutture preposte. Non è pensabile che gli immigrati irregolari destinatari di provvedimento di rimpatrio siano messi in libertà con il semplice invito a lasciare il Paese, come sembra essersi verificato pochi giorni fa a Messina;

impegna il Governo:

a garantire, con gli appositi strumenti a disposizione, massima accuratezza dei controlli dei cittadini stranieri respinti, dalla fase sbarco fino a quella di rimpatrio, assicurandosi che tutti gli immigrati irregolari oggetto di un provvedimento di rimpatrio lascino realmente il territorio nazionale nei tempi previsti e che fino a esecuzione della disposizione di allontanamento dall'Italia siano trattenuti e sorvegliati nelle strutture preposte, al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio nazionale.

G3.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, all'articolo 3, dispone

in materia di trattenimento dello straniero il cui ingresso e soggiorno sia irregolare ai fini del rimpatrio;

al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge all'esame viene abbreviato da centottanta a novanta giorni il termine di trattenimento degli immigrati irregolari nei centri di permanenza per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98;

la Direttiva 2008/115/CE recante Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dispone all'articolo 15 che la misura del trattenimento del cittadino terzo irregolare debba essere prevista «per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito» e comunque fino a sei mesi;

il 16 aprile scorso la Commissione Europea (2020/C 126/02) ha invitato gli Stati membri a «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

secondo i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi e nonostante l'emergenza sanitaria prorogata al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno, nonché degli arrivi anche dalle rotte terrestri;

stando ai numeri degli esiti delle decisioni delle Commissioni territoriali riferiti al mese di ottobre 2020, solo al 12 per cento delle domande esaminate è stato riconosciuto lo status di rifugiato mentre il 74 per cento ha ricevuto un diniego e dunque la maggior parte degli immigrati che giungono nel nostro Paese non ha titolo per rimanervi;

in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari registratosi in questi mesi, e ai fini del rimpatrio, risulta pertanto condizione necessaria e imprescindibile per assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione garantire un adeguato periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 per l'ottenimento della documentazione necessaria dai paesi di origine;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di superarne le eventuali criticità che dovessero emergere con l'adozione tempestiva di ulteriori iniziative normative volte a prolungare i termini di trattenimento nei CPR dei cittadini di paesi terzi irregolari in linea con quanto disposto dall'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE.

G3.103

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto a/l'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri;

gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono destinatari di un provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine;

le operazioni aeroportuali ai cosiddetti voli di rimpatrio e le procedure di riconoscimento dei cittadini extracomunitari, entrati illegalmente nel territorio nazionale, sono spesso espletate all'interno del sedime aeroportuale, derogando alle più elementari misure di *safety* e di *security* aeroportuale, con il rischio di causare incidenti anche gravi. Inoltre, spesso accade che la sorveglianza degli immigrati sia affidata a personale qualificato in materia di prevenzione in ambito aeroportuale, antisabotaggio ed antiterrorismo, che quindi viene distolto da questi importanti compiti;

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti, per dare indicazioni attuative sulle modalità di gestione dei rimpatri affinché vengano effettuati senza distogliere personale qualificato che opera all'interno degli aeroporti con importanti compiti di prevenzione di rischi e che, quindi, la vigilanza degli immigrati clandestini sia svolta esclusivamente dal personale delle Forze di Polizia appositamente designato e potenziato, disponendo che la permanenza dei cittadini irregolari nell'aeroporto sia limitata esclusivamente alle procedure di imbarco/sbarco, mitigando così il rischio di procurare incidenti che possano pregiudicare il normale traffico aereo.

G3.104

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto a/l'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri;

le strutture di primo soccorso e accoglienza, c.d. *hotspot*, definiti punti di crisi dall'articolo 10 *ter* del TU immigrazione, sono aree designate, normalmente in prossimità di un luogo di sbarco, nelle quali, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il quadro normativo italiano, le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sottoposte ad accertamenti medici, ricevono una prima assistenza e l'informativa sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, vengono controllate, pre-identificate e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, foto-segnalate;

alcuni *hotspot* presenti sul territorio italiano, come ad esempio quello di Taranto, sono stati realizzati per ospitare temporaneamente gli immigrati sbarcati, pertanto le strutture sono state realizzate in maniera tale da consentire una rapida identificazione, registrazione e foto segnalamento e per un trattenimento nei centri di circa 72 ore. Esistono quindi molte strutture che non sono dotate di tutti i servizi e non sono idonee a sostenere una permanenza lunga di un numero significativo di persone, a maggior ragione nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo;

impegna il Governo:

a verificare che tutte le strutture di primo soccorso e accoglienza siano provviste di un presidio medico permanente al fine di garantire la sicurezza sanitaria anche al personale impegnato nei servizi all'interno degli *hot-spot* e, in caso contrario, di renderle non operative.

G3.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, all'articolo 3 dispone in materia di trattenimento degli immigrati irregolari nei centri di permanenza per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98;

la misura del trattenimento è considerata dalla Direttiva 2008/115/CE (cosiddetta Direttiva Rimpatri) recante Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare quale condizione necessaria affinché l'allontanamento dell'immigrato irregolare sia effettivamente eseguito;

il decreto-legge 113 del 2018, c.d. Decreto Sicurezza 1, aveva aumentato la durata del trattenimento nei CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri) dai precedenti 90 a 180 giorni, in linea con quanto dispone l'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE, proprio al fine di rendere effettivi i rimpatri, in quanto secondo la relazione tecnica allora accompagnatoria del provvedimento in media sono necessari 5 mesi per il completamento delle procedure necessarie all'accertamento dell'identità e nazionalità degli irregolari e all'acquisizione dei necessari documenti di viaggio per il rimpatrio;

la novella ha ridotto i termini di trattenimento nei CPR a 90, rendendo pertanto più difficile ottenere tali documenti ed eseguire l'effettivo rimpatrio dell'immigrato irregolare;

secondo i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi e nonostante l'emergenza sanitaria prorogata al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali (nel 2020 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno) e degli arrivi anche dalle rotte terrestri;

stando ai numeri degli esiti delle decisioni delle Commissioni territoriali riferiti al mese di ottobre 2020 circa l'80 per cento dei richiedenti asilo ottiene un diniego dalle Commissioni territoriali e quindi è irregolare;

in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari registratosi in questi mesi e delle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione, si sottolinea ai fini del rimpatrio la necessità di implementare gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi terzi;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di implementare il numero degli accordi bilaterali con i Paesi di origine e di transito e le condizioni di riammissione in esse previste onde garantire l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

G3.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento reca una significativa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare all'articolo 3, dispone in materia di trattenimento dello straniero il cui ingresso e soggiorno sia irregolare ai fini del rimpatrio;

il comma 1, lettera *c*), numero 2 dell'articolo 3 prevede in caso di insufficiente disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio una sorta di «ordine di priorità» nell'effettuazione dei trattenimenti, limitandoli a soggetti ritenuti maggiormente pericolosi e contestualmente riduce i termini di trattenimento da centottanta a novanta giorni, consentendo di fatto agli stessi soggetti pericolosi di uscire in breve tempo da tali centri, con gravissime conseguenze di ordine e sicurezza pubblica;

ai sensi della Direttiva 2008/115/CE il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 è condizione essenziale ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento e rimpatrio dello straniero irregolare;

stando agli ultimi dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi e nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi prorogata fino al 31 gennaio del 2021, si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno

ormai raggiunto nel 2020 il numero di 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno, nonché degli arrivi anche dalle rotte terrestri;

il 16 aprile scorso la Commissione Europea ha presentato le linee guida riguardo alle disposizioni e attuazioni delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento nell'ambito della pandemia da Covid-19 (2020/C 126/02) invitando gli Stati membri a «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione di un apposito fondo di bilancio di con vincolo di destinazione per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

G3.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, all'articolo 3, comma 1 abbrevia da centottanta a novanta giorni il termine di trattenimento degli immigrati irregolari nei centri di permanenza per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98;

la Direttiva 2008/115/CE recante Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dispone all'articolo 15 che la misura del trattenimento del cittadino terzo irregolare debba essere prevista «per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito»;

la medesima Direttiva consente agli stati di prolungare il trattenimento, previsto fino a 6 mesi, di altri dodici qualora «vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi» (lettera *b*), così come spesso accade e può, a maggior ragione, accadere per effetto della pandemia da COVID-19 che ha interessato anche i paesi di origine degli stranieri irregolari presenti in Italia;

secondo i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, negli ultimi mesi e nonostante l'emergenza sanitaria prorogata al 31 gennaio del 2021, si è continuato a consentire invece l'ingresso in Italia a migliaia di immigrati irregolari, a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali (nel 2020 32.224 rispetto ai 9.944 dello scorso anno) e degli arrivi anche dalle rotte terrestri;

stando ai numeri degli esiti delle decisioni delle Commissioni territoriali riferiti al mese di ottobre 2020, solo al 12 per cento delle domande esaminate è stato riconosciuto lo status di rifugiato mentre il 74 per cento ha ricevuto un diniego e dunque la maggior parte degli immigrati che giungono nel nostro Paese non ha titolo per rimanervi;

in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari registratosi in questi mesi, e ai fini del rimpatrio, risulta pertanto condizione necessaria e imprescindibile per assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione garantire un adeguato periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 per l'ottenimento della documentazione necessaria dai Paesi di origine;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa e, qualora risultassero inadeguate ed inefficienti, ad intervenire con ulteriori iniziative normative volte a prolungare il termine massimo per il trattenimento nei CPR dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari di ulteriori dodici mesi in linea con l'articolo 15, paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/CE

G3.108

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 3 contiene nuove «Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

viene tra l'altro stabilito che il trattenimento dello straniero di cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica;

il trattenimento di stranieri irregolarmente soggiornanti che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica implica ovviamente un sensibile aggravio degli impegni istituzionali delle Forze di Polizia; proprio la pericolosità degli stranieri da trattenere suggerisce, in tempi di minaccia terroristica diffusa e crescente disagio economico-sociale, di accompagnare all'attuazione delle norme del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 l'intensificazione dell'attività addestrativa antiterroristica delle Forze di Polizia e l'ammodernamento delle loro dotazioni:

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ulteriori iniziative, anche normative, atte ad intensificare le attività addestrative e di preparazione alla lotta antiterroristica delle Forze di Polizia, anche con la promozione di specifici corsi dedicati e l'acquisizione di materiale tecnico di protezione supplementare.

G3.109

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri;

le strutture di primo soccorso e accoglienza, c.d. *hotspot*, definiti punti di crisi dall'art. 10-*ter* del TU immigrazione, sono aree designate, normalmente in prossimità di un luogo di sbarco, nelle quali, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il quadro normativo italiano, le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sottoposte ad accertamenti medici, ricevono una prima assistenza e l'informativa sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, vengono controllate, pre-identificate e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, foto-segnalate;

alcuni *hotspot* presenti sul territorio italiano, come ad esempio quello di Taranto, sono stati realizzati per ospitare temporaneamente gli immigrati sbarcati, pertanto le strutture sono state realizzate in maniera tale da consentire una rapida identificazione, registrazione e foto segnalamento e per un trat-

tenimento nei centri di circa 72 ore. Esistono quindi molte strutture che non sono dotate di tutti i servizi e non sono idonee a sostenere una permanenza lunga di un numero significativo di persone, a maggior ragione nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo;

impegna il Governo:

a verificare che tutte le strutture di primo soccorso e accoglienza siano provviste di un presidio medico permanente al fine di garantire la sicurezza sanitaria anche al personale impegnato nei servizi all'interno degli *hot-spot* e, in caso contrario, di renderle non operative.

G3.110

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

l'articolo 3 interviene in materia di smistamento nei centri di permanenza per i rimpatri onde dare esecuzione all'espulsione dello straniero;

la materia è disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino;

è evidente che i cittadini stranieri devono essere sorvegliati e tracciati per tutta la permanenza sul nostro territorio e devono essere trattenuti nelle strutture preposte. Non è pensabile che gli immigrati irregolari destinatari di provvedimento di rimpatrio siano messi in libertà con il semplice invito a lasciare il Paese, come sembra essersi verificato pochi giorni fa a Messina;

impegna il Governo:

a garantire, con gli appositi strumenti a disposizione, massima accuratezza dei controlli dei cittadini stranieri respinti, dalla fase sbarco fino a quella di rimpatrio, assicurandosi che tutti gli immigrati irregolari oggetto

di un provvedimento di rimpatrio lascino realmente il territorio nazionale nei tempi previsti e che fino a esecuzione della disposizione di allontanamento dall'Italia siano trattenuti e sorvegliati nelle strutture preposte, al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio nazionale.

G3.111

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri;

gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono destinatari di un provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine;

le operazioni aeroportuali ai cosiddetti voli di rimpatrio e le procedure di riconoscimento dei cittadini extracomunitari, entrati illegalmente nel territorio nazionale, sono spesso espletate all'interno del sedime aeroportuale, derogando alle più elementari misure di *safety* e di *security* aeroportuale, con il rischio di causare incidenti anche gravi. Inoltre, spesso accade che la sorveglianza degli immigrati sia affidata a personale qualificato in materia di prevenzione in ambito aeroportuale, antisabotaggio ed antiterrorismo, che quindi viene distolto da questi importanti compiti;

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti, per dare indicazioni attuative sulle modalità di gestione dei rimpatri affinché vengano effettuati senza distogliere personale qualificato che opera all'interno degli aeroporti con importanti compiti di prevenzione di rischi e che, quindi, la vigilanza degli immigrati clandestini sia svolta esclusivamente dal personale delle Forze di Polizia appositamente designato, disponendo che la permanenza dei cittadini irregolari nell'aeroporto sia limitata esclusivamente alle procedure di imbar-

co/sbarco, mitigando così il rischio di procurare incidenti che possano pregiudicare il normale traffico aereo.

G3.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il provvedimento reca una significativa e incisiva modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare all'articolo 3 con riguardo alle modalità di trattenimento degli immigrati irregolari al fine del loro rimpatrio;

la Direttiva 2008/115/CE recante Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dispone all'articolo 15 che la misura del trattenimento del cittadino terzo irregolare debba essere prevista «per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito», ossia per espletare le necessarie procedure ed ottenere i documenti dai Paesi di origine;

con propria comunicazione (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante «Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento» la Commissione europea ha sottolineato la necessità di «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

l'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;

impegna il Governo:

a implementare il Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

G3.113

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri;

i responsabili delle strutture di accoglienza, in unità abitative o strutture collettive, hanno la responsabilità della gestione del centro di tutte persone regolarmente ospitate e devono pertanto ritenersi responsabili di mancati controlli di sicurezza e di eventuali segnalazioni alle autorità preposte;

impegna il Governo:

a potenziare i controlli nei confronti degli affidatari dei servizi di accoglienza in unità abitative o strutture collettive, prevedendo interventi sanzionatori in caso di mancati controlli di sicurezza sulle persone presenti e della relativa segnalazione di anomalie alle autorità preposte.

G3.114

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri;

il comma 5 novella il decreto-legge n. 146 del 2013 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria») all'articolo 7, là dove enumera (suo comma 5) le attribuzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

a causa del numero esorbitante di migranti irregolari giunti sul nostro territorio (dal 1 gennaio al 27 novembre 2020 sono 32.542 clandestini, a fronte dei 10.707 dello stesso periodo del 2019) alcune strutture di primo soccorso e accoglienza si trovano ad ospitare un numero di persone di gran lunga superiore a quello ritenuto idoneo;

questa situazione comporta inevitabilmente la mancanza di condizioni di vita all'interno di queste strutture che siano rispettose della dignità umana, oltre che della salute e della sicurezza degli ospiti e del personale che vi lavora;

le politiche governative in materia di immigrazione devono garantire la sicurezza e la salute dei migranti che arrivano, ma anche dei cittadini dei comuni che li ospitano;

già secondo la norma vigente, il Garante verifica il rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti i quali siano trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (tale la nuova denominazione impressa dall'articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 13 del 2017; innanzi era «centri di identificazione ed espulsione» (CIE); cfr. la disciplina dell'esecuzione dell'espulsione, quale recata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico dell'immigrazione) o nei locali delle strutture di primo soccorso e accoglienza (cd. *hotspot*, definiti punti di crisi dall'articolo 10-*ter* del Testo unico,

introdotto dal decreto-legge n. 13 del 2017 citato)⁶ (quanto ai centri di prima accoglienza, cfr. l'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015: atto primario che dà attuazione, per questo riguardo, alla direttiva 2013/33 (UE) relativa all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale);

impegna il Governo:

ad operare prontamente una ricognizione dei CPR o degli *hotspot* presenti sul territorio nazionale, rendendo noto, per ciascuno, il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza, al fine di intervenire, laddove il numero dei migranti ospitati risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, con un provvedimento che dichiari il centro impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e che dichiari il porto territorialmente più prossimo chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

G3.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale all'articolo 3 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dispone in materia di trattenimento dello straniero il cui ingresso e soggiorno sia irregolare ai fini del rimpatrio;

secondo quanto riportato anche dalla stampa, la situazione nella città di Pisa, negli ultimi mesi teatro di violente aggressioni e reati da parte di immigrati irregolari, è ormai di assoluta gravità e completamente fuori controllo;

numerosi casi riportati dalla stampa attestano l'escalation di violenza e degrado che ha ormai investito la città, nonostante il considerevole impegno degli esponenti delle forze dell'ordine e dei militari, peraltro spesso aggrediti durante gli interventi per sedare gli scontri e identificare gli stranieri coinvolti;

nel corso delle operazioni di identificazione durante una delle ultime aggressioni avvenute in città è emerso che gli immigrati fermati, in Italia ormai da tempo, avevano precedenti penali e condanne per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e su di loro erano già pendenti ben due decreti di espulsione con ordine di esecuzione, da Livorno e da Pisa, tuttavia mai eseguiti per mancanza di posti;

a seguito di questo ennesimo episodio di violenza, il nuovo Questore di Pisa ha chiesto al personale di concentrarsi nelle operazioni di rintraccio di altri immigrati considerati pericolosi, ritenendo questo «un progetto» vero e proprio, con «l'obiettivo di finalizzare le attività di controllo del territorio con risultati concreti che attenuino il senso di disagio che i cittadini avvertono in particolare in alcune zone della città e rendere quindi più efficace l'azione di contrasto alle diverse tipologie di reato che minano il quieto vivere della comunità»;

secondo quanto riportato dalla stampa emerge una situazione in città di assoluta gravità a causa delle pochissime espulsioni effettuate di immigrati irregolari presenti a Pisa, che da questa estate risultano essere state solo 7;

ai sensi della Direttiva 2008/115/CE il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo

286/98 è condizione essenziale ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento e rimpatrio dello straniero irregolare;

a Pisa la violenza fra bande, iniziata ormai da tempo, ha causato una preoccupante situazione di degrado della città, un senso di grave insicurezza tra i cittadini, nonché dannose ripercussioni all'immagine e all'indotto della città, data la sua nota vocazione turistica;

impegna il Governo:

ad assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di implementare la dotazione organica degli uffici della Questura di Pisa.

EMENDAMENTI

3.0.1

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Dopo l'art. 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento fondo rimpatri)

1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è incrementato di 3.000.000 di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.2

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3.0.100

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.».

3.0.101

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ammissione al gratuito patrocinio)

1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.

2. All'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è abrogato.».
